



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2465**

Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti

18/12/2022 - 07:01

# Indice

1. DDL S. 2465 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 2465 .....	5
1.3. Trattazione in Commissione .....	18
1.3.1. Sedute .....	19
1.3.2. Resoconti sommari .....	21
1.3.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) .....	22
1.3.2.1.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 271 (pom.) dell'08/02/2022 .....	23
1.3.2.1.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 282 (pom.) del 13/04/2022 .....	36
1.3.2.1.3. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 283 (pom.) del 19/04/2022 .....	48
1.3.2.1.4. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 284 (ant.) del 21/04/2022 .....	54
1.3.2.1.5. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 285 (ant.) del 27/04/2022 .....	59
1.3.2.1.6. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 286 (pom.) del 03/05/2022 .....	62
1.3.2.1.7. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 287 (ant.) del 04/05/2022 .....	64
1.3.2.1.8. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 288 (pom.) del 10/05/2022 .....	79
1.3.2.1.9. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 289 (pom.) dell'11/05/2022 .....	85
1.3.2.1.10. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 297 (pom.) del 21/06/2022 .....	90
1.3.2.1.11. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 300 (pom.) del 29/06/2022 .....	100
1.3.2.1.12. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 301 (pom.) del 05/07/2022 .....	110
1.3.2.1.13. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 302 (pom.) del 06/07/2022 .....	115
1.3.2.1.14. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 307 (pom.) del 04/08/2022 .....	127

## **1. DDL S. 2465 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2465  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti

**Titolo breve:** *Benefici penitenziari e ergastolo ostativo*

---

Iter

**4 agosto 2022:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2465**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

**Pietro Grasso** ( [Misto, Liberi e Uguali-Ecosolidali](#) )

**Cofirmatari**

**Franco Mirabelli** ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 2 dicembre 2021)

**Anna Rossomando** ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 15 dicembre 2021)

**Loredana De Petris** ( [Misto, Liberi e Uguali-Ecosolidali](#) ) (aggiunge firma in data 15 dicembre 2021)

**Vasco Errani** ( [Misto, Liberi e Uguali-Ecosolidali](#) ) (aggiunge firma in data 15 dicembre 2021)

**Maurizio Buccarella** ( [Misto, Liberi e Uguali-Ecosolidali](#) ) (aggiunge firma in data 15 dicembre 2021)

**Sandro Ruotolo** ( [Misto, Liberi e Uguali-Ecosolidali](#) ) (aggiunge firma in data 15 dicembre 2021)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Presentato in data **1 dicembre 2021**; annunciato nella seduta n. 384 del 1 dicembre 2021.

Classificazione TESEO

ORDINAMENTO PENITENZIARIO , PENE DETENTIVE , DETENUTI

**Articoli**

REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE (Art.1), REATI DI TERRORISMO INTERNAZIONALE (Art.1), DESISTENZA E RAVVEDIMENTO ATTIVO (Art.1), MAFIA E CAMORRA (Art.1), SEQUESTRO DI PERSONA (Art.1), DROGHE E SOSTANZE ALLUCINOGENE (Art.1), ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (Art.1), LIBERTA' CONTROLLATA E VIGILATA (Art.1), PENE ALTERNATIVE (Art.1), GIUDICI DI SORVEGLIANZA (Art.1), DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA ( DNA ) (Art.1), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Art.1), RIEDUCAZIONE DEL CONDANNATO (Art.1), PECULATO (Art.1), CORRUZIONE E CONCUSSIONE (Art.1), CONTRAFFAZIONE DI PRODOTTI (Art.1), FALSITA' (Art.1), OMICIDIO (Art.1), LESIONI PERSONALI (Art.1), RIDUZIONE IN

SCHIAVITU' (Art.1), REATI SESSUALI (Art.1), RAPINA (Art.1), ESTORSIONE (Art.1), CONTRABBANDO (Art.1), PROCURATORI DELLA REPUBBLICA E SOSTITUTI (Art.1), CONCORSO CUMULO E CONTINUAZIONE PENALE (Art.1), TERMINI NEL PROCESSO PENALE (Art.2), LIBERAZIONE CONDIZIONALE (Art.3), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.4), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.4)

#### Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Franco Mirabelli \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 19 aprile 2022) .

Relatore alla Commissione Sen. [Pasquale Pepe \(L-SP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 19 aprile 2022) .

#### Assegnazione

Assegnato alla [2<sup>a</sup> Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente l'8 febbraio 2022.

Annuncio nella seduta n. 400 dell'8 febbraio 2022.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2465

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2465

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GRASSO**, **MIRABELLI**, **ROSSOMANDO**, **DE PETRIS**, **ERRANI**, **BUCCARELLA** e **RUOTOLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 2021

Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti

Onorevoli Senatori. - L'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è stato introdotto nell'ordinamento penitenziario dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Nella sua originaria versione si stabiliva per una « prima fascia » di delitti, rappresentati dai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, dall'articolo 416-*bis* del codice penale, dai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste da detto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni da questo previste, nonché da quelli previsti dagli articoli 630 del codice penale e 74 del del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che l'accesso ai benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione era ammissibile a condizione che fossero « stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva »; per una « seconda fascia » di delitti rappresentati dagli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, del codice penale e articoli da 73 a 80, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i predetti benefici potevano invece essere concessi solo se non fossero stati acquisiti « elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva ».

Negli ultimi trenta anni, dal 1991 al 2021, si sono succeduti ben quindici interventi normativi che, con l'intento di allargare l'ambito di applicazione, hanno inserito un complesso, eterogeneo e stratificato elenco di reati. La *ratio* originaria della norma era la creazione di un procedimento rafforzato di concessione di benefici ai detenuti di particolare pericolosità sociale, in particolar modo per quelli che siano stati membri di organizzazioni criminali di stampo mafioso. Oggi, oltre ai reati di mafia, l'elenco ricomprende, ad esempio, anche reati sessuali e reati contro la pubblica amministrazione. Questa naturale e profonda evoluzione dell'articolo è oggi oggetto di un serio dibattito. Con il presente disegno di legge si propone di riscriverlo per superare le criticità emerse in dottrina e in giurisprudenza, in particolar modo nelle recenti pronunce della Corte costituzionale (sentenza n. 253 del 2019 e ordinanza n. 97 del 2021) e della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU). La normativa vigente istituisce infatti una preconditione necessaria per poter accedere al regime dei benefici: la collaborazione con lo Stato. Il legislatore, all'indomani della strage di Capaci, ritenne opportuno indicare proprio nella manifesta volontà di collaborazione l'intenzione di recidere completamente i legami con l'organizzazione criminale e, di conseguenza, il venir meno dell'attualità di tali collegamenti. L'obbligo di collaborazione con lo Stato come preconditione per accedere ai benefici determina « di fatto » un automatismo censurato dalla Consulta perché in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha inoltre ribadito come, in materia di benefici penitenziari, la valutazione debba necessariamente essere individualizzata e realizzata « caso per caso » sottolineando che essa è particolarmente importante al cospetto di presunzioni di maggiore pericolosità legate al titolo del reato commesso: se così non fosse, infatti, l'opzione repressiva finirebbe per relegare nell'ombra il profilo rieducativo, in contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena.

Con la più recente decisione (ordinanza n. 97 del 2021) la Consulta è tornata a pronunciarsi sul tema estendendo i medesimi ragionamenti sull'incostituzionalità già effettuati nella sentenza n. 253 del 2019 sui permessi premio anche alla libertà condizionale.

Diventa quindi essenziale un intervento del legislatore per realizzare un nuovo bilanciamento tra diritti del detenuto, certezza della pena e tutela della collettività. Di fondamentale importanza risulta in particolare la necessità di ripristinare la *ratio* originaria dell'articolo 4-*bis*: la creazione di un procedimento rafforzato, ancorché costituzionalmente orientato, per la concessione dei benefici ai detenuti di particolare pericolosità sociale, in particolar modo per quelli che siano stati membri di organizzazioni criminali di stampo mafioso.

Nella sua ultima pronuncia (ordinanza n. 97 del 2021) la Corte ha ribadito un concetto fondamentale che ispira l'intero progetto di riforma: « la presunzione di pericolosità gravante sul condannato per il delitto di associazione mafiosa e/o per delitti di "contesto mafioso", che non abbia collaborato con la giustizia, deve poter essere superata anche in base a fattori diversi dalla collaborazione e indicativi del percorso di risocializzazione dell'interessato. Tuttavia, tale presunzione permane, giacché non è affatto irragionevole presumere che costui conservi i propri legami con l'organizzazione criminale di originaria appartenenza. Queste ragioni, è bene ribadirlo, sono di notevolissima importanza e non si sono affatto affievolite in progresso di tempo. È ben possibile che il vincolo associativo permanga inalterato anche in esito a lunghe carcerazioni, proprio per le caratteristiche del sodalizio criminale in questione, finché il soggetto non compia una scelta di radicale distacco, come quella che generalmente viene espressa dalla collaborazione con la giustizia ».

Con il presente disegno di legge si trasforma dunque la presunzione da assoluta in relativa affinché essa possa essere vinta da prova contraria e valutabile dalla magistratura di sorveglianza.

### **Articolo 1**

Con il comma 1 dell'articolo 1 si riscrive interamente l'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sostituendo quello attuale.

Il comma 1 del citato articolo 4-*bis* ristabilisce ordine nell'articolo medesimo, formulando un elenco in cui far rientrare i delitti di « prima fascia » per i quali si prevede un procedimento rafforzato ai fini della concessione dei benefici. Vengono separati, dall'elenco attuale, altri reati, per i quali, in ragione della loro diversa natura (monosoggettiva), viene disciplinata dal presente disegno di legge una procedura differente ma non meno rigorosa.

Al fine di pervenire alla precisazione degli elementi necessari a superare la presunzione di pericolosità, il giudice delle leggi ha richiamato anche l'evoluzione dell'articolo 4-*bis*, segnalando come prima dell'introduzione del requisito della collaborazione con la giustizia, l'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, già stabiliva per i reati « di prima fascia » (comprendenti i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione, associazione di tipo mafioso, i reati aggravati dal metodo mafioso e agevolanti l'associazione, il sequestro di persona a scopo di estorsione e l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) che l'accesso ai benefici fosse possibile solo previa acquisizione di « elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva e il pericolo di ripristino di tali collegamenti ».

Per restituire la *ratio* originaria all'articolo e restituire ordine in base al tipo di valutazioni da effettuare, si propone di creare un altro tipo di doppio binario, che per i reati associativi, per i reati commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico e soprattutto per quelli caratterizzati dall'uso del metodo mafioso prevede un più rigoroso procedimento di accertamento da parte del tribunale di sorveglianza dei presupposti per la concessione di eventuali benefici, con la scansione più rigida delle fasi della verifica sul venir meno dei legami con l'organizzazione criminale. Questo doppio binario trova giustificazione nelle specificità che



caratterizzano i reati associativi rispetto agli altri. Dietro un sodalizio criminale, infatti, si muovono logiche completamente differenti rispetto ad altre fattispecie. La verifica dell'attualità o meno di quel « *pactum scleris* » originario merita un'attenzione diversa, non solo nella fase repressiva da parte dello Stato, ma anche nella fase dell'esecuzione della pena.

Vengono infine considerate tutte le fattispecie previste come reati di seconda fascia qualora siano commesse da un'associazione per delinquere.

A supporto della creazione di questo doppio binario giova ricordare che anche nella pronuncia del 2021 la Corte ha ribadito come il « catalogo » della prima fascia di reati di cui all'articolo 4-*bis* comprenda ormai anche reati diversi, addirittura privi di riferimento al crimine organizzato, come i reati contro la pubblica amministrazione o quelli di natura sessuale (ordinanza n. 97 del 2021).

Nella formulazione del doppio binario si è inoltre tenuto conto di un passaggio fondamentale dettato dalla Corte: quello in cui spiega che il regime probatorio rafforzato deve, altresì, estendersi all'acquisizione di elementi che escludono non solo la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ma anche « il pericolo di un loro ripristino », tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambientali, al fine di evitare che l'interesse alla prevenzione della commissione di nuovi reati, tutelato dallo stesso articolo 4-*bis*, finisca per essere vanificato (sentenza n. 253 del 2019).

Nella più recente pronuncia la Corte ribadisce che anche nel caso della liberazione condizionale, « ed anzi in questo a maggior ragione, la presunzione di pericolosità sociale del condannato all'ergastolo che non collabora, per quanto non più assoluta, può risultare superabile non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione. *A fortiori*, per l'accesso alla liberazione condizionale di un ergastolano (non collaborante) per delitti collegati alla criminalità organizzata, e per la connessa valutazione del suo sicuro ravvedimento, sarà quindi necessaria l'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, tali da escludere, sia l'attualità di suoi collegamenti con la criminalità organizzata, sia il rischio del loro futuro ripristino » (ordinanza n. 97 del 2021).

Il comma 1 dell'articolo 4-*bis*, così come riscritto dal presente disegno di legge, prevede quindi che l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possano essere concessi, ai detenuti e internati per i delitti cosiddetti « di prima fascia », solo se sia fornita la prova dal condannato dell'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, del pericolo del ripristino di tali collegamenti e sia stato accertato l'effettivo ravvedimento dell'istante detenuto o internato.

Con la nuova formulazione, rientrano nella « prima fascia » i seguenti reati: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; associazione per delinquere finalizzata a commettere uno dei delitti di seconda fascia; articolo 416-*bis* del codice penale (associazioni di tipo mafioso anche straniere); articolo 416-*ter* del codice penale (scambio elettorale politico-mafioso); delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste; articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri); articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Il comma 2 del nuovo articolo 4-*bis* attribuisce al tribunale di sorveglianza la competenza a valutare la concessione dei benefici per i reati di « prima fascia ».

Attualmente la ripartizione della competenza per materia tra tribunale di sorveglianza e magistrato di sorveglianza è disciplinata dagli articoli 69 e 70 dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975). In sintesi, il magistrato di sorveglianza è competente sulla concessione dei permessi premio e sull'approvazione del provvedimento del direttore dell'istituto di assegnazione al lavoro esterno. Tutti gli altri benefici sono invece attribuiti al tribunale di sorveglianza.

Si ritiene opportuno che per i soli reati di criminalità organizzata, terroristica o eversiva, a differenza dei reati monosoggettivi, la competenza debba essere esclusivamente in capo al tribunale di sorveglianza. Come emerso anche nella relazione approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, tale spostamento di competenza (in particolare per i permessi premio e l'assegnazione al lavoro esterno) risponde all'esigenza « che si impone quando si verte in materia di reati gravi e associativi, di una più articolata ponderazione in quanto assicurata da un giudizio collegiale e rafforzata anche dalla presenza dei componenti esperti non togati e delle relative professionalità, nonché dalla partecipazione all'udienza della pubblica accusa ». (*Doc. XXIII*, n. 3 approvato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie nella seduta del 20 maggio 2020). Tale soluzione è immediatamente praticabile e non presuppone una modifica della pianta organica. La *ratio* di questo spostamento di competenza è duplice: da un lato non lasciare solo il magistrato che deve prendere decisioni così importanti riguardanti la messa in libertà di condannati per mafia o terrorismo; nella lotta al crimine organizzato infatti nessuna autorità deve sentirsi sola o isolata, neanche in fase di esecuzione della pena; dall'altro lato evitare le problematiche che possono scaturire dall'accentramento di competenze come per esempio pressioni sul singolo magistrato. Per evitare che vengano concessi benefici a detenuti che hanno collaborato in modo utilitaristico, il tribunale di sorveglianza dovrà effettuare una approfondita valutazione sulle specifiche ragioni della collaborazione. Saranno oggetto di valutazione anche le ragioni della eventuale mancata collaborazione, come ragionevole presunzione di specifica pericolosità, superabile dalla valutazione critica, da parte dei condannati, della loro precedente condotta e dalle loro iniziative di risarcimento a favore delle vittime.

In proposito si richiama un passaggio più volte affermato dalla Corte (sentenze n. 253 del 2019 e n. 306 del 1993) e richiamato anche nella recente pronuncia: « la collaborazione con la giustizia non necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento, così come il suo contrario non può assurgere a insuperabile indice legale di mancato ravvedimento: la condotta di collaborazione ben può essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi connette, e non anche segno di effettiva risocializzazione, così come, di converso, la scelta di non collaborare può esser determinata da ragioni che nulla hanno a che vedere con il mantenimento di legami con associazioni criminali. Da questo punto di vista, aggiunge la sentenza n. 253 del 2019 di questa Corte, la presunzione assoluta di pericolosità a carico del non collaborante mostra la propria irragionevolezza, perché si basa su una generalizzazione che i dati dell'esperienza possono smentire » (ordinanza n. 7 del 2021).

Si introducono in proposito degli elementi per valutare l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Ai fini della valutazione, il tribunale di sorveglianza dovrà infatti tenere conto del perdurare della operatività del sodalizio criminale, del profilo criminale del detenuto o internato e della sua posizione all'interno dell'associazione, della capacità di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni o coalizioni anche straniere, della sopravvenienza di nuove incriminazioni o infrazioni disciplinari, dell'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e dei rapporti intrattenuti, della permanenza dei familiari nel contesto socio-ambientale in cui è ancora operativa l'organizzazione, delle disponibilità economiche del detenuto o internato, dei familiari e delle persone collegate e dell'intervenuta adozione nei confronti del richiedente di provvedimenti patrimoniali.

Due sono le considerazioni che hanno ispirato questa stesura: da un lato, tali elementi, così come segnalato dalla Corte, non potranno consistere nella allegazione della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo né nella soltanto dichiarata dissociazione; dall'altro impedire *tout court* al condannato non collaborante l'accesso ai benefici penitenziari significherebbe, alla luce dei principi fissati dalla Corte, frustrare gli obiettivi di risocializzazione e vanificare la finalità rieducativa della pena.

Il comma 3 del nuovo articolo 4-*bis* prevede che l'istanza di concessione dei benefici non potrà essere generica, ma dovrà contenere una « specifica allegazione » degli elementi che comprovano le condizioni richieste; in assenza di tale specifica allegazione, il tribunale di sorveglianza potrà

dichiarare inammissibile l'istanza. Graverà dunque sul richiedente l'onere di allegare specificatamente sia gli elementi che escludono l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che il pericolo di un loro ripristino. L'esemplare comportamento del detenuto o internato, la mera partecipazione al percorso rieducativo, la dichiarata dissociazione nonché il mero decorso del tempo costituiscono elementi necessari, ma da soli non sufficienti per ritenere accertato il ravvedimento, né per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con la criminalità organizzata terroristica o eversiva nonché il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Non è inutile ricordare infatti che l'appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso « implica un'adesione stabile ad un sodalizio criminoso, di norma fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali, dotato di particolare forza intimidatrice e capace di protrarsi nel tempo » (sentenze n. 48 del 2015, n. 213 del 2013, n. 57 del 2013, n. 164 e n. 231 del 2011, ordinanza n. 136 del 2017).

La Corte in questo senso ha anche recentemente ribadito come « l'assolutezza della presunzione si basa su una generalizzazione, che può essere contraddetta, ad esempio alle determinate e rigorose condizioni già previste dalla stessa sentenza n. 253 del 2019, dalla formulazione di allegazioni contrarie che ne smentiscono il presupposto, e che, appunto, devono poter essere oggetto di specifica e individualizzante valutazione da parte della magistratura di sorveglianza, particolarmente nel caso in cui il detenuto abbia affrontato un lungo percorso carcerario, come accade per i condannati a pena perpetua » (ordinanza n. 97 del 2021).

Con il comma 4 del nuovo articolo 4-*bis* si disciplinano i pareri che il tribunale di sorveglianza dovrà acquisire al fine di poter raccogliere elementi utili per decidere: anzitutto una relazione del direttore dell'istituto penitenziario dove il condannato è detenuto. Importante è poi la previsione dell'acquisizione dei pareri della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica circa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, o il pericolo di un loro ripristino. I suddetti organi centrali, per poter rendere un parere attuale e dettagliato, acquisiranno informazioni utili per il tramite delle direzioni distrettuali (nel caso della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo) o per il tramite dei comitati provinciali (nel caso del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica), competenti territorialmente, sia in relazione al luogo di emissione della sentenza, sia in relazione al luogo di detenzione o internamento, sia in relazione al luogo di origine ed operatività del gruppo criminale di riferimento, nonché in relazione al luogo dove si darà attuazione al beneficio richiesto dall'istante. L'acquisizione di tali pareri completa la *ratio* prevista in tema di competenza: nessuna autorità deve sentirsi sola.

Con il comma 5 del nuovo articolo 4-*bis*, vista la complessità dei casi, si è ritenuto di prevedere un termine ampio per l'acquisizione di tali pareri, dal momento che essi dovranno essere preceduti da un'attività di raccolta di informazioni dettagliate. Si indica un termine di trenta giorni, prorogabile una sola volta. Trascorsi tali termini, il tribunale potrà decidere anche in assenza dei pareri e della relazione richiesti. Si disciplina poi il caso di una urgenza. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione infatti si prevede che il presidente del tribunale possa disporre l'applicazione provvisoria del beneficio, salvo poi acquisire i pareri sopracitati per confermare o revocare il beneficio. Si è ritenuto, infine, di mantenere la previsione attualmente contenuta nel comma 3-*bis* del vigente articolo 4-*bis*, prevedendo che la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica possano comunicare, anche di propria iniziativa, elementi utili circa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, o il pericolo di un loro ripristino.

Il comma 6 del nuovo articolo 4-*bis*, nel caso in cui si valuti di concedere il beneficio, fornisce ai giudici uno strumento utile per circoscrivere, se ritenuto necessario, l'esecuzione della misura rendendola più « sicura » per i consociati. Si potrà infatti disporre l'obbligo o il divieto di permanenza dell'interessato in uno o più comuni o in un determinato territorio; il divieto di svolgere determinate attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati o ripristinare rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva; si prevede altresì la possibilità di prescrivere che il condannato o l'internato si adoperi in iniziative di contrasto alla criminalità

organizzata.

Il comma 7 dell'articolo 4-*bis* che si intende sostituire prevede che alle udienze del tribunale di sorveglianza le funzioni di pubblico ministero possano essere svolte da un magistrato della direzione distrettuale antimafia.

Il comma 8 specifica che i benefici non possano essere concessi qualora i detenuti siano sottoposti al regime di detenzione di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, in ragione delle peculiari situazioni di emergenza regolate dal citato articolo, che sospendono l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. Come ribadito dalla Corte infatti « per i casi di dimostrati e persistenti legami del detenuto con il sodalizio criminale originario, l'ordinamento penitenziario appresta l'apposito regime del 41-*bis*, la cui applicazione ai singoli detenuti presuppone, appunto, l'attualità dei loro collegamenti con organizzazioni criminali (sentenze n. 186 del 2018 e n. 122 del 2017). In costanza di assoggettamento a tale regime, l'accesso ai benefici penitenziari non risulta possibile e di certo non è compatibile con una valutazione di "sicuro ravvedimento" ex articolo 176 del codice penale » (ordinanza n. 97 del 2021).

Il comma 9 affronta il tema dello scioglimento del cumulo giuridico delle pene sulla scorta delle osservazioni contenute nella relazione « sul regime di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario e le conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte Costituzionale » (Doc. XXIII, n. 3 approvato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie nella seduta del 20 maggio 2020). Considerato che nel nostro ordinamento vige il cosiddetto principio di unicità dell'esecuzione della pena e del rapporto esecutivo (quindi in presenza di una pluralità di titoli esecutivi l'ordinamento - articoli 76 e 80 del codice penale e 671 del codice di procedura penale - prevede la loro obbligatoria unificazione in un solo titolo inglobante le singole pene) e che non esiste un principio generale da cui scaturisca la possibilità della scindibilità del cumulo ogni volta che da esso possa derivare un qualsivoglia effetto favorevole per il condannato, con il comma in esame si prevede che l'autorità competente abbia la facoltà di procedere allo scioglimento del cumulo solo in relazione ai benefici che integrino il percorso rieducativo del condannato e che tendano al suo reinserimento sociale. È invece precluso il divieto di scioglimento del cumulo giuridico delle pene in relazione ai benefici svincolati dal percorso rieducativo ed in particolare rispetto a quelli aventi come finalità la riduzione della popolazione carceraria.

L'articolo 4-*ter* che si intende introdurre alla legge n. 354 del 1975 completa la costruzione del nuovo « doppio binario ».

Si tratta di una disciplina simile a quella prevista per i reati di « prima fascia », ma sorretta da presupposti diversi in ragione della diversità degli elementi da valutare per concedere i benefici: la pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale.

Subito dopo l'articolo 4-*bis* viene dunque introdotto un nuovo articolo; in esso sono contenuti i reati di « seconda fascia » ovvero tutte le fattispecie che pur non essendo reati di terrorismo, di mafia o reati associativi sono nel tempo confluiti nell'articolo 4-*bis* vigente dell'ordinamento penitenziario, svincolandone la *ratio* originaria e creando disparità tra i detenuti.

Con l'inserimento di tale articolo si propone di mettere un nuovo ordine nel sistema di concessione dei benefici a detenuti per reati particolarmente gravi. Nell'estendere tale « doppio binario » si è tenuto conto di quanto affermato dalla Corte costituzionale che, nell'esaminare l'architettura complessiva dell'articolo 4-*bis*, ha rilevato che una serie di riforme ne ha ampliato l'ambito di operatività, inserendo numerose altre fattispecie criminose nella lista dei reati « ostativi ». L'articolo 4-*bis* ha così progressivamente allargato i propri confini, finendo per contenere una disciplina speciale relativa, ormai, a un « complesso, eterogeneo e stratificato elenco di reati ». Nella formulazione vigente infatti, accanto ai reati tipicamente espressivi di forme di criminalità organizzata compaiono, tra gli altri, anche reati che non hanno necessariamente a che fare con tale criminalità, ovvero che hanno natura monosoggettiva.

Con la formulazione proposta dal comma 1 del nuovo articolo 4-*ter*, si definisce la « seconda fascia » di reati che comprende: articoli 314, primo comma (peculato escluso peculato d'uso), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai

doveri d'ufficio), 319-*bis* (circostanze aggravanti 319), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 319-*quater*, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore), 322 (istigazione alla corruzione), 322-*bis*, (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 473 (contraffazione marchi), 474 (commercio di prodotti falsi), 575 (omicidio), 583-*quinqüies* (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso), 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-*bis* (prostituzione minorile), 600-*ter* (pornografia minorile), 600-*quater*, secondo comma (detenzione di materiale pornografico), 600-*quater*.1 (pornografia virtuale), 600-*quinqüies* (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 600-*octies* (impiego di minori nell'acquattonaggio. Organizzazione dell'acquattonaggio), 601 (tratta di persone), 601-*bis* (traffico di organi prelevati da persona vivente), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 602-*ter* (circostanze aggravanti), 603 (plagio), 603-*bis* (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), 604 (fatto commesso all'estero), 609-*bis* (violenza sessuale), 609-*ter* (aggravanti violenza sessuale), 609-*quater* (atti sessuali con minorenni), 609-*quinqüies* (corruzione di minorenni), 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo), 609-*undecies* (adescamento di minorenni), 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione), 628, terzo comma (rapina aggravata) e 629, secondo comma (estorsione aggravata) del codice penale e articolo 291-*ter* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri), articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope - quantitativi ingenti), articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (organizzazione immigrazione clandestina e aggravanti).

Per questi reati ciò che andrà valutato ai fini della concessione dei benefici non sarà la sussistenza di collegamenti. Tali benefici possono essere concessi solo se sia stata fornita la prova dell'assenza dell'attuale pericolosità sociale del condannato e dei rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale.

Il comma 2 disciplina la competenza a decidere sull'istanza di concessione dei benefici dei reati di « seconda fascia » che sarà affidata al magistrato o al tribunale di sorveglianza secondo le normali regole di competenza stabilite dall'ordinamento penitenziario.

L'autorità competente dovrà anzitutto effettuare una adeguata e motivata valutazione sulle specifiche ragioni della collaborazione o della mancata collaborazione, che è ragionevole presunzione di specifica pericolosità, superabile però dalla valutazione critica da parte dei richiedenti della loro precedente condotta e dalle loro iniziative a favore delle vittime.

Anche per i reati di « seconda fascia » è parso utile introdurre nuovi elementi oggettivi dei quali l'autorità procedente potrà servirsi per valutare la pericolosità sociale del condannato e gli eventuali rischi connessi al ritorno in società: il contesto ambientale ove viene eseguita la misura; la sopravvenienza di nuove incriminazioni o infrazioni disciplinari; l'esito del trattamento penitenziario e l'essersi distinti per comportamenti particolarmente meritevoli.

Il comma 3 prevede che gravi sull'istante l'onere di allegare specificatamente gli elementi che escludono l'attualità della sua pericolosità sociale e il pericolo di reiterazione di reati o di fuga. Viene specificato, come per i reati di prima fascia e seguendo l'orientamento della Consulta emerso dalle sopraccitate sentenze, che l'esemplare comportamento all'interno del carcere, nonché il mero decorso del tempo costituiscono elementi necessari ma da soli non sufficienti per escludere l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale.

Il comma 4 disciplina i pareri che l'autorità competente dovrà acquisire prima della decisione. Le autorità coinvolte sono quelle più vicine al possesso delle informazioni utili ai fini della valutazione da

effettuare e quindi: una relazione del direttore dell'istituto penitenziario dove il condannato è detenuto o internato e i pareri, circa l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale, dei procuratori della Repubblica e dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, competenti territorialmente sia in relazione al luogo di detenzione sia al luogo dove è stata emessa la sentenza sia in relazione al luogo dove si darà attuazione al beneficio richiesto.

Il comma 5 disciplina i termini per l'acquisizione dei pareri in modo uniforme a quanto previsto per i reati di prima fascia: trenta giorni, prorogabili una sola volta. Trascorsi tali termini l'autorità competente decide anche in assenza dei pareri e della relazione richiesti. Le autorità in possesso di « informazioni privilegiate » e quindi i procuratori della Repubblica e i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica competenti avranno sempre la possibilità di comunicare, anche di propria iniziativa, elementi utili.

Il comma 6 mantiene la disposizione attualmente contenuta nella formulazione vigente dell'articolo 4-*bis* (commi 1-*quater* e 1-*quinquies*). Ai detenuti per i reati commessi con violenza sulle persone e in danno di persona minorenni possono essere concessi i benefici solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno, anche con la partecipazione degli esperti e previa valutazione da parte del magistrato di sorveglianza della positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica.

Con il comma 7, al pari dei reati di prima fascia, si dota il giudice di uno strumento utile per circoscrivere l'ambito di applicazione della misura: il giudice potrà disporre l'obbligo o il divieto di permanenza dell'interessato in uno o più comuni o in un determinato territorio; il divieto di svolgere determinate attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati.

Il comma 8 contiene la medesima disposizione di chiusura sullo scioglimento del cumulo prevista per i reati di prima fascia. Considerato che nel nostro ordinamento vige il cosiddetto principio di unicità dell'esecuzione della pena e del rapporto esecutivo (quindi in presenza di una pluralità di titoli esecutivi, l'ordinamento - articoli 76 e 80 del codice penale e 671 del codice di procedura penale - prevede la loro obbligatoria unificazione in un solo titolo inglobante le singole pene) e che non esiste un principio generale da cui scaturisca la possibilità della scindibilità del cumulo ogni volta che da esso possa derivare un qualsivoglia effetto favorevole per il condannato, con il comma in esame si prevede che l'autorità competente abbia la facoltà di procedere allo scioglimento del cumulo solo in relazione ai benefici che integrino il percorso rieducativo del condannato e che tendano al suo reinserimento sociale. È invece precluso il divieto di scioglimento del cumulo giuridico delle pene in relazione ai benefici svincolati dal percorso rieducativo e in particolare rispetto a quelli aventi come finalità la riduzione della popolazione carceraria.

## **Articolo 2**

Con l'articolo 2 del presente disegno di legge si interviene sul termine, attualmente previsto in sole ventiquattro ore, per il reclamo avverso il diniego o la concessione dei permessi premio. Tale termine appare esiguo e non rispondente sia all'esercizio effettivo del diritto di difesa del condannato sia alle esigenze di natura special-preventive in caso di reclamo da parte del pubblico ministero.

A tale proposito, la Cassazione, sezione prima penale, ha proprio di recente sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30-*bis*, comma 3, dell'ordinamento penitenziario, in relazione all'articolo 30-*ter*, comma 7, dell'ordinamento penitenziario medesimo « nella parte in cui prevede che il termine per proporre reclamo ... è pari a 24 ore » indicando come possibile termine diverso quello di quindici giorni previsto dall'articolo 35-*bis* per il reclamo giurisdizionale avverso gli atti dell'amministrazione penitenziaria asseritamente lesivi di diritti (ordinanza di rimessione emessa nell'udienza del 30 ottobre 2019). Ai fini di una maggiore coerenza complessiva del sistema, con il presente comma si prevede il termine di giorni quindici dalla comunicazione del provvedimento.

## **Articolo 3**

L'articolo 3 apporta le modifiche di coordinamento necessarie ad estendere la disciplina prevista dal presente disegno di legge anche alla concessione della libertà condizionale. A tal proposito va ribadito

che con la sua ultima pronuncia (ordinanza n. 97 del 2021) la Corte ha esteso i medesimi ragionamenti sull'incostituzionalità della norma già effettuati sui permessi premio anche alla libertà condizionale. Si prevede che l'eventuale concessione della libertà condizionale debba essere sempre accompagnata dalla libertà vigilata e dal divieto di frequentazione di soggetti condannati per reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale. Si innalza inoltre - dagli attuali 26 a 30 anni - il periodo di pena minima che un ergastolano condannato per uno dei delitti dell'articolo 4-*bis* deve scontare per accedere alla libertà condizionale. In questo modo, anche alla luce del nuovo doppio binario, si differenzia la situazione dei suddetti ergastolani da quelli che lo siano per reati diversi da quelli cosiddetti ostativi.

#### **Articolo 4**

L'articolo 4 contiene la delega al Governo per il coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia che saranno necessarie per via della nuova formulazione dell'articolo 4-*bis*.

#### **DISEGNO DI LEGGE**

##### **Art. 1.**

*(Modifica dell'articolo 4-bis e introduzione dell'articolo 4-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. L'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Art. 4-*bis*. - *(Divieto di concessione dei benefici e accertamento dell'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata dei condannati per taluni delitti)* - 1. L'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato a commettere uno dei delitti di cui all'articolo 4-*ter*, comma 1, della presente legge; delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste; delitti di cui all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; delitti di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. I benefici di cui al primo periodo sono concessi solo se sia fornita la prova dell'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, del pericolo del ripristino di tali collegamenti e sia stato accertato il loro effettivo ravvedimento ai sensi dell'articolo 176 del codice penale.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, il tribunale di sorveglianza, acquisiti i pareri di cui al comma 4, deve effettuare adeguata e motivata valutazione sulle specifiche ragioni della collaborazione ai sensi dell'articolo 58-*ter* della presente legge o ai sensi dell'articolo 323-*bis*, secondo comma, del codice penale, ovvero della mancata collaborazione come ragionevole presunzione di specifica pericolosità, superabile dalla valutazione critica da parte dei detenuti o internati della loro precedente condotta, unitamente alle loro iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa, anche di natura non economica, e al loro contributo alla realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime, ai loro familiari e all'intera collettività. Ai fini della valutazione sull'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, il tribunale di sorveglianza tiene altresì conto del perdurare dell'operatività del sodalizio criminale; del profilo criminale del detenuto o internato e della sua posizione all'interno dell'associazione; della capacità di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni o coalizioni anche straniere; della sopravvenienza di nuove incriminazioni o infrazioni disciplinari; dell'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e dei rapporti intrattenuti; della permanenza dei familiari nel contesto socio-ambientale in cui è ancora operativa l'organizzazione; delle disponibilità economiche del detenuto o internato, dei suoi familiari e delle persone a lui collegate, anche attraverso le verifiche fiscali, economiche e patrimoniali di cui all'articolo 79 del

codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dell'intervenuta adozione nei confronti del richiedente di provvedimenti patrimoniali di sequestro e confisca e del loro stato di concreta esecuzione.

3. Grava sul detenuto o internato richiedente i benefici di cui al comma 1 l'onere di allegare specificatamente sia gli elementi che escludono l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che il pericolo di un loro ripristino. L'esemplare comportamento del detenuto o internato, la mera partecipazione al percorso rieducativo, la dichiarata dissociazione nonché il mero decorso del tempo costituiscono elementi necessari, ma da soli non sufficienti per ritenere accertato il ravvedimento ai sensi dell'articolo 176 del codice penale, né per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con la criminalità organizzata terroristica o eversiva nonché il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

4. Ai fini della concessione dei benefici del comma 1, il tribunale di sorveglianza acquisisce una relazione del direttore dell'istituto penitenziario dove il condannato è detenuto o internato e i pareri circa gli elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo di un loro ripristino:

a) della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisite informazioni per il tramite delle direzioni distrettuali antimafia territorialmente competenti sia in relazione al luogo di emissione della sentenza, sia in relazione al luogo di detenzione o internamento, sia in relazione al luogo di origine e operatività del gruppo criminale di riferimento, nonché in relazione al luogo dove si attua il beneficio richiesto;

b) del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, acquisite informazioni per il tramite dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica territorialmente competenti sia in relazione al luogo di emissione della sentenza, sia in relazione al luogo di detenzione o internamento, sia in relazione al luogo di origine ed operatività del gruppo criminale di riferimento, nonché in relazione al luogo dove si attua il beneficio richiesto.

5. I pareri e la relazione devono pervenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del tribunale, prorogabili una sola volta nei casi di particolare complessità. Trascorsi tali termini, il tribunale di sorveglianza decide anche in assenza dei pareri e della relazione richiesti. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, il presidente del tribunale può disporre l'applicazione provvisoria del beneficio, salvo poi acquisire i pareri di cui al presente comma, per confermare o revocare il beneficio. La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica possono comunicare, anche di propria iniziativa, elementi utili circa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, o il pericolo di un loro ripristino.

6. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1, il giudice può disporre l'obbligo o il divieto di permanenza dell'interessato in uno o più comuni o in un determinato territorio e il divieto di svolgere determinate attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati o ripristinare rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nonché può prescrivere che il condannato o l'internato si adoperi in iniziative di contrasto alla criminalità organizzata.

7. Alle udienze del tribunale di sorveglianza le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte da un magistrato della direzione distrettuale antimafia. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-*nonies* e 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

8. I benefici di cui al comma 1 non possono essere concessi qualora i detenuti siano sottoposti al regime di detenzione di cui all'articolo 41-*bis* della presente legge.

9. L'autorità competente può procedere allo scioglimento del cumulo giuridico delle pene solo in relazione ai benefici di cui ai commi 1, che integrino il percorso rieducativo del condannato e che tendano al suo reinserimento sociale. È precluso il divieto di scioglimento del cumulo giuridico delle



pene in relazione ai benefici di cui ai commi 1 qualora essi siano svincolati dal percorso rieducativo del condannato e in particolare rispetto a quelli aventi come finalità la riduzione della popolazione carceraria ».

2. Al titolo I, capo I, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo l'articolo 4-*bis* è aggiunto il seguente:

« Art. 4-*ter*. - (*Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti*). - 1. L'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti: delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, 473, 474, 575, 583-*quinquies*, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 600-*octies*, 601, 601-*bis*, 602, 602-*ter*, 603, 603-*bis*, 604, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies*, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 del codice penale; delitti di cui all'articolo 291-*ter* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; delitti di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico; delitti previsti dall'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. I benefici di cui al primo periodo sono concessi solo se sia stata fornita la prova dell'assenza dell'attuale pericolosità sociale del condannato e dei rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, il tribunale di sorveglianza, acquisiti i pareri di cui al comma 4, deve effettuare adeguata e motivata valutazione sulle specifiche ragioni della collaborazione ai sensi dell'articolo 58-*ter* della presente legge o ai sensi dell'articolo 323-*bis*, secondo comma, del codice penale, ovvero della mancata collaborazione come ragionevole presunzione di specifica pericolosità, superabile dalla valutazione critica da parte dei detenuti o internati della loro precedente condotta unitamente alle loro iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa, anche di natura non economica, e al loro contributo alla realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime, ai loro familiari e all'intera collettività. Ai fini della valutazione dell'assenza dell'attuale pericolosità sociale del condannato e dei rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza tiene altresì conto del contesto ambientale ove viene eseguita la misura; della sopravvenienza di nuove incriminazioni o infrazioni disciplinari; dell'esito del trattamento penitenziario e dell'essersi distinti per comportamenti particolarmente meritevoli.

3. Grava sul detenuto o internato richiedente i benefici di cui al comma 1 l'onere di allegare specificatamente gli elementi che escludono l'attualità della sua pericolosità sociale e il pericolo di reiterazione di reati o di fuga. L'esemplare comportamento all'interno del carcere, nonché il mero decorso del tempo, costituiscono elementi necessari, ma da soli non sufficienti per escludere l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale.

4. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce una relazione del direttore dell'istituto penitenziario dove il condannato è detenuto o internato e i pareri, circa l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale, dai procuratori della Repubblica distrettuali antimafia e dai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, competenti per territorio, sia in relazione al luogo di detenzione, sia al luogo dove è stata emessa la sentenza, sia in relazione al luogo dove si attua il beneficio richiesto.

5. I pareri e la relazione di cui al comma 4 devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta dell'autorità competente, prorogabili di ulteriori trenta giorni in casi di particolare complessità. Trascorsi tali termini, l'autorità competente decide anche in assenza dei pareri e della relazione

richiesti. I procuratori della Repubblica e i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica competenti per territorio possono comunicare, anche di propria iniziativa, elementi utili circa l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale del detenuto o internato.

6. Salvo quanto previsto dai commi da 1 a 5, i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti e internati per i reati commessi con violenza sulle persone e in danno di persona minorenni, solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge e previa valutazione da parte del magistrato di sorveglianza della positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-*bis* della presente legge.

7. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1, il giudice può disporre l'obbligo o il divieto di permanenza dell'interessato in uno o più comuni o in un determinato territorio, nonché il divieto di svolgere determinate attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati.

8. L'autorità competente può procedere allo scioglimento del cumulo giuridico delle pene solo in relazione ai benefici di cui ai commi 1, che integrino il percorso rieducativo del condannato e che tendano al suo reinserimento sociale. È precluso il divieto di scioglimento del cumulo giuridico delle pene in relazione ai benefici di cui ai commi 1 qualora essi siano svincolati dal percorso rieducativo del condannato e in particolare rispetto a quelli aventi come finalità la riduzione della popolazione carceraria ».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 30-bis della legge  
26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 30-*bis*, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: « ventiquattro ore » sono sostituite dalle seguenti: « quindici giorni ».

Art. 3.

*(Disposizioni in materia di libertà  
condizionale)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « negli articoli 4-*bis*, comma 1, e 4-*ter*, comma 1, », le parole: « dallo stesso comma » sono sostituite dalle seguenti: « dai rispettivi articoli » e le parole: « dei commi 2 e 3 dell'articolo 4-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 4-*bis*, comma 2, e 4-*ter*, comma 2, »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Nel caso di concessione della liberazione condizionale ai sensi del comma 1 del presente articolo, la libertà vigilata di cui all'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale è sempre disposta per la durata dell'intero periodo previsto dall'articolo 177, secondo comma, del medesimo codice penale. Negli stessi casi, tra le prescrizioni di cui all'articolo 228, secondo comma, del codice penale è sempre previsto il divieto di frequentazione, anche occasionale, di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale ».

2. All'articolo 176, terzo comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o almeno trenta anni se trattasi di persona condannata per uno dei delitti indicati nell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 ».

Art. 4.

*(Delega al Governo per il coordinamento normativo con le altre norme vigenti)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle altre norme legislative vigenti nella stessa

materia con le disposizioni introdotte dalla legge medesima, tenuto conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2465  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti

**Titolo breve:** *Benefici penitenziari e ergastolo ostativo*

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 271 \(pom.\)](#)

8 febbraio 2022

[N. 282 \(pom.\)](#)

13 aprile 2022

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 283 \(pom.\)](#)

19 aprile 2022

[N. 284 \(ant.\)](#)

21 aprile 2022

[N. 285 \(ant.\)](#)

27 aprile 2022

[N. 286 \(pom.\)](#)

3 maggio 2022

[N. 287 \(ant.\)](#)

4 maggio 2022

[N. 288 \(pom.\)](#)

10 maggio 2022

[N. 289 \(pom.\)](#)

11 maggio 2022

[N. 297 \(pom.\)](#)

21 giugno 2022

[N. 300 \(pom.\)](#)

29 giugno 2022

[N. 301 \(pom.\)](#)

5 luglio 2022

[N. 302 \(pom.\)](#)

6 luglio 2022

[N. 307 \(pom.\)](#)

4 agosto 2022

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)**



# 1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 271 (pom.) dell'08/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022**  
**271ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

## **SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il senatore **BALBONI** (*FdI*) porta all'attenzione della Commissione una recente sentenza di condanna del tribunale penale di Tempio Pausania che ha condannato per omicidio colposo, ad una pena che giudica irrisoria, un soggetto che aveva provocato la morte di un sub nel corso di un incidente nautico; pertanto coglie l'occasione per sensibilizzare i membri della Commissione al fine di giungere ad una celere approvazione del testo di legge a sua firma, con l'auspicio che possa entrare in vigore già a partire dalla prossima stagione balneare.

Il senatore **CUCCA** (*IV-PSI*) chiede al Sottosegretario che si faccia latore di una richiesta di audizione della Ministra per quanto riguarda la questione della magistratura onoraria e la riforma del Consiglio superiore della magistratura.

Il senatore **CALIENDO** (*FIBP-UDC*), pur essendo consapevole del fatto che non si possa interferire sul procedimento legislativo incardinato presso la Camera dei deputati, auspica che la Ministra possa venire in Senato per un ampio dibattito sul tema testé sollevato.

Il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU-Eco*) ricorda di aver presentato un disegno di legge sul Consiglio superiore della magistratura che andrebbe posto in calendarizzazione comunque; a questo punto paventa il rischio che, avendo preso l'iniziativa per prima la Camera dei deputati, considerata la ristrettezza dei tempi il testo arrivi al Senato per una formale ratifica senza la possibilità di un vero dibattito politico sulla questione. La prassi instaurata dai precedenti Ministri della giustizia, quando si trattava di decidere questioni di importanza prioritaria, contemplava la necessaria convocazione politica dei rappresentanti dei gruppi parlamentari di entrambe le Camere: auspica quindi che l'attuale ministro della giustizia possa coinvolgere - nella discussione che riguarda la riforma del consiglio superiore della magistratura - anche i rappresentanti della Commissione giustizia del Senato.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) condivide la necessità di interloquire con la Ministra sulla magistratura onoraria in una sede formale di Commissione. Ritiene invece che sui temi della riforma che verrà presentata in Consiglio dei Ministri, in materia di Consiglio superiore della magistratura, sia fondamentale la concertazione politica all'interno della maggioranza.

Il sottosegretario SISTO farà presente queste richieste alla Ministra.

Il [PRESIDENTE](#) replica ricostruendo l'iter del dialogo che si era cercato di intraprendere con il presidente della Commissione giustizia della Camera, facendo presente che - su questo come su altri disegni di legge - si era tentato, purtroppo vanamente, di concordare una strategia comune. Alla luce delle nuove dinamiche testé affacciate dai Gruppi, investirà l'Ufficio di Presidenza integrato - per consentire il cui svolgimento la seduta sarà appositamente sospesa - delle questioni emerse, per calarne nella sede propria della programmazione dei lavori della Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19**

(Parere alla 1a Commissione. Esame e sospensione)

Il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI) - subentrato per decisione del Presidente al senatore Pepe - illustra il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, che dispone la proroga dello stato di emergenza e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, si compone di 19 articoli e un allegato. L'articolo 8, al comma 1, reca, con decorrenza dal 10 gennaio 2022, un ampliamento delle fattispecie di ambiti e attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione, con esclusione, dunque, di quelli generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido. Il comma 3 dell'articolo 8 proroga fino al 31 marzo 2022 la validità delle disposizioni che disciplinano l'obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 cosiddette "base" in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché nell'ambito della formazione superiore, recate dagli articoli 9-ter, comma 1, 9-ter.1, comma 1, e 9-ter.2, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021; si proroga al 31 marzo 2022 anche l'obbligo di certificazione (*green pass*) per l'utilizzo dei mezzi di trasporto. Inoltre, si opera una proroga al 31 marzo 2022 dell'applicazione delle norme transitorie che richiedono il possesso - e l'esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico sia in quello privato. È prevista inoltre la proroga delle norme transitorie in materia di certificati verdi per l'accesso agli uffici giudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, e dei componenti delle commissioni tributarie, operando, tra l'altro, sul comma 1 dell'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 52 del 2021 (convertito dalla legge n. 87 del 2021). Tale disposizione prevedeva, nella sua formulazione previgente, che, dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari ed i componenti delle commissioni tributarie non potessero accedere agli uffici giudiziari di svolgimento della loro attività lavorativa senza il *green pass*. Il decreto legge in conversione sostituisce il riferimento al 31 dicembre 2021 con quello al 31 marzo 2022, nuovo termine di cessazione dello stato di emergenza.

Ancora, il comma 3 configura come illecito disciplinare l'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari senza le certificazioni verdi. Tale illecito è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare. I commi 4 e 8 - come novellati dall'articolo 3 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 - prevedono che le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e quelle di cui ai commi 2 e 3 - in quanto compatibili - si applichino anche ai magistrati onorari, ai giudici popolari, ai

difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, mentre restano esclusi i testimoni e le parti del processo; l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso - ovvero alla mancata esibizione - della certificazione richiesta non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento (ai sensi del comma 8-bis, inserito dal citato articolo 3 del D.L. n. 1). Il comma 5 attribuisce ai responsabili della sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria la responsabilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, consentendo agli stessi di avvalersi di delegati. Per gli uffici giudiziari ordinari, tali funzioni sono svolte dal procuratore generale presso la Corte d'appello.

Ai sensi del comma 6 l'accesso agli uffici giudiziari in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e la violazione degli obblighi di controllo previsti dal comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies. Il comma 7 richiama espressamente l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-quinquies. Il comma 4 dell'articolo 8 reca una clausola di salvezza (nel rispetto dei termini temporali previsti) delle norme transitorie che pongono per alcune categorie di lavoratori l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19. Si ricorda che tra le categorie già interessate dal suddetto obbligo transitorio c'è il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Inoltre, si segnala il numero 3 dell'allegato A che - in combinato disposto con l'articolo 16 - proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2021 fino al 31 marzo 2022) l'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18/2020 (Legge 27 del 2020) relative al trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica. Abilitati a trattamento dei dati sono - tra gli altri - i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Per l'articolo 4 comma 9 di tale decreto-legge, il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Ancora nell'allegato si segnala, al n. 18, la proroga dell'articolo 28, comma 2, decreto legge n. 137 del 2020 (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà). L'articolo 16 del decreto-legge in esame, nel rinviare a questa norma dell'allegato, proroga sino al 31 marzo 2022 - in luogo del termine del 31 dicembre 2021 finora previsto - la disciplina che consente di concedere al condannato ammesso al regime di semilibertà licenze di durata superiore nel complesso ai 45 giorni l'anno (previsti dall'articolo 52 O.P.), salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. Ancora nell'allegato si segnala, al n. 19, la proroga dell'articolo 29, comma 1, D.L. 137/2020 (Durata straordinaria dei permessi premio); l'articolo 16 del decreto-legge in esame, rinviando a questo allegato, proroga sino al 31 marzo 2022 - in luogo del termine del 31 dicembre 2021 finora previsto - la disciplina che consente di concedere ai condannati permessi premio, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla disciplina vigente (articolo 30-ter O.P.). La previsione resta inapplicabile ai soggetti condannati per una serie di gravi delitti. Ancora nell'allegato si segnala, al n. 20, la proroga dell'articolo 30, comma 1, D.L. 137/2020 (Detenzione domiciliare). L'articolo 16 del decreto-legge in esame proroga, con questo rinvio all'allegato, sino al 31 marzo 2022 - in luogo del termine del 31 dicembre 2021 finora previsto - la disciplina che consente di eseguire la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, presso il domicilio, in deroga alla legge n. 199 del 2010, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici.

All'Atto Senato n. 2488, con la tecnica della "rifusione", il Governo ha proposto un emendamento volto a raccogliere, tra l'altro, i contenuti dell'Atto Senato n. 2489, pendente dinanzi alla stessa

Commissione. Tale emendamento 2.1000, al quale in competenza sono riferiti i subemendamenti nn. 132, 133, 134 e 150, nell'introdurre un articolo 5-*sexies* (Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 negli uffici giudiziari) costituisce coordinamento con le parti precedenti ed assorbe, per la parte di competenza, l'articolo 8, c. 3 e c. 4, del citato decreto-legge n. 221. In particolare, all'articolo 9-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022" e le parole "la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. *green pass* base"; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, come modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1."

Tale emendamento 2.1000, poi, nell'introdurre un articolo 18-*bis*, costituisce la trasposizione dell'articolo 4 del dl 229, al netto delle norme sanzionatorie che l'emendamento ha trasposto direttamente nelle singole norme di riferimento (articolo 9-*bis*.1 comma 3, articolo 5-*bis*, articolo 7 comma 1-*quinquies*). In particolare, si prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro in caso di violazione delle disposizioni contenute nel decreto legge in esame, con riguardo al possesso di un certificato verde COVID-19 c.d. rafforzato (generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione) per l'accesso e l'utilizzo di determinati servizi, attività e mezzi di trasporto e con riguardo all'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 cui sono sottoposti i soggetti ai quali non si applica la quarantena precauzionale in caso di contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. La disposizione chiarisce, inoltre, che la medesima sanzione amministrativa si applica alle violazioni degli obblighi posti dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, in corso di conversione (secondo periodo). L'articolo 4 prevede infine: l'obbligo per i titolari o i gestori di determinati servizi e attività, di verificare che l'accesso a questi ultimi avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge e contiene disposizioni relative all'attività di verifica; l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, a partire dalla terza violazione, della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni, alle violazioni delle disposizioni relative all'accesso a determinati servizi e alle attività.

Su richiesta del senatore [BALBONI](#) (*FdI*), l'esame è sospeso per consentire un approfondimento sui contenuti della relazione testé svolta.

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

(Parere alla 13a Commissione. Esame. Parere non ostativo sul testo e sui relativi emendamenti)

La relatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo il cui testo, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo. Al fine del riordino e della disciplina delle costruzioni, per l'articolo 13, comma 2, lettera e), il Governo è delegato a emanare contenente disposizioni anche modificative della disciplina vigente,

attenendosi tra l'altro al seguente criterio direttivo "e) proporzionalità e ragionevolezza degli interventi sanzionatori". Di tale previsione l'emendamento 13.12 ([Moronese](#), [La Mura](#)) e l'emendamento 13.13 ([De Petris](#), [Buccarella](#)) propongono la seguente rielaborazione: "e) obbligatorietà degli interventi di demolizione delle opere abusive come prima e più efficace azione di contrasto all'abusivismo edilizio, con la proporzionalità degli interventi sanzionatori in rapporto alla violazione della disciplina urbanistica ed edilizia".

Si rammenta che, in competenza della Commissione giustizia, opera anche l'articolo 9, secondo cui i proventi delle sanzioni previste dal testo unico sull'edilizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001), tra l'altro, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico-testimoniale e a interventi di riuso. Di tale articolo l'emendamento 9.1 (Nastri la Pietra) propone la soppressione.

Pertanto, propone un parere non ostativo sul testo e sui relativi emendamenti.

Il GOVERNO concorda con la Relatrice.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere testé avanzata è approvata, con l'astensione dei senatori Balboni e Dal Mas.

### **(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici**

(Parere alla 8a Commissione. Esame e sospensione)

Il relatore [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge, pendente in 8a Commissione su iniziativa del Governo, è volto a delegare la nuova disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

Tra i criteri direttivi della delega al Governo vi sono, in competenza della Commissione giustizia, da un lato quelli di tipo giurisdizionale, dall'altro quelli di tipo sanzionatorio. Per i primi, la lettera u) del comma 2 richiede che l'esercizio della delega sia volto ad "estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto". Si tratta di una previsione abbastanza in linea con la delega che il Parlamento ha appena conferito al processo sul processo civile con la legge 26 novembre 2021, n. 206, per cui si propone l'espressione di un parere non ostativo.

In tema, analogo esito potrebbero avere il parere sugli emendamenti proposti, salvo un'osservazione da esprimere in particolare sull'emendamento 1.315 (Ruspanini, Totaro): esso vorrebbe aggiungere al criterio direttivo la previsione di meccanismi deflattivi del contenzioso anche in fase di esecuzione del contratto che consentano di evitarne la caducazione, anche rendendo improponibile, per alcune categorie di contratti, l'azione risarcitoria in forma specifica. L'emendamento suscita perplessità nella parte in cui suggerisce di rendere improponibile l'azione risarcitoria in forma specifica per alcune categorie di contratti. Infatti si confonde la fase dell'esecuzione del contratto alla quale è dedicata la lettera u) del comma 2, con la caducazione degli effetti del medesimo attraverso l'improponibilità per alcune categorie di contratti dell'azione risarcitoria in forma specifica. Perché si possa produrre questo effetto sarebbe necessario intervenire modificando il codice del processo amministrativo (CPA) in particolare intervenendo sulle ipotesi previste dall'articolo 125. Infatti la caducazione del contratto non è un effetto del contratto medesimo ma è mera conseguenza a valle dei vizi dell'aggiudicazione a

monte. Pertanto non è nemmeno corretto parlare di improponibilità dell'azione risarcitoria in forma specifica per alcune categorie di contratti ma semmai bisognerebbe riferirsi ad alcune categorie di gare (a monte). In buona sostanza si suggerisce di introdurre apposite modifiche creando categorie di contratti cd. ricorso-resistenti oltre a quelle previste dall'articolo 125 comma 3. Con l'articolo 125, comma 3, CPA il Legislatore ha inteso dettare una disposizione speciale per le infrastrutture strategiche che esclude in radice la declaratoria giurisdizionale d'inefficacia, circoscrivendo la tutela erogabile al solo risarcimento del danno. La forza dell'articolo 125 c.p.a. sta nel trasformare una tutela specifica, come l'annullamento dell'affidamento e la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto, in una tutela per equivalente monetaria consentendo comunque la prosecuzione dell'esecuzione in assenza di determinati vizi. Ovviamente, essendo una deroga espressa alle ordinarie forme di tutela, essa nasce come disposizione eccezionale la cui eccessiva estensione ad ulteriori categorie oltre quelle attualmente previste, si porrebbe in contrasto con la preferenza che la direttiva n. 66/2007 accorda alla tutela in forma specifica rispetto a quella per equivalente monetario. Gli emendamenti 1.316 (Margiotta), 1.317 (Berutti), 1.318 (Vono) e 1.319 (Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni) sono volti a prevedere, tra l'altro, per i lavori di qualunque importo, prima dell'avvio dell'esecuzione, la costituzione obbligatoria di un collegio consultivo tecnico, con funzioni di assistenza e di risoluzione di ogni controversia suscettibile di insorgere in corso di esecuzione del contratto, ivi comprese quelle che possono generare riserve, con previsione, in caso di inerzia nell'attivazione, di adeguati poteri sostitutivi; la stessa previsione è contenuta nell'emendamento 1.320 (Lupo, Di Girolamo, Fede, Santillo), ma solo per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, cosa cui tende, sul testo-base, anche l'emendamento 1.314 (Di Girolamo, Fede, Lupo, Santillo). Quanto all'emendamento 1.313 (La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi), si contempla l'esercizio della funzione di precontenzioso svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Infine l'emendamento 1.321 (Campari, Corti, Rufa, Sudano) prevede una revisione e razionalizzazione dell'istituto del Collegio consultivo tecnico, mantenendone l'operatività limitata. Per la seconda tipologia di norme (le sanzioni), l'emendamento 1.1 (La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi) prevede che i decreti delegati contengano anche la modifica del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ovvero la creazione di un testo unico dei contratti pubblici, e che l'Autorità Nazionale Anticorruzione eserciti le funzioni di vigilanza, regolatorie e sanzionatorie allo scopo di perseguire le finalità di cui al considerando (126) della direttiva 24/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. Considerando più in generale i criteri direttivi del comma 2 lettera r) - divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i principi europei in materia di affidamento in house, e razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermi restando gli obblighi dei concessionari sulla corretta e puntuale esecuzione dei contratti, prevedendo sanzioni proporzionate all'entità dell'inadempimento, ivi compresa la decadenza in caso di inadempimento grave - lettera s) - razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari, anche al fine di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione di servizi e, in particolare, dei servizi di interesse economico generale - e lettera t) - razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario, anche al fine di estenderne l'ambito di applicazione - impattano in competenza anche gli emendamenti 1.304 (La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi), 1.116 (La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, costituita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con previsione di un termine perentorio, e delle relative sanzioni in caso di mancato adempimento, entro cui le stazioni appaltanti e gli enti certificatori devono garantire l'interoperabilità), 1.0.1 (Rossomando, D'Arienzo per i casi in cui la stazione appaltante accerti la falsità delle dichiarazioni rese). Anche su queste proposte nulla da osservare.

L'esame è quindi sospeso.

**(1781) BRIZIARELLI ed altri. - Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati**  
(Parere alla 13a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI) illustra il provvedimento in titolo che propone un importante ampliamento dell'ambito di competenza della Commissione ecomafie, nell'ambito del processo evolutivo della stessa Commissione che nel corso degli anni ha visto l'aggiunta di elementi prioritari al proprio campo di applicazione, alla luce di nuove evidenze e conoscenze. Nello specifico, sulla base della maggiore consapevolezza sulla tematica e alla luce degli esiti delle più recenti indagini, si ritiene necessario considerare i reati del settore agricolo e agroalimentari come rilevanti e soprattutto in analogia all'area di riferimento degli eco-reati.

Il disegno di legge in titolo concerne infatti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. Con la legge del 7 agosto 2018, n. 100, è stata istituita la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura. Alle sue funzioni si aggiungerebbe, col testo in esame, quella di indagare sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, anche ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo, avanzata dal Relatore, è approvata all'unanimità.

**(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza**  
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

La relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) illustra il provvedimento in titolo che reca la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 20 luglio scorso. Il provvedimento, che si compone di 17 articoli, reca la prima riforma legislativa organica degli ITS, a tutt'oggi disciplinati da una fonte di rango secondario (il DPCM del 25 gennaio 2008). L'intervento normativo proposto interviene sul segmento formativo terziario *post diploma*, di durata biennale (o triennale, secondo quanto disposto dal presente disegno di legge), che punta sulla specializzazione tecnica da assicurare in sinergia, fra l'altro, con il mondo imprenditoriale e il sistema universitario.

Si segnala, in competenza, l'articolo 2 che, nel quadro del complessivo Sistema di istruzione tecnologica superiore, dichiara che gli ITS *Academy* hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo, gli ITS *Academy* hanno il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene

alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese. Costituisce priorità strategica degli ITS *Academy* la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

Nessuno degli emendamenti impatta su questa previsione, per cui si propone di esprimere parere non ostativo sul testo e nulla da osservare sugli emendamenti trasmessi.

Concorda il sottosegretario SISTO.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, testé avanzata dalla Relatrice, è approvata con l'astensione del senatore Balboni.

*IN SEDE REFERENTE*

**(76) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali*, e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

**(81) Loredana DE PETRIS.** - *Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora*

**(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri.** - *Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali*

**(845) URSO ed altri.** - *Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto*

**(1030) Rosellina SBRANA.** - *Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali*

**(1078) PERILLI ed altri.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali*

**(1344) Julia UNTERBERGER ed altri.** - *Disposizioni in materia di tutela degli animali*

**(1356) BRUZZONE ed altri.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione*

- e delle petizioni nn. 406, 464, 622 e 913 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il **PRESIDENTE** avverte che il parere della 5a Commissione ancora non è pervenuto e, pertanto, il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 ottobre scorso, è rinviato.

**(1876) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA** - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute*

(Esame e rinvio)

La relatrice **CIRINNA'** (PD) si rimette alla relazione sul provvedimento in titolo, di iniziativa del Consiglio regionale della Toscana, già svolta in sede redigente.

Il senatore **Emanuele PELLEGRINI** (L-SP-PSd'Az) richiede una fase istruttoria con audizioni da svolgere in Ufficio di Presidenza integrato.

Il **PRESIDENTE** comunica che i Gruppi potranno comunicare i nomi dei soggetti da audire entro lunedì 14 febbraio prossimo, alle ore 12.



Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2356) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti**  
(Esame e rinvio)

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo di iniziativa del senatore Caliendo e altri, che differisce al 14 settembre 2024 la data di efficacia delle modifiche alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché di soppressione delle relative sedi distaccate, previste dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012.

Più nel dettaglio l'articolo unico della proposta in esame, al comma 1, novellando l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 - differisce al 14 settembre 2024 l'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria, prevista dagli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo, in relazione alle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate. La disposizione inserisce nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 155 anche un ulteriore comma 3-*bis*, il quale prevede che le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024. Il comma 2 dell'articolo unico reca la copertura finanziaria dell'intervento.

La riforma della geografia giudiziaria introdotta dal D. Lgs. n. 155 del 2012 ha previsto, nella corte d'appello di L'Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo.

Dovranno quindi essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale de L'Aquila, i tribunali di Avezzano e di Sulmona; analogamente, dovranno essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale di Chieti, i tribunali di Lanciano e di Vasto. Anche in Abruzzo, come già accaduto nel resto del Paese, la riforma della geografia giudiziaria ha previsto la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale. Per quanto riguarda i circondari di L'Aquila e Chieti, gli unici per i quali la soppressione non è stata ancora operata, dovranno venire meno le sezioni distaccate di Ortona e di Atessa.

Già in sede di entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria (13 settembre 2012), l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2012 aveva previsto - in considerazione delle condizioni di inagibilità in cui versavano gli edifici che ospitano i tribunali de L'Aquila e Chieti gravemente danneggiati dal terremoto del 2009 - che per tali tribunali la riforma della geografia giudiziaria acquistasse efficacia a partire dal 13 settembre 2015. Successivamente è intervenuto l'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 150 del 2013 che, per il distretto di corte d'appello de L'Aquila, ha posticipato l'efficacia della riforma al 13 settembre 2018. Tale termine è stato ulteriormente differito al 13 settembre 2020 dal decreto legge n. 8 del 2017; le motivazioni di tale ultima proroga, hanno fatto riferimento non più al terremoto del 2009 bensì alle «esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017». Ancora, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, co. 1139, lett. d) ha prorogato il termine al 14 settembre 2021. Tale termine è stato da ultimo differito dal decreto legge n. 162 del 2019 (conv. legge n. 8 del 2020) al 14 settembre 2022.

Si ricorda, infine, che una ulteriore proroga proprio al 2024 era prevista dall'emendamento 17.0.1 (Castaldi, Di Girolamo, Di Nicola, Balboni, Pagano, Bagnai, Cucca, De Petris, Quagliariello, D'Alfonso, Nencini), approvato in Senato dalle Commissioni riunite 1a e 2a nel corso dell'esame del decreto legge n. 80 del 2021 e successivamente dichiarato improponibile in Assemblea.

Interviene in discussione generale il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), ricordando che era già pervenuta una valutazione positiva del Ministero sull'esigenza di continuità della giustizia di prossimità abruzzese, sottesa all'emergenza discendente dal terremoto dell'Aquila; considerato che il disegno di legge è stato presentato all'unanimità dai rappresentanti tutti i gruppi parlamentari ne chiede

il passaggio in sede deliberante.

Dopo un intervento della senatrice [GAUDIANO](#) (M5S), il rappresentante del GOVERNO chiede tempo per potersi esprimere su tale richiesta udita la Ministra.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che, ai fini dell'economia dei lavori, non sia strettamente necessario il passaggio in sede deliberante; propone piuttosto di fissare il termine per presentazione degli emendamenti a domani alle ore 15, in attesa che nel frattempo il Governo sciolga la propria riserva sul passaggio in sede deliberante.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(1402\) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche](#)**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 novembre.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo base.

Si procede all'esame dell'emendamento 1.1, che il proponente senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) dà per illustrato: l'emendamento riceve il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 (che il senatore Pellegrini dichiara di mantenere), messo ai voti è respinto dalla Commissione.

L'emendamento 1.2, fatto proprio dal senatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az), con parere contrario del RELATORE e del GOVERNO viene ritirato dal medesimo senatore.

L'emendamento 1.0.1, fatto proprio dalla senatrice [GAUDIANO](#) (M5S), è oggetto di una proposta di riformulazione del GOVERNO. Su invito del RELATORE, che vi subordina il parere favorevole, la senatrice accetta e presenta l'emendamento 1.0.1 testo 2 (pubblicato in allegato) che, messo ai voti, è approvato a maggioranza dalla Commissione.

La Commissione conferisce infine all'unanimità mandato al senatore Cucca a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo base così come risultante dall'emendamento accolto, con autorizzazione a svolgere la relazione orale ed alle modifiche di coordinamento e di correzione formale, ove necessarie.

*La seduta sospesa alle 15,55, riprende alle ore 17,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2488\) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19](#)**

(Parere alla 1a Commissione. Ripresa dell'esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo, parere favorevole sull'emendamento 2.1000 e non ostativo sui restanti emendamenti)

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) preannuncia voto contrario: le misure contenute nel testo sono contraddittorie ed aggiungono confusione al metodo, assai approssimativo, con cui il Governo gestisce l'emergenza pandemica, senza alcun rispetto per l'esigenza di fornire ai cittadini direttive chiare e comprensibili.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) , in considerazione dell'esigenza di tutela della riservatezza dei dati personali, propone un parere favorevole con osservazioni sul testo e favorevole sull'emendamento 2.1000, nulla avendo da osservare sugli altri emendamenti.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, testé avanzata dal Relatore e pubblicata in allegato, è approvata a maggioranza dalla Commissione.

### **(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici**

(Parere alla 8a Commissione. Ripresa dell'esame. Parere favorevole sul testo, parere non ostativo con osservazione sull'emendamento 1.315 e non ostativo sui restanti emendamenti)

Il relatore [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone un parere favorevole sul testo, parere non ostativo con osservazione sull'emendamento 1.315 e non ostativo sui restanti emendamenti.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, testé avanzata dal Relatore e pubblicata in allegato, è approvata a maggioranza dalla Commissione, con l'astensione del senatore Balboni.

### **SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI**

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 9 febbraio, alle ore 10, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2488 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

Esprime parere favorevole sul testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge e sull'emendamento 2.1000, osservando altresì che:

il numero 3 dell'allegato A - in combinato disposto con l'articolo 16 - proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2021) fino al 31 marzo 2022 l'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) relative al trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica. Tra i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, per l'articolo 4 comma 9 di tale decreto-legge, vi è il personale di cui si avvale il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno per assicurare l'esecuzione delle misure: Forze di polizia, personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Tale previsione va contemperata con quella che assicura l'interoperabilità dei sistemi informatici, affinché la banca dati nella quale sono segnalati coloro che violano tale tipo di prescrizioni non converga indiscriminatamente nella generale banca dati di ricerca a scopi di prevenzione e repressione dei reati, pena un'eccessiva ingerenza nella riservatezza dei cittadini, non assistita dalla necessaria riserva di giurisdizione per le misure invasive dei diritti civili.

Sugli emendamenti nulla da osservare.

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2330 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole su testo e non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione della seguente osservazione:

l'emendamento 1.315 (Ruspanini, Totaro) suscita perplessità nella parte in cui suggerisce di rendere improponibile l'azione risarcitoria in forma specifica per alcune categorie di contratti. Infatti si confonde la fase dell'esecuzione del contratto alla quale è dedicata la lettera u) del comma 2, con la caducazione degli effetti del medesimo attraverso l'improponibilità per alcune categorie di contratti dell'azione risarcitoria in forma specifica. Perché si possa produrre questo effetto sarebbe necessario intervenire modificando il codice del processo amministrativo in particolare intervenendo sulle ipotesi previste dall'articolo 125. Infatti la caducazione del contratto non è un effetto del contratto medesimo ma è mera conseguenza a valle dei vizi dell'aggiudicazione a monte. Pertanto non è nemmeno corretto parlare di improponibilità dell'azione risarcitoria in forma specifica per alcune categorie di contratti ma semmai bisognerebbe riferirsi ad alcune categorie di gare (a monte).

In buona sostanza si suggerisce di introdurre apposite modifiche creando categorie di contratti cd. ricorso-resistenti oltre a quelle previste dall'art. 125 comma 3. Con l'art. 125, comma 3, CPA il Legislatore ha inteso dettare una disposizione speciale per le infrastrutture strategiche che esclude in radice la declaratoria giurisdizionale d'inefficacia, circoscrivendo la tutela erogabile al solo risarcimento del danno.

La forza dell'art. 125 c.p.a. sta nel trasformare una tutela specifica, come l'annullamento dell'affidamento e la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto, in una tutela per equivalente monetaria consentendo comunque la prosecuzione dell'esecuzione in assenza di determinati vizi. Ovviamente, essendo una deroga espressa alle ordinarie forme di tutela, essa nasce come disposizione eccezionale la cui eccessiva estensione ad ulteriori categorie oltre quelle attualmente previste, si porrebbe in contrasto con la preferenza che la direttiva n. 66/2007 accorda alla tutela in forma specifica rispetto a quella per equivalente monetario.



## 1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 282 (pom.) del 13/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCOLEDÌ 13 APRILE 2022  
282ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

IN SEDE CONSULTIVA

**[\(Doc. LVII, n. 5\)](#) Documento di economia e finanza 2022 e annessa relazione predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e relativo annesso**  
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore [MIRABELLI](#) (PD), illustra il provvedimento in titolo che, per la materia di competenza, si segnala anzitutto per i dati contabili in esso contenuti. Complessivamente, la spesa per beni e servizi potenzialmente affrontabile con gli Strumenti di razionalizzazione del Programma prevista dai Centri di Responsabilità dei Ministeri per il 2021 si attesta sui 5,1 miliardi di euro, in aumento rispetto al dato dell'anno precedente (circa 5 miliardi di euro). Nell'anno è stata svolta l'attività di elaborazione dei dati di previsione di spesa dei Ministeri raccolti, finalizzata all'individuazione di nuove categorie merceologiche da affrontare con iniziative del Programma e alla quantificazione dei reali fabbisogni in termini di beni e servizi per il corretto dimensionamento delle iniziative. I Ministeri a più alta spesa affrontabile con gli Strumenti di razionalizzazione del Programma prevista si confermano il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa e il Ministero della Giustizia, che da soli dichiarano un fabbisogno pari al 75 per cento del totale della spesa per beni e servizi dei Ministeri.

Nelle tabelle di dettaglio di analisi economica dei pagamenti effettuati del triennio 2019 - 2021, il settore Giustizia registra, nel triennio scorso, in redditi da lavoro dipendente una spesa di 5.590 milioni nel 2019, di 5.522 nel 2020 e di 5.781 nel 2021 (tabella V.6-10). La spesa per consumi intermedi passa poi da 1.949 milioni nel 2019 a 1.849 milioni nel 2020 a 1.876 milioni nel 2021 (tabella V.6-11); la spesa per IRAP è di 355 milioni nel 2019, di 352 milioni nel 2020 e di 362 milioni nel 2021.

Ancor più interessante è la tavola II.4 sugli effetti sul PIL reale delle riforme in istruzione e ricerca, mercato del lavoro, pubblica amministrazione, giustizia, concorrenza e appalti (scostamenti percentuali rispetto allo scenario base): le Riforme della Giustizia comporteranno un incremento di 0,4 punti percentuali del PIL nel 2026, di 0,6 nel 2030 e di 0,7 nel lungo periodo. In linea con l'evidenza raccolta da diversi studi empirici, l'ipotesi di fondo è che la maggiore efficienza del sistema giudiziario possa rendere i mercati maggiormente contendibili, ridurre l'incertezza sui futuri rendimenti del

capitale, migliorare le condizioni di finanziamento per famiglie e imprese e stimolare maggiori investimenti, interni e dall'estero. Sulla base di un recente studio della Banca d'Italia, basato su micro-dati italiani a livello di impresa e circoscrizione giudiziaria, gli effetti di una riforma della giustizia possono essere sinteticamente colti dalla relazione che intercorre tra la durata dei processi civili e la produttività del sistema economico. In particolare, lo studio mostra come una riduzione nella durata dei processi pari all'1 per cento sia associata ad un miglioramento della produttività totale dei fattori (TFP) pari allo 0,03 per cento. Alla luce della tempistica delineata nel PNRR, per questa simulazione si ipotizza che gli obiettivi di riduzione della durata dei processi civili e penali vengano raggiunti gradualmente in cinque anni a partire dal 2022. In via prudenziale, e tenendo conto di possibili effetti non lineari dovuti alla riduzione nella durata dei procedimenti già registrata prima del PNRR, si assume un aumento della produttività dimezzato rispetto quanto individuato nello studio citato in precedenza. Si rammenta che tale risultato è basato su ipotesi conservative, e che l'impatto sul PIL potrebbe arrivare a 1,4 p.p. nel lungo periodo utilizzando un'ipotesi più ottimistica.

Nella sez. III del programma nazionale di riforma si segnala l'obiettivo 16 - *Promuovere società pacifiche e inclusive; accesso alla giustizia per tutti*. L'obiettivo 16 intende promuovere società pacifiche e inclusive basate sull'accesso universale alla giustizia e sulla creazione di istituzioni trasparenti, efficaci e responsabili. Se da un lato l'Italia ha compiuto progressi significativi per garantire la sicurezza personale, dall'altro è chiamata a migliorare il funzionamento del sistema giudiziario e ad accrescere la fiducia nelle istituzioni. Per il 2020, l'Istat attesta una riduzione in termini assoluti del numero dei detenuti in attesa di giudizio - nonostante l'aumento della loro incidenza sul totale dei detenuti - e una lieve diminuzione della lunghezza dei procedimenti civili nei tribunali ordinari (da 421 a 419 giorni), decisamente meno marcata rispetto alla riduzione registrata nel periodo 2012-2019 e pari a 61 giorni. Tuttavia, la performance della giustizia italiana è ancora fortemente condizionata dall'eccessiva lunghezza dei procedimenti e dall'elevato arretrato. Nella piena consapevolezza di questi limiti, nel PNRR il Governo si è impegnato a realizzare un ambizioso programma di riforme che coinvolgerà il sistema giudiziario in tutto l'arco temporale di validità del Piano.

Invero, le misure previste dal PNRR nell'ambito della giustizia hanno tra i loro obiettivi la riduzione della durata dei processi civili e penali (rispettivamente del 40 e del 25 per cento), nonché il miglioramento dell'efficienza e della prevedibilità del sistema giudiziario. Ecco perché si preventiva un aumento del livello del PIL nel lungo periodo di 0,7 punti percentuali rispetto allo scenario di base, che finora ha visto invece la giustizia italiana confrontarsi con problemi strutturali: essi hanno rallentato il buon funzionamento del sistema, determinando una carenza di fiducia da parte dei cittadini, degli operatori economici e degli investitori internazionali. Nell'ultimo anno, grazie all'impulso fornito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il processo di riforma della giustizia ha trovato uno slancio particolare nell'ambizione di contribuire in modo decisivo al rilancio del Paese. L'obiettivo è risolvere i due principali problemi del sistema giudiziario: l'eccessiva lunghezza dei procedimenti e l'elevato arretrato di casi. Secondo i dati pubblicati nell'edizione 2021 dello *Justice Scoreboard*, l'Italia si colloca tra i Paesi europei con il *disposition time* più elevato soprattutto per quanto riguarda il terzo grado di giudizio, dove il tempo medio stimato per risolvere i contenziosi civili e commerciali raggiunge i 1302 giorni. Inoltre, il numero di procedimenti pendenti nel III trimestre del 2021 si è attestato a 1,5 milioni di casi nel settore penale (seppur in diminuzione del 2,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020) e intorno a 3 milioni di casi nel civile, in calo del 5 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Tenendo conto della domanda di giustizia dei cittadini, ma anche delle indicazioni espresse dalla Commissione europea nello *Staff Working Document* (SWD) che accompagna la decisione del Consiglio sul PNRR e nelle *Country-Specific Recommendations* (CSRs) del 2019 e del 2020, il Governo si è prefisso l'obiettivo di abbattere del 40 per cento la durata dei processi civili, del 25 per cento quella dei processi penali e del 90 per cento l'arretrato del settore civile entro giugno 2026. La riduzione dei tempi dei processi costituisce pertanto l'obiettivo fondamentale delle misure in materia di giustizia comprese nel PNRR, che ha destinato circa tre miliardi agli interventi nel settore. L'obiettivo

è quello di arrivare a un modello di efficienza e competitività di cui possa beneficiare l'intero sistema economico, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso. Le risorse saranno destinate innanzitutto al rafforzamento del capitale umano, in particolare attraverso l'ufficio del processo, ma anche alla trasformazione digitale del sistema giudiziario e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare.

La strategia del Governo in materia di giustizia è orientata, a livello organizzativo, a rafforzare la capacità amministrativa e tecnica del sistema giudiziario e alla semplificazione: nel 2021 è stato valorizzato l'ufficio del processo quale vero e proprio staff di supporto al magistrato ed alla giurisdizione. Nel 2021 è entrata in vigore la legislazione che autorizza il Ministero della Giustizia ad assumere nuovo personale da impiegare nell'Ufficio del processo, uno strumento dalle grandi potenzialità in termini di abbattimento della durata dei processi e che è già in fase operativa avanzata. Inoltre, entro il mese di giugno è previsto il reclutamento di profili tecnico amministrativi per migliorare l'efficienza della macchina amministrativa degli uffici giudiziari e per dotare i tribunali delle competenze tecniche necessarie ad affrontare la trasformazione tecnologica e digitale. Il Governo intende inoltre mettere in campo numerosi strumenti per incentivare la digitalizzazione del sistema giudiziario: tra gli impegni per i prossimi anni rientrano il completamento del processo civile e penale telematico, oltre ad alcuni grandi interventi stabiliti nel PNRR e relativi alla digitalizzazione dei fascicoli giudiziari degli ultimi 10 anni e allo sviluppo di un *data lake* che consenta di accedere a una grande mole di dati per la ricostruzione della giurisprudenza, oltre che per finalità statistiche.

Il secondo obiettivo prevede di mettere in rete le esperienze virtuose del settore per fare in modo che contribuiscano al miglioramento del funzionamento dell'intero sistema. Il terzo aspetto riguarda la formazione, soprattutto dei magistrati con incarichi direttivi e semidirettivi, che dovrà essere focalizzata sugli aspetti organizzativi e gestionali. Dal lato delle riforme normative, come previsto dal PNRR, nel 2021 il Governo ha approvato la legge delega di riforma del processo civile, quella di riforma del processo penale e il decreto-legge di riforma dell'insolvenza.

La legge delega sulla giustizia civile si basa, da un lato, sulla valorizzazione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie per dare spazio a forme preventive e consensuali di soluzione delle controversie ed abbattere il carico di lavoro dei tribunali e dall'altro, sulla razionalizzazione del processo per concentrare le attività processuali nella prima udienza. Tra le disposizioni più rilevanti rientrano la riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, la disciplina dell'appello - per scoraggiare impugnazioni pretestuose e semplificare le procedure - il rafforzamento dell'utilizzo di modalità telematiche per il deposito di atti e documenti e per le notifiche e una revisione del diritto di famiglia e dei minori. È stato inoltre introdotto il ricorso pregiudiziale in Cassazione, che avrà un effetto deflattivo del contenzioso.

La legge delega di riforma della giustizia penale mira innanzitutto a sbloccare quelle fasi del processo - dalle indagini preliminari al giudizio in Cassazione - che possono determinare una stasi, anche incentivando il ricorso ai riti alternativi. Si fissano i principi per la revisione del sistema sanzionatorio con finalità deflattive, viene confermata la riforma della prescrizione e si introducono correttivi a garanzia dell'imputato attraverso il nuovo istituto della improcedibilità per superamento dei termini. Inoltre, il Governo è chiamato a intervenire anche sul tema della giustizia riparativa. Anche la riforma del processo penale ha l'obiettivo di migliorare l'efficienza del giudizio riducendone la durata e rafforzando il ricorso alle tecnologie digitali. In relazione a questo ultimo aspetto, diverse disposizioni incentivano l'uso di questi strumenti, come quelle che invitano il Governo a dare attuazione al principio di obbligatorietà dell'utilizzo di modalità digitali per il deposito di atti e documenti, per la conservazione degli atti processuali e per le comunicazioni e notificazioni.

Le riforme della giustizia civile e penale definite nelle leggi delega vedranno la luce nel 2022 con l'adozione di decreti attuativi ai quali il Governo sta già lavorando. Questi interventi prevedono un'attuazione progressiva e ulteriori strumenti attuativi verranno realizzati anche nel 2023.

Gli interventi in materia di insolvenza rispondono all'esigenza di incentivare l'emersione tempestiva delle crisi per garantire la continuità di impresa e salvaguardare i livelli di occupazione. Le misure previste nel PNRR e già adottate nel 2021 riguardano le modifiche al Codice della crisi d'impresa e



dell'insolvenza che entrerà in vigore nei tempi previsti per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/102322, sul quale il Governo è intervenuto per rendere immediatamente operative alcune disposizioni come lo strumento della composizione negoziata.

Anche la riforma della giustizia tributaria costituisce un impegno che il Governo considera prioritario tanto che, per rispettare le scadenze concordate con la Commissione (il 2022), si ipotizza di intervenire con disposizioni di immediata applicazione, anziché ricorrere alla legge delega (che pure rimane indicata, nella sez. I del programma di stabilità, tra i collegati alla decisione di bilancio: § I.6). Anche in questo settore, infatti l'Italia sconta un elevato arretrato - con un numero di controversie pendenti che alla fine del 2020 è aumentato del 2,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019 e i tempi medi del processo sono molto lunghi e in ulteriore aumento, sia nelle Commissioni Tributarie Regionali (+ 16,3 per cento nel 2020 rispetto all'anno precedente) sia in quelle Provinciali (+ 3,8 per cento). Questi dati impongono un intervento organico volto a rendere il sistema più efficiente, soprattutto per quanto riguarda la riduzione dei ricorsi alla Corte di Cassazione.

In un'ottica di più lungo periodo rientrano invece le opere di edilizia per l'efficientamento degli uffici giudiziari con la previsione di numerosi interventi da realizzare entro il 2026. A tal riguardo sono state sottoscritte le prime cinque Convenzioni tra Ministero della Giustizia e l'Agenzia del Demanio, quest'ultima con il ruolo di amministrazione attuatrice, con l'obiettivo di realizzare le cosiddette 'Cittadelle della Giustizia'.

Riassumendo, le misure previste dal PNRR in tema di giustizia si pongono come obiettivi la riduzione della durata dei processi civili e penali ed il miglioramento dell'efficienza e della prevedibilità del sistema giudiziario. Le tre principali linee di intervento della riforma mirano a completare il progetto dell'Ufficio del processo, a rafforzare la capacità amministrativa mediante investimenti sul capitale umano ed a potenziare le infrastrutture digitali. Parte della riforma è stata già implementata nel 2021, con una serie di interventi legislativi quadro. La riforma della giustizia definisce alcuni obiettivi quantitativi prioritari in termini di riduzione della durata dei processi civili e penali, rispettivamente del 40 e 25 per cento entro il 2026 rispetto a quanto osservato nel 2019 (*benchmark*). Un ulteriore obiettivo quantitativo della riforma è la riduzione del 90 per cento dei processi civili pendenti (sia di primo che di secondo grado) e del 70 per cento per i processi amministrativi (TAR e Consiglio di Stato). Tra le riforme che il Governo sta realizzando nel campo della giustizia al di fuori del raggio di azione del PNRR, infine, rientra il disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, già incardinato nell'ambito dei lavori parlamentari, che contribuirà a migliorare l'efficienza della giustizia e la gestione delle risorse umane, oltre che a rafforzare l'autonomia della magistratura anche attraverso la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. La Legge di Bilancio ha inoltre previsto nuove risorse per attuare gli interventi volti alla modifica della disciplina economica della magistratura onoraria, sulla spinta delle sollecitazioni provenienti dalla Commissione europea, e destinate a coprire anche i costi per lo svolgimento di procedure concorsuali tese alla conferma dei magistrati onorari attualmente in servizio.

Propone infine di esprimere un parere favorevole.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto favorevole; tuttavia non condivide i dati statistici riportati nella relazione in merito al fatto che i ritardi nell'amministrazione della giustizia avrebbero un'incidenza negativa sul prodotto interno lordo: suffraga la sua affermazione facendo riferimento al fatto che le recenti riforme sul processo tributario, pur avendo ridotto l'arretrato del contenzioso, non hanno avuto alcuna incidenza favorevole in termini di prodotto interno lordo.

Il relatore [MIRABELLI](#) (*PD*) replica, in merito all'osservazione del senatore Caliendo, dando atto che la giustizia tributaria versa in una condizione diversa dalla ricognizione statistica che, invero, il DEF effettua in ordine ai tempi della giustizia civile.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*), in dichiarazione di voto contrario, condivide l'opinione del senatore Caliendo e ritiene non realistici i dati riportati nel documento economico finanziario.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*), annunciando il proprio voto contrario, si sofferma ancora una volta sulle criticità e le perplessità sollevate dalle recenti riforme del settore giustizia.

Previa verifica del prescritto numero legale la proposta di parere favorevole, posta ai voti, è approvata a maggioranza.

**(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

(Parere alla 10a Commissione sugli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte favorevole)

Il relatore, senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) propone l'allegato schema di parere favorevole sugli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.8, 29.10, 29.11, 29.12 e 29.13, che modificano la presunzione di dipendenza: ciò prefigura una sorta di presunzione di colpevolezza, ponendo sull'accusato l'onere della prova a propria discolpa. Sugli emendamenti 4.17, 6.106, 10.0.3, 11.7, 12.1, 14.0.1, 20.1, 20.2 e 20.3, lo schema esprime parere non ostativo.

Previa verifica del prescritto numero legale lo schema di parere del relatore, posto ai voti, è approvato a maggioranza, con l'astensione del senatore Balboni e Cruciolì.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2530) Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica**

**(1564) Valeria VALENTE ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere**

**(1770) Alessandra MAIORINO ed altri. - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore**

**(1885) NENCINI ed altri. - Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**

**(1868) Donatella CONZATTI ed altri. - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere**

**(2377) Marzia CASOLATI ed altri. - Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1770 e 1868, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 2530, 1564, 1885 e 2377 e rinvio)

I relatori, senatori Julia [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e [CUCCA](#) (*IV-PSI*), illustrano il disegno di legge n. 2530, recante disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Esso si compone di 13 articoli e mira a rafforzare gli strumenti di prevenzione e protezione delle donne. Nel merito il provvedimento estende l'applicabilità dell'ammonimento del Questore per violenza domestica ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive; le pene dei reati suscettibili di ammonimento sono inoltre aumentate quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito e si procede d'ufficio per taluni reati qualora commessi da soggetto già ammonito (articolo 1). Il testo governativo poi prevede la revoca della misura cautelare e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere in caso di manomissione del braccialetto elettronico. Nel disporre la misura coercitiva

dell'allontanamento dalla casa familiare con le modalità di controllo mediante mezzi elettronici, il giudice deve prevedere l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo elettroniche. Stessa misura si prevede nel caso di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa stabilendo che le modalità di controllo con mezzi elettronici possono essere disposte anche al di fuori dei limiti di pena di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale (articolo 2).

Il disegno di legge altresì: interviene in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari, nonché in tema di conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva (articolo 3); interviene sul Codice antimafia estendendo l'applicabilità, da parte dell'Autorità giudiziaria, delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati commessi nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e ai soggetti che, già ammoniti dal Questore, risultino indiziati dei delitti di percosse, lesioni, violenza privata, minacce aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento, commessi nell'ambito di violenza domestica (articolo 4); amplia il catalogo di reati per i quali scatta l'obbligo - da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati considerati - di informare la vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio e di metterla in contatto con questi centri qualora ne faccia richiesta (articolo 5); introduce un'ulteriore ipotesi di fermo disposto dal PM, con decreto motivato, nei confronti della persona gravemente indiziata di maltrattamenti contro i familiari, lesioni personali e *stalking* (articolo 6); interviene sulla disciplina del beneficio della sospensione condizionale della pena per i reati di violenza di genere e domestica, consentendo al giudice di avvalersi degli uffici di esecuzione penale esterna per l'individuazione degli enti o delle associazioni presso le quali l'autore del reato deve svolgere i prescritti percorsi di recupero (articolo 7); introduce l'obbligo di arresto in flagranza dell'indagato in caso di violazione degli ordini di protezione adottati in sede civile (articolo 8); prevede che nei procedimenti per i reati di violenza di genere e domestica, l'estinzione o la revoca delle misure cautelari coercitive nonché la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati al questore, ai fini delle valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione e al prefetto ai fini dell'eventuale adozione, di misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa (articolo 9); introduce la possibilità di corrispondere una provvisoria a titolo di ristoro "anticipato", alla vittima o, in caso di morte, agli aventi diritto che, in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, e deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno (articolo 10).

Il testo poi stabilisce che il prefetto possa adottare misure di vigilanza dinamica, in caso di pericolo di reiterazione della condotta in relazione a taluni reati commessi in ambito di violenza domestica, a particolare tutela della vittima (articolo 11); si prevede anche la possibilità dell'arresto, anche fuori dei casi di flagranza (in cui l'arresto è obbligatorio), non oltre quarantotto ore dal fatto per colui che viola i provvedimenti di allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 12).

I relatori, conformemente al deliberato dell'Ufficio di Presidenza integrato, propongono la congiunzione con i disegni di legge già all'ordine del giorno sugli uomini maltrattanti, nonché con i disegni di legge nn. 1564, 1885 e 2377, aventi medesimo oggetto.

In particolare, l'atto Senato n. 1564 (Valente e altri) consta di sei articoli. L'articolo 1 modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale prevedendo che si possa procedere all'arresto obbligatorio in flagranza anche per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L'articolo 2 prevede che anche fuori dai casi di flagranza e delle ipotesi che consentono il fermo dell'indiziato (articolo 384 del codice di procedura penale) il PM disponga, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata dei delitti di maltrattamenti e di *stalking*, quando sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. Si tratta di una previsione che

in larga parte ricalca quanto previsto dall'articolo 6 dell'atto Senato n. 2530. L'articolo 3 prevede che nel disporre la misura dell'allontanamento dalla casa familiare il giudice, ove le ritenga necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescriva le modalità di controllo mediante braccialetto elettronico (*ex* articolo 275-*bis* del codice di procedura penale). Qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione del braccialetto elettronico, il giudice dispone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. L'articolo 4 dispone che quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572 (*maltrattamenti contro familiari e conviventi*), 387-*bis*, 609-*bis* (*violenza sessuale*), 609-*quater* (*atti sessuali con minorenne*), 609-*quinquies* (*corruzione di minorenne*), 609-*octies* (*violenza sessuale di gruppo*) e 612-*bis* (*atti persecutori*) del codice penale, il PM, assunte le informazioni ai sensi dell'articolo 362 del codice di procedura penale, trasmette gli atti al prefetto al fine di valutare l'adozione di eventuali misure di protezione. Con riguardo alle misure di vigilanza dinamica che possono essere adottate dal prefetto si rinvia alle schede relative agli articoli 9 e 11 dell'atto Senato n. 2530. L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 6 disciplina infine l'entrata in vigore.

Quanto al disegno di legge n. 1885 (Nencini e altri), "Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", all'articolo 1 esso introduce un nuovo comma all'articolo 572 del codice penale. Tale comma aggiuntivo prevede la sospensione temporanea della potestà genitoriale per il soggetto indagato per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi o di violenza assistita nei confronti di minorenne. Tale sospensione dura dall'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari (articolo 415-*bis* del codice di procedura penale) fino alla pronuncia della sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere. Si prevede la trasmissione degli atti del procedimento al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse del minore.

L'articolo 2 prevede il gratuito patrocinio per le vittime di lesioni in ambito familiare e domestico. A tal fine esso propone l'inserimento del reato di lesione personale (articolo 582 del codice penale), ove commesso in ambito domestico e familiare, nell'elenco dei delitti di cui all'articolo 76, comma 4-*ter*, del testo unico sulle spese di giustizia (di cui al decreto legislativo n. 115 del 2002). Il citato comma 4-*ter* stabilisce che la persona vittima dei reati ivi elencati può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito, fissati dal medesimo testo unico.

L'articolo 3 propone novelle all'articolo 165, quinto comma, del codice penale. Esso prevede, in caso di condanna per determinati delitti (tra i quali figurano talune fattispecie riconducibili alla violenza domestica e di genere), che la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero dei soggetti condannati per tali reati. Con le novelle in esame, si stabilisce che la sospensione condizionale sia subordinata non solo alla partecipazione al percorso di recupero, ma anche alla valutazione dell'esito di tale partecipazione da parte del giudice dell'esecuzione. Di tale esito, prosegue il testo come novellato, riferisce al giudice dell'esecuzione l'ente o l'associazione che ha gestito percorso di recupero.

L'articolo 4 dispone in ordine alla partecipazione della persona offesa nel procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva in relazione ai reati di violenza alla persona. A tal fine, esso propone novelle all'articolo 309, comma 8, del codice di procedura penale. Tale articolo 309 stabilisce, al primo comma, che l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva, entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento. Tale facoltà non è prevista per le ordinanze emesse a seguito di appello del pubblico ministero. Il tribunale territorialmente competente, in composizione collegiale, decide su tale richiesta (settimo comma). Ai sensi dell'ottavo comma, il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio e l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero e, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Secondo la novella in esame, relativamente, come detto, ai reati di violenza alla persona, tale avviso è notificato, entro i medesimi termini personali, alla persona offesa e al difensore, ove nominato. Conseguentemente, la facoltà di esaminare e di estrarre copia degli atti depositati in cancelleria fino al giorno dell'udienza,

riconosciuta al difensore dell'imputato, viene estesa al difensore della persona offesa, ove nominato. L'articolo 5 propone l'inserimento di un nuovo articolo 5-*bis* nella legge n. 69 del 2019. Tale disposizione aggiuntiva reca disciplina concernente corsi di formazione destinati agli operatori dei servizi sociali in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere o che intervengono nei trattamenti penitenziari delle persone condannate per i medesimi reati. La disposizione prevede che il Ministero della giustizia attivi tali corsi di formazione, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizioni. Si prevede che la formazione sia obbligatoria per il personale individuato dalle amministrazioni interessate. Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa, la definizione di contenuti dei corsi, al fine di assicurarne l'omogeneità. Riguardo all'individuazione delle fattispecie di reato, la disposizione in esame fa riferimento agli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 69 del 2019: si tratta dei reati di cui ai agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale.

Infine, l'atto Senato n. 2377 (Casolati), "Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi", proponendo una modifica all'articolo 9 della legge n. 69 del 2019, reca una novella all'articolo 572 del codice penale. Vi si prevede che nei casi di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ivi disciplinati, sia consentito l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale. Si prevede altresì l'arresto in flagranza in caso di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa (articolo 387-*bis* del codice penale). Nei casi qui menzionati, qualora non si possa procedere all'arresto immediato per motivi legati alla salvaguardia della persona offesa, si considera in stato di flagranza la persona che risulti autore del fatto, sulla base di indizi di colpevolezza concludenti, dai quali il fatto emerga in maniera inequivocabile. In tali casi, l'arresto deve comunque essere eseguito entro 48 ore dalla commissione del reato. La novella mira, quindi, ad introdurre l'istituto dell'arresto in flagranza differita per i delitti di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti rispettivamente dagli articoli 387-*bis* e 572 del codice penale.

Il [PRESIDENTE](#), udite le relazioni sui disegni di legge n. 2530, 1564, 1885 e 2377, non facendosi osservazioni e in conformità ai deliberati dell'Ufficio di Presidenza integrato, ne dispone la congiunzione tra di loro e con i disegni di legge n. 1770 e 1868. Ricorda lo stato dell'iter di questi due ultimi disegni di legge, già iniziati con la relazione del senatore Cucca: il 25 febbraio scorso decorse il termine per l'indicazione dei soggetti da audire e furono indicati 19 nomi. Sottopone quindi alla Commissione la valutazione in ordine all'opportunità di riaprire questo termine, in riferimento a tutti gli altri disegni di legge testé congiunti, fissando come data per la presentazione delle proposte da parte dei Gruppi il prossimo giovedì 21 aprile alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

**(2499) DAL MAS ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazione delle sentenze**  
(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), facente funzioni di relatore in sostituzione del senatore Pepe, illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa dei senatori Dal Mas, Caliendo, Modena e altri, che reca modifiche al

codice di procedura penale in materia di impugnazione delle sentenze.

Nel merito il provvedimento consta di tre articoli. L'articolo 1 dispone l'abrogazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 428 c.p.p., la quale prevede che contro la sentenza di non luogo a procedere possa proporre appello il procuratore della Repubblica e il procuratore generale, quest'ultimo esclusivamente nei casi di cui all'articolo 593-*bis*, 2° comma, ovvero nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento. L'articolo 2, modificando il comma 2 dell'articolo 593 del codice di procedura penale (che disciplina i casi di appello), sopprime la possibilità per il PM di appellare le sentenze di proscioglimento. L'articolo 3, infine, interviene sull'articolo 606 del codice di procedura penale. Tale disposizione che disciplina i casi di ricorso per cassazione attualmente prevede che il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili. Il disegno di legge integra l'articolo 606 c.p.p. con la previsione per la quale il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero nei casi di sentenza di proscioglimento in primo grado.

È opportuno segnalare come il disegno di legge intervenga - come del resto si sottolinea nella relazione di accompagnamento del provvedimento, alla quale si fa rinvio - sul regime dell'impugnazione delle sentenze di proscioglimento da parte dei pubblici ministeri, una questione già interessata dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 nota anche come legge « Pecorella », la quale, nel suo punto nodale escludeva la possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento, salvo l'emergere di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado. Tale norma, come è noto, è stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta, con la sentenza n. 26 del 2007, in quanto, impedendo al pubblico ministero il potere di impugnare una sentenza di primo grado in appello, tale norma si sarebbe posta in contrasto con il principio di parità delle parti sancito dall'articolo 111 della Costituzione. Tuttavia, nella relazione stessa si osserva come a distanza di quindici anni da quella pronuncia si debba registrare una complessiva rilettura, anche in ragione di *input* europei - rilettura peraltro confermata anche nella relazione conclusiva della Commissione di studio per la riforma della giustizia penale, presieduta dal dottor Lattanzi - del quadro normativo e del ruolo del pubblico ministero in particolare, che impone di rivedere la stessa interpretazione del principio della parità delle armi, che ispirò all'epoca la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) chiede al rappresentante del Governo se nella legge delega sul processo penale non vi sia una parte riservata anche alle impugnative e con quali criteri debba essere esercitata: se, quindi, l'argomento trattato nel disegno di legge in questione sia coerente con questi criteri.

Il SOTTOSEGRETARIO dichiara che vi è un capitolo della legge di delega che riguarda le impugnazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 aprile.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede un rinvio per lo svolgimento dei necessari

approfondimenti, anche con il Governo.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) chiede chiarimenti al relatore in merito ai tempi di conclusione.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che i tempi di conclusione non dipendono soltanto dal relatore, ma dal fatto che attualmente mancano ancora i pareri della 5a Commissione su alcuni emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali**

**(81) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora**

**(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali**

**(845) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto**

**(1030) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali**

**(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali**

**(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali**

**(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione**

**(2016) Assuntela MESSINA. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali**

- e delle petizioni nn. 406, 464, 622, 913, 1045 e 1062 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene necessario insistere con la 5a Commissione per l'ottenimento dei necessari pareri sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria**

**(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali**

**(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale**

**(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo**

**(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il relatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che è ancora in atto un confronto tra i relatori e, comunque, chiede un incontro con i rappresentanti del Governo prima di poter depositare un testo per l'esame della Commissione.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) sollecita la chiusura dell'*iter* in tempi brevi ricordando che il 7 aprile scorso è stata pubblicata un'ulteriore sentenza in sede europea su rinvio pregiudiziale del tribunale amministrativo regionale competente, avente ad oggetto la disciplina economico giuridica dei magistrati onorari; con l'occasione sottolinea ancora una volta la necessità che si proceda al riconoscimento richiesto da soggetti che svolgono una funzione fondamentale, senza la quale il sistema giustizia italiano sarebbe già collassato da tempo.

Ricorda di aver manifestato nelle precedenti sedute perplessità sulle previsioni della tempistica eccessivamente ottimistica relativamente all'elaborazione del disegno di legge in oggetto; chiude l'intervento con l'auspicio che finalmente si giunga ad una soluzione che riconosca a tali servitori dello Stato uno status giuridico adeguato alle loro legittime aspettative.

Il [PRESIDENTE](#), anche a nome dei vari commissari che assentono, esprime l'auspicio che quanto prima la concertazione tra i relatori - e tra di essi ed il Governo - produca il nuovo testo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto*) chiede chiarimenti in merito alla calendarizzazione della seduta relativa alla nomina del vicepresidente tuttora vacante, invitando se possibile a procedere oggi stesso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, a norma di Regolamento, è necessario un congruo preavviso per la convocazione della Commissione su un punto non previsto all'ordine del giorno.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), la senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) si associano alla richiesta del senatore Crucoli.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto di tali richieste, preannuncia che a breve si procederà alla calendarizzazione della seduta necessaria all'assolvimento di tale adempimento, necessario anche per il celere completamento del vasto programma di audizioni pendente presso l'Ufficio di Presidenza integrato.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) chiede altresì che venga disposto nel più breve tempo possibile l'«incardinamento» del disegno di legge sulla modifica della disciplina dell'ergastolo ostativo, proveniente dalla Camera dei deputati.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) rammenta che a tale disegno di legge n. 2574 andrà congiunto il disegno di legge n. 2465 a sua firma.

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, dichiara che nella prima seduta della prossima settimana, da tenersi nel pomeriggio di martedì 19 aprile, si procederà all'elezione del nuovo vice Presidente ed alla trattazione dei disegni di legge testé citati.

*La seduta termina alle ore 15,50.*



PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL  
DISEGNO DI LEGGE N. 2469

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sugli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.8, 29.10, 29.11, 29.12 e 29.13 che adeguano la previsione sulla dipendenza alla presunzione costituzionale di non colpevolezza, evitando di porre sull'accusato l'onere della prova a propria discolpa.  
Sui restanti emendamenti esaminati, esprime parere non ostativo.

## 1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 283 (pom.) del 19/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**MARTEDÌ 19 APRILE 2022**  
**283ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*La seduta inizia alle ore 18,35.*

### *INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA* **Elezione di un Vice Presidente**

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un Vice Presidente.

Partecipano alla votazione i senatori: [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), [CIRINNA'](#) (PD), [CRUCIOLI](#) (Misto), [CUCCA](#) (IV-PSI), [Giuseppe PISANI](#) (M5S) (in sostituzione della senatrice D'Angelo), [GAUDIANO](#) (M5S), [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco), [LOMUTI](#) (M5S), [MAIORINO](#) (M5S), [FERRARI](#) (PD) (in sostituzione del senatore Mirabelli), [OSTELLARI](#) (L-SP-PSd'Az), [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az), [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az), [PIARULLI](#) (M5S), [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), [PORTA](#) (PD) (in sostituzione della senatrice Rossomando) e [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az).

Risulta eletto Vice Presidente il senatore Lomuti, con 16 voti. Risulta altresì un voto per il senatore Cucca.

### *IN SEDE REFERENTE*

**(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia**, approvato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2022, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi, Bonafede, Ascari, Sarti, Cataldi, Di Sarno, D'orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Davide Aiello, Baldino, Caso, Migliorino, Palmisano, Dori ed Elisa Tripodi; Delmastro Delle Vedove, Butti, Ciaburro, Deidda, Donzelli, Ferro, Foti, Galantino, Lucaselli, Maschio, Montaruli, Prisco, Rotelli, Silvestroni, Varchi e Vinci; Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo e Tomasi

**(2465) GRASSO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti**

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) illustra i disegni di legge n. 2574, già approvato dalla Camera dei deputati, e n. 2465, di iniziativa del senatore Grasso, assegnati in sede referente alla Commissione giustizia: essi affrontano ambedue il tema dell'accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi, e attualmente ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi, in assenza di collaborazione con la giustizia (si tratta dei cosiddetti reati ostativi, di cui all'[articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975](#), legge sull'ordinamento penitenziario - OP). Sul tema è pendente un giudizio di legittimità costituzionale: con l'[ordinanza n. 97 del 2021](#), infatti, la Corte costituzionale ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo, per accedere alla liberazione condizionale, demandando però al legislatore il compito di operare scelte di politica criminale tali da contemperare le esigenze di prevenzione generale e sicurezza collettiva con il rispetto del principio di rieducazione della pena affermato dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione. La Corte ha conseguentemente rinviato al 10 maggio 2022 la nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, contestualmente indirizzando al legislatore un monito a provvedere.

La Corte costituzionale, nel ribadire il contrasto con il principio di uguaglianza delle presunzioni legislative assolute, laddove esse siano arbitrarie e irrazionali e non rispondenti ai dati di esperienza generalizzati riassunti nella formula «id plerumque accidit» (sentenza n. 57 del 2013), ha da tempo affermato la necessità di attribuire al giudice il potere di valutare gli elementi del caso concreto per potere compiere una prognosi ragionevole circa l'idoneità di un determinato beneficio penitenziario a far proseguire il detenuto nel suo percorso di reinserimento (sentenze nn. 466 del 1999, 355 del 2006 e 189 del 2010): ciò avvenne con la sentenza n. 149 del 2018 (esaminata in Commissione giustizia nella seduta del 19 novembre 2019), con la sentenza n. 253 del 2019 e nella recente ordinanza n. 97 del 2021, che richiama ampiamente i principi già elaborati dalla Corte europea dei diritti umani in materia di "ergastolo ostativo" (da Grande camera 12 febbraio 2008, Kafkaris contro Cipro, fino alla recente sentenza Viola contro Italia del 2019). Sulle problematiche sollevate dalla giurisprudenza costituzionale e della Corte europea dei diritti ha preso posizione anche la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, che il 20 maggio 2020 ha approvato una [Relazione](#) sull'istituto e sulle conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale. La Commissione ha sottolineato in particolare la necessità di individuare nuove soluzioni normative e di sollecitare un intervento del legislatore sulla disciplina dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario.

Il testo licenziato dalla Camera, all'articolo 1 comma 1, lettera a) novella l'art. 4-bis. In primo luogo si incide sul comma 1 dell'articolo 4-bis, il quale elenca una serie di delitti indicati come ostativi: l'espiazione di una condanna relativa a tali delitti, infatti, non consente la concessione delle misure dell'assegnazione al lavoro all'esterno, e delle misure alternative alla detenzione, nonché alla liberazione condizionale (in forza del rinvio operato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 1991). Tale condizione giuridica è superabile soltanto in presenza di collaborazione con la giustizia (ai sensi dell'articolo 58-ter OP). La novella precisa che il regime differenziato per l'accesso ai benefici penitenziari per i condannati per i cosiddetti delitti ostativi, in caso di esecuzione di pene concorrenti, si applica anche quando i condannati abbiano già espiauto la parte di pena relativa ai predetti delitti, ma sia stata accertata dal giudice della cognizione l'aggravante della connessione teleologica (di cui all'articolo 61, numero 2), del codice penale) tra i reati la cui pena è in esecuzione.

La lettera a), n. 2) modifica invece la disciplina dettata dal comma 1-bis dell'articolo 4-bis O.P., che attualmente - per i cosiddetti reati ostativi - consente la concessione di benefici e misure nelle ipotesi in cui sia accertata l'inesigibilità (a causa della limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso) o l'impossibilità (per l'accertamento integrale dei fatti) della collaborazione: in questi casi,

non sussistendo margini per un'utile cooperazione con la giustizia, viene meno la preclusione assoluta stabilita dal comma 1, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

La novella sostituisce il comma 1-*bis* con tre nuovi commi che, superando l'attuale preclusione, individuano le condizioni per l'accesso ai suddetti benefici, delineando un peculiare regime probatorio, fondato sull'allegazione da parte degli istanti di elementi specifici che consentano di escludere per il condannato sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi. Quanto si tratta di reati non associativi, tra i quali in particolare quelli contro la pubblica amministrazione, dovranno essere esclusi collegamenti con il contesto nel quale il reato è stato commesso.

Con specifico riguardo ai reati associativi, la riforma introduce una disciplina volta a superare la presunzione legislativa assoluta che la commissione di determinati delitti dimostri l'appartenenza dell'autore alla criminalità organizzata, o il suo collegamento con la stessa e costituisca, quindi, un indice di pericolosità sociale incompatibile con l'ammissione ai benefici penitenziari extramurari. In particolare, il superamento del divieto di ammissione ai benefici in assenza di collaborazione potrà avvenire - anche in caso di collaborazione impossibile e inesigibile - in presenza delle concomitanti condizioni seguenti. Da un lato, occorre la dimostrazione da parte degli istanti di aver adempiuto alle obbligazioni civili e agli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento. Dall'altro lato, occorre l'allegazione da parte degli istanti di elementi specifici che consentano di escludere: l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso; il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi.

Il nuovo comma 1-*bis*.1. prevede una specifica disciplina con riguardo ai reati non associativi, quali i reati contro la pubblica amministrazione. Il comma 1-*bis*.2 specifica che però si applicano le disposizioni del comma 1-*bis* ai detenuti e agli internati, oltre che per uno dei delitti (non strettamente associativi) di cui al comma 1-*bis*.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati.

La lettera a), n. 3), interviene sul comma 2 dell'articolo 4-*bis* per introdurre una nuova disciplina del procedimento per la concessione dei benefici penitenziari per i detenuti non collaboranti condannati per reati cosiddetti ostativi. In particolare, il giudice di sorveglianza, prima di decidere sull'istanza, ha l'obbligo: di chiedere il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i gravi delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; di acquisire informazioni dalla direzione dell'istituto dove l'istante è detenuto; di disporre nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali.

Con riguardo alla tempistica la riforma prevede che i pareri, con eventuali istanze istruttorie, e le informazioni e gli esiti degli accertamenti siano resi entro 30 giorni dalla richiesta, prorogabili di ulteriori 30 giorni in ragione della complessità degli accertamenti e che decorso tale termine, il giudice debba decidere anche in assenza dei pareri e delle informazioni richiesti. La riforma prevede inoltre - nel caso in cui dall'istruttoria svolta emergano indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica e eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti - l'onere per il condannato di fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria.

Nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice dovrà indicare specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, avuto altresì riguardo ai pareri acquisiti. La riforma subordina inoltre la concessione dei benefici, ai detenuti soggetti al regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, alla previa

revoca di tale regime.

La lettera a) n. 4) apporta una modifica di carattere lessicale al comma 2-*bis* dell'articolo 4-*bis*. La lettera a) n. 5) inserisce, nell'articolo 4-*bis*, il nuovo comma 2-*ter*, volto a specificare che le funzioni di pubblico ministero per le udienze del tribunale di sorveglianza - che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici penitenziari ai condannati per i gravi reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale - "possono essere svolte" dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado. La lettera a), n. 6), è volta - in conseguenza dell'introduzione della nuova disciplina sul procedimento per la concessione dei benefici - ad abrogare il comma 3-*bis* dell'articolo 4-*bis*, concernente l'impossibilità di concedere benefici penitenziari ai condannati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il Procuratore distrettuale comunica l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

La lettera b) e la lettera c) incidono, rispettivamente, sulla disciplina del lavoro all'esterno (articolo 21 OP) e dei permessi premio (articolo 30-*ter* OP) per attribuire alla competenza del tribunale di sorveglianza - in luogo dell'attuale competenza del magistrato di sorveglianza - l'autorizzazione ai predetti benefici quando si tratti di condannati per delitti: commessi con finalità di terrorismo anche internazionale; di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; di associazione mafiosa cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale articolo ovvero al fine di agevolare le associazioni mafiose. La competenza del tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo, opererà solo in relazione ai provvedimenti assunti dal magistrato di sorveglianza.

L'articolo 2 interviene sul [decreto-legge n. 152 del 1991](#) (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa) per modificarne l'articolo 2, in base al quale la disciplina restrittiva per l'accesso ai benefici penitenziari, prevista all'articolo 4-*bis* OP, si estende anche al regime della liberazione condizionale. Rispetto al quadro normativo vigente, il disegno di legge, in primo luogo, interviene sul comma 1 dell'articolo 2, per ribadire che l'accesso alla liberazione condizionale è subordinato al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 4-*bis* OP (lettera a) e che si applicano le norme procedurali per la concessione dei benefici contenute in tale articolo. La modifica ha carattere di coordinamento: i presupposti e la procedura per l'applicazione dell'istituto della liberazione condizionale sono dunque quelli dettati dall'articolo 4-*bis* OP. Con la lettera b) sono invece apportate diverse modifiche alla disciplina vigente in materia di liberazione condizionale (comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge n. 152 del 1991) per i condannati all'ergastolo per i cosiddetti reati ostativi, non collaboranti, di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis*. Per i predetti soggetti: la richiesta della liberazione condizionale potrà essere presentata dopo che abbiano scontato 30 anni di pena (per i condannati all'ergastolo per un reato non ostativo, e per i collaboranti, rimane il requisito dei 26 anni); occorrono 10 anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale per estinguere la pena dell'ergastolo e revocare le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice (per i condannati all'ergastolo per un reato non ostativo, e per i collaboranti, occorrono 5 anni); la libertà vigilata - sempre disposta per i condannati ammessi alla liberazione condizionale - è accompagnata al divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con i soggetti condannati per i gravi reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, ovvero con i soggetti sottoposti a misura di prevenzione di cui alle lettere a), b), d), e), f) e g) dell'[articolo 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011](#) (cosiddetto Codice delle leggi antimafia), ovvero con i soggetti condannati per reati previsti dalle predette lettere.

L'articolo 3 delinea una specifica disciplina transitoria da applicare ai detenuti e internati per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della riforma. Con specifico riguardo alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), il comma 1 dell'articolo 3 prevede che non si applica quando il delitto diverso da quelli indicati nell'articolo 4-*bis*, comma 1, O.P. sia stato commesso prima della data di entrata in vigore della legge in esame. Ai sensi del comma 2 ai condannati e agli internati che, prima della data di entrata in vigore della riforma, abbiano commesso i reati ostativi di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis* OP - nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata

nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma del codice penale - le misure alternative alla detenzione e la liberazione condizionale possono essere concesse, secondo la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 4-*bis* O.P., purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. In tali casi, precisa sempre il comma 2 dell'articolo 3, ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della riforma. Nondimeno, la libertà vigilata comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice antimafia, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.

L'articolo 4 modifica l'[articolo 25 della legge n. 646 del 1982](#), al fine di introdurre la possibilità per la Guardia di finanza di procedere ad indagini fiscali nei confronti dei detenuti ai quali sia stato applicato il regime carcerario previsto dall'articolo 41-*bis* OP (lettera a). Per consentire alla Guardia di finanza di procedere con le verifiche, la disposizione in commento prevede che una copia del decreto del Ministro della Giustizia, che applica il cosiddetto "regime di 41-*bis*", sia trasmessa al nucleo di polizia economico-finanziaria competente per le verifiche (lettera b). Infine, gli articoli 5 e 6 disciplina rispettivamente la copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge.

Anche il disegno di legge n. 2465, di iniziativa del senatore Grasso, reca modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati reati. Il comma 1 dell'articolo 1 riscrive interamente l'articolo 4-*bis* citato, prevedendo che l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata, possano essere concessi, ai detenuti e internati per i delitti cosiddetti « di prima fascia » (comprendenti i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione, associazione di tipo mafioso, i reati aggravati dal metodo mafioso e agevolanti l'associazione, il sequestro di persona a scopo di estorsione e l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) solo se sia fornita la prova dell'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, del pericolo del ripristino di tali collegamenti e sia stato accertato il loro effettivo ravvedimento. Per questi delitti si prevede un procedimento rafforzato ai fini della concessione dei benefici, puntualmente disciplinato dall'articolo 4-*bis* OP, attribuendo al tribunale di sorveglianza la competenza a valutare la concessione dei benefici per i reati di « prima fascia », approfondendo le specifiche ragioni della collaborazione o della eventuale mancata collaborazione (come ragionevole presunzione di specifica pericolosità, superabile dalla valutazione critica, da parte dei condannati, della loro precedente condotta e dalle loro iniziative di risarcimento a favore delle vittime). L'istanza di concessione dei benefici deve contenere una « specifica allegazione » degli elementi che comprovano le condizioni richieste; in assenza di tale specifica allegazione, il tribunale di sorveglianza potrà dichiarare inammissibile l'istanza. Sono inoltre disciplinati anche nei tempi i pareri che il tribunale di sorveglianza deve acquisire al fine di poter raccogliere elementi utili per decidere. Nel caso in cui si valuti di concedere il beneficio, la nuova disciplina consente al giudice - al fine di rendere più sicura per i consociati l'esecuzione della misura - di disporre: l'obbligo o il divieto di permanenza dell'interessato in uno o più comuni o in un determinato territorio; il divieto di svolgere determinate attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati o ripristinare rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva; la prescrizione che il condannato o l'internato si adoperi in iniziative di contrasto alla criminalità organizzata. I benefici in ogni caso non possano essere concessi qualora i detenuti siano sottoposti al regime di detenzione di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, in ragione delle peculiari situazioni di emergenza regolate dal citato articolo, che

sospendono l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati.

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge introduce poi nella legge sull'ordinamento penitenziario un nuovo articolo 4-ter, che reca una disciplina specifica per la concessione dei benefici ai detenuti e agli internati per gli altri reati ostativi cosiddetti "di seconda fascia" (ovvero tutte le fattispecie che pur non essendo reati di terrorismo, di mafia o reati associativi sono nel tempo confluiti nell'articolo 4-bis vigente dell'ordinamento penitenziario, fra i quali sono compresi i reati contro la P.A.). Per questi reati di "seconda fascia" ciò che andrà valutato - ai fini della concessione dei benefici - non sarà la sussistenza di collegamenti, ma la prova dell'assenza dell'attuale pericolosità sociale del condannato e dei rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale. La competenza a decidere sull'istanza di concessione dei benefici dei reati di « seconda fascia » è affidata al magistrato o al tribunale di sorveglianza secondo le normali regole di competenza stabilite dall'ordinamento penitenziario.

L'autorità competente deve anzitutto effettuare una adeguata e motivata valutazione sulle specifiche ragioni della collaborazione o della mancata collaborazione, che è ragionevole presunzione di specifica pericolosità, superabile però dalla valutazione critica da parte dei richiedenti della loro precedente condotta e dalle loro iniziative a favore delle vittime. Grava sull'istante l'onere di allegare specificatamente gli elementi che escludono l'attualità della sua pericolosità sociale e il pericolo di reiterazione di reati o di fuga. Ai detenuti per i reati commessi con violenza sulle persone e in danno di persona minorenni possono essere concessi i benefici solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno, anche con la partecipazione degli esperti e previa valutazione da parte del magistrato di sorveglianza della positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica.

L'articolo 2 del disegno di legge interviene sul termine, portandolo da ventiquattro ore a quindici giorni, per il reclamo avverso il diniego o la concessione dei permessi premio. L'articolo 3 apporta le modifiche di coordinamento necessarie ad estendere la disciplina prevista dal provvedimento in esame anche alla concessione della libertà condizionale. Si prevede che l'eventuale concessione della libertà condizionale debba essere sempre accompagnata dalla libertà vigilata e dal divieto di frequentazione di soggetti condannati per reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale. La disposizione inoltre eleva - dagli attuali 26 a 30 anni - il periodo di pena minima che un ergastolano condannato per uno dei delitti dell'articolo 4-bis deve scontare per accedere alla libertà condizionale. L'articolo 4, infine, reca la delega al Governo - da esercitarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge - per il coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

Il [PRESIDENTE](#) riferisce della richiesta del senatore Balboni di non dare inizio nella seduta odierna alla discussione generale, stante la sua assenza.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 18,55.*

## 1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 284 (ant.) del 21/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
GIOVEDÌ 21 APRILE 2022  
284ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

IN SEDE REFERENTE

**(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia**, approvato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2022, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi, Bonafede, Ascari, Sarti, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Davide Aiello, Baldino, Caso, Migliorino, Palmisano, Dori ed Elisa Tripodi; Delmastro Delle Vedove, Butti, Ciaburro, Deidda, Donzelli, Ferro, Foti, Galantino, Lucaselli, Maschio, Montaruli, Prisco, Rotelli, Silvestroni, Varchi e Vinci; Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo e Tomasi

**(2465) GRASSO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 aprile.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) ricorda che il testo che perviene dalla Camera modifica la disciplina per la concessione dei benefici ai condannati per i reati contenuti nell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario (cosiddetti reati ostativi). Le modifiche si sono rese necessarie anche e soprattutto alla luce delle recenti sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e della Corte costituzionale. L'intento dell'altro ramo del parlamento è stato quello di creare una disciplina *ad hoc* per i detenuti non collaboranti al fine di superare qualsiasi presunzione assoluta ostativa alla concessione dei benefici penitenziari. Non si può non rilevare che il testo approvato presenta



contraddizioni e sovrapposizioni di norme, anche se sorretto da un fine condiviso (ma non si sa se raggiunto): mantenere le norme di contrasto al crimine organizzato alla luce dei valori della Carta costituzionale.

Il comma 1 mantiene il requisito della collaborazione per l'ottenimento dei benefici. Ricorda che sino ad ora l'elemento della collaborazione è stato un elemento cruciale nella lotta alla mafia: non si sarebbe mai fatto il maxiprocesso senza Buscetta; mai si sarebbe saputo parte della verità su via D'Amelio senza Spatuzza, e lo stesso vale per Brusca su Capaci. Non bisogna assolutamente depotenziare questo strumento.

Con la creazione dei successivi commi 1-*bis*, 1-*bis.1* e 1-*bis.2* la Camera ha creato due fasce di reati per la concessione dei benefici ai condannati che non hanno collaborato con la giustizia. La disciplina di concessione dei benefici, anche in assenza di collaborazione, distingue, dunque, tra i condannati per delitti di associazione di tipo mafioso e delitti commessi per finalità di terrorismo (comma 1-*bis*) da un lato, e quelli per peculato, corruzione, concussione e altri delitti monosoggettivi come la prostituzione minorile, la tratta di persone ecc. dall'altro (comma 1-*bis.1*). La procedura per ottenerli è però pressoché identica. L'unica differenza consiste nel fatto che nel comma 1-*bis* si richiedono elementi che escludano l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e nel comma 1-*bis.1* va valutata l'attualità dei collegamenti con il contesto nel quale il reato è stato commesso.

Preme innanzitutto porre in evidenza una palese contraddizione contenuta nel testo approvato dalla Camera, che in nessun modo può trovare accoglimento in questa sede di seconda lettura. Il comma 1-*bis.2* dispone che se un reato monosoggettivo contenuto nel comma 1-*bis.1* (peculato, corruzione, concussione, prostituzione minorile, tratta di persone) è realizzato in associazione ai sensi del 416 del codice penale, allora si applicano le disposizioni del comma 1-*bis*, ossia quella procedura aggravata prevista per i reati di criminalità organizzata e terrorismo. Sin qui nessun problema; ma a ben guardare il comma 1-*ter* (non modificato dalla riforma) prevede che per una serie di reati tra cui l'omicidio, la rapina aggravata, il sequestro di persona aggravato e l'associazione per delinquere (se realizzata allo scopo di commettere i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale), i benefici possono essere concessi senza nessun altro requisito se non quello che non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata e l'unico parere richiesto è quello del questore. Il problema è che per alcuni di questi reati commessi in associazione sono state create due distinte procedure, con il grave e inaccettabile rischio che sia il condannato che il giudice non saprebbero quale seguire. La prima procedura (più gravosa) è quella del comma 1-*bis* per il tramite del rinvio operato dal 1-*bis.2*; la seconda invece è quella prevista nel comma 1-*ter*.

Questo problema di doppia, possibile, procedura sussiste sia per quanto riguarda i requisiti per ottenere i benefici, sia per quanto riguarda l'iter di acquisizione dei pareri e delle informazioni, poiché il comma 2 fa riferimento ai delitti contenuti nell'articolo 51, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* e tra questi c'è il reato di cui all'articolo 416 (associazione per delinquere) realizzato allo scopo di commettere i delitti ex articoli 473 (contraffazione di marchi), 474 (commercio di prodotti falsi), 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù), 601 (tratta di persone) o 602 (acquisito e alienazione di schiavi), esattamente come riportato anche nel comma 1-*ter*.

Per quanto riguarda i requisiti invece il problema sussiste in particolare per i seguenti reati contenuti sia nel comma 1-*bis.1* che nel comma 1-*ter*: riduzione o mantenimento in schiavitù (articolo 600), prostituzione minorile (articolo 600-*bis*), pornografia minorile (articolo 600-*ter*), tratta di persone (articolo 601), acquisto e alienazione di schiavi (articolo 602) e la violenza sessuale di gruppo (articolo 609-*octies*). Se ad esempio è stato commesso il reato di associazione a delinquere allo scopo di commettere il delitto di prostituzione minorile (articoli 416 e 600-*bis* del codice penale), che cosa succede se il condannato non collaborante fa istanza per richiedere il beneficio della libertà condizionale? Il giudice deve valutare se sussistono tutti i requisiti contenuti nella procedura per i reati di prima fascia, acquisire le informazioni e i pareri del Procuratore Nazionale Antimafia, oppure è sufficiente accontentarsi del parere del Questore? Non si può approvare un testo contraddittorio destinato nelle intenzioni a risolvere i problemi posti dalla Corte Costituzionale su una materia così delicata, con l'aggravante che ciò potrebbe comportare un reiterato giudizio di incostituzionalità.

Fatta questa premessa di ordine generale, occorre entrare nel merito delle singole disposizioni per descriverne i punti critici ed esporre alla Commissione possibili soluzioni. Nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* è stato aggiunto un periodo che sostanzialmente stabilisce il divieto di scioglimento del cumulo delle pene, per i reati legati dal nesso teleologico rispetto ai reati indicati nel comma 1. Questo significa allargare il catalogo dei reati ostativi. Non si vede perché mai questa estensione non preveda i reati uniti dal vincolo della continuazione in quanto commessi nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso (articolo 81 capoverso del codice penale).

Il comma 1-*bis*.1 prevede che i condannati per peculato, corruzione, concussione e altri delitti monosoggettivi (come la prostituzione minorile, la tratta di persone ecc.) possano ottenere i benefici anche se non hanno collaborato con la giustizia. Il problema è che i requisiti per ottenerli sono identici a quelli previsti per i non collaboranti condannati per delitti elencati nel comma 1-*bis* (come per es. associazione di tipo mafioso, terrorismo, ecc.) cioè i cosiddetti reati ostativi di prima fascia. Che senso ha creare due categorie di reati se poi sia i requisiti per richiederli che la procedura per valutare la concessione sono le stesse? Se uno di questi condannati vuole ottenere i benefici deve dimostrare l'adempimento delle obbligazioni conseguenti alla condanna e deve allegare elementi che consentano di escludere l'attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso. Non è chiaro, per questo tipo di reati (monosoggettivi), che cosa si intenda con "contesto nel quale il reato è stato commesso" poiché manca un'associazione criminale di appartenenza. Dunque con cosa e tramite chi l'istante dovrebbe avere un collegamento? Che cosa deve allegare colui che ha commesso un reato (per es. di peculato, concussione, prostituzione minorile o tratta di persone) per dimostrare l'insussistenza dell'attualità dei collegamenti con il "contesto" in cui, tanti anni prima, è stato commesso il reato? Per non richiedere prove impossibili agli istanti e non mettere in difficoltà i giudici di sorveglianza occorre eliminare il riferimento al "contesto". Semmai si potrebbe specificare che si fa riferimento ai casi in cui i reati monosoggettivi elencati nel comma 1-*bis*.1 sono stati realizzati per il tramite di un'associazione a delinquere. In questo caso, e solo in questo caso, si potrebbe fare riferimento al contesto nel quale è stato commesso il reato con riferimento alla perdurante operatività dell'associazione criminale di eventuale appartenenza. Trattandosi dunque di fattispecie che non hanno nulla a che vedere con la criminalità organizzata, per questi reati la procedura più corretta sarebbe quella di creare un iter diverso nell'acquisizione di pareri e informazioni da quello dei reati di prima fascia, ma non per questo meno rigorosa. Infatti ciò che si deve accertare è che non vi sia più la pericolosità sociale del condannato ed escludere così i rischi connessi al suo reinserimento nella società. Gli elementi da acquisire dovrebbero quindi essere tali da poter definire questo tipo diverso di accertamento.

In questo comma, così come nel comma 1-*bis*, viene poi previsto che il giudice "accerta" la sussistenza di iniziative a favore delle vittime sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. Sarebbe opportuno puntualizzare che il giudice oltre ad accettarla ne debba tenere conto ai fini delle sue valutazioni per la concessione dei benefici. Per quanto riguarda il comma 1-*bis*.2 di nuova introduzione e ai problemi di coordinamento formale con il successivo comma 1-*ter*, si richiama ai rilievi critici effettuati in premessa. Se la volontà è quella di distinguere i reati in due fasce per creare procedure di accertamento differenti a seconda del tipo di reato commesso, allora l'unica distinzione possibile è quella di distinguere i reati monosoggettivi da quelli associativi. Pertanto si potrebbe riscrivere il comma 1-*bis*.1, accorpandolo con i reati monosoggettivi previsti nel comma 1-*ter*, come per esempio l'omicidio, la rapina o l'estorsione; si potrebbe prevedere che, per questi reati, i benefici possano essere concessi purché i condannati dimostrino l'adempimento delle obbligazioni conseguenti alla sentenza o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e purché non vi siano elementi tali da far ritenere l'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e sia fornita la prova dell'assenza dell'attuale pericolosità sociale del condannato e dei rischi connessi al suo reinserimento sociale.

Tutto questo restituirebbe ordine all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, che attualmente non c'è perché, nel tempo, il catalogo di reati si è infoltito e perché il lavoro parlamentare di riforma, fatto alla Camera, ha risentito delle diverse posizioni sul tema facendo poi un enorme confusione in fase di

stesura del testo finale. Si badi bene alla distinzione, sottile ma di grande importanza, che c'è tra l'escludere l'attualità dei collegamenti, la cui esistenza si presume sempre nei reati associativi di tipo mafioso e l'acquisizione di elementi tali da far ritenere l'esistenza, *rectius* sussistenza, di collegamenti. In questo secondo caso, infatti, trattandosi di reati monosoggettivi, occorre dimostrarne l'esistenza e non l'attualità. Questa differenza è dirimente per poter costruire due procedure per due fasce di reati a seconda dei reati commessi e le conseguenti informazioni da acquisire.

Il comma 2 disciplina le informazioni e i pareri che il giudice deve acquisire prima di decidere. Che senso ha richiedere, sia nei casi di reati associativi che monosoggettivi, gli stessi pareri oltre che gli stessi elementi da acquisire? Se la scelta di politica giudiziaria è quella di creare una disciplina unica per tutti i reati dell'articolo 4-*bis*, allora tanto valeva non dividerli in tutti questi commi. La procedura più corretta sarebbe quella di diversificare le informazioni da acquisire a seconda della categoria di reati: prima e seconda fascia. La disciplina prevista dal comma 2 dovrebbe essere riservata ai reati di cui al comma 1-*bis* (associativi) con i pareri del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza o - se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* del codice di procedura penale - del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza nonché del Procuratore nazionale antimafia. È importante inoltre mantenere la possibilità che la Direzione nazionale antimafia (DNA) e il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica possano comunicare, anche di propria iniziativa, elementi utili circa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, o il pericolo di un loro ripristino. Solo in questo caso ha senso, visto l'onere di allegazione in capo al condannato per tali reati, la facoltà da parte del predetto di fornire prova contraria.

Andrebbe poi creata un'altra procedura di decisione per i reati monosoggettivi, con organi diversi da cui acquisire informazioni vista la diversa tipologia di reati commessi. Sarebbe sufficiente, per escludere la pericolosità del condannato e valutare i rischi connessi al suo reinserimento sociale, che il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisca una relazione dal direttore dell'istituto penitenziario dove il condannato è detenuto e acquisisca dettagliate informazioni dal questore. Andrebbe però data la possibilità ai procuratori della Repubblica e ai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica competenti per territorio di comunicare, anche di propria iniziativa, elementi utili circa l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale ove il detenuto o internato ritenga di tornare. Se poi dall'istruttoria elementi indizi sulla attualità della pericolosità sociale o dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità, allora sarebbe onere del condannato fornire elementi di prova contraria.

Nei casi del comma 1-*bis*, per poter consentire ai giudici di sorveglianza di assumere una decisione occorre poi introdurre degli elementi alla luce dei quali poter valutare l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Al solo fine di indicare delle linee guida per richiedere pareri specifici su fatti concreti, tali elementi potrebbero essere: il perdurare dell'operatività del sodalizio criminale; il profilo criminale del detenuto o internato e la sua posizione all'interno dell'associazione; la capacità di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni o coalizioni anche straniere; la sopravvenienza di nuove incriminazioni o infrazioni disciplinari; l'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e dei rapporti intrattenuti e della permanenza dei familiari nel contesto socio-ambientale in cui è ancora operativa l'organizzazione. Nei casi invece dei reati monosoggettivi, elementi utili di cui tenere conto - ai fini della valutazione dell'assenza dell'attuale pericolosità sociale del condannato e dei rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale - potrebbero essere: il contesto ambientale ove viene eseguita la misura; la sopravvenienza di nuove incriminazioni o infrazioni disciplinari; l'esito del trattamento penitenziario e l'essersi distinti per comportamenti particolarmente meritevoli.

Infine, per determinare la competenza delle autorità a cui chiedere pareri ed informazioni, viene indicato dal comma 2 il pubblico ministero del luogo ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado. Sarebbe, secondo l'oratore, più corretto fare riferimento alla sentenza di condanna, essendo possibile in linea di ipotesi una assoluzione in primo grado e una condanna in una fase successiva di appello o di rinvio.

Sarebbe inoltre utile fornire al giudice di sorveglianza anche la possibilità, non prevista dalla riforma, di disporre l'obbligo o il divieto di permanenza dell'interessato in uno o più comuni o in un determinato territorio e il divieto di svolgere determinate attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati o ripristinare rapporti con la criminalità organizzata. Sul tema della competenza per il lavoro esterno ed i permessi premio, viene spostata dal magistrato al tribunale di sorveglianza ma solo nei casi di detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Propone di estendere la competenza del Tribunale di sorveglianza a tutti i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* del codice di procedura penale e non solo a quelli indicati nel testo proveniente dalla Camera. La *ratio* di questo spostamento di competenza è duplice: da un lato, non lasciare solo il magistrato che deve prendere decisioni così importanti riguardanti la messa in libertà di condannati per mafia o terrorismo (nella lotta al crimine organizzato infatti nessuna autorità deve sentirsi sola o isolata, neanche in fase di esecuzione della pena). D'altro canto appare opportuno, senza che ciò suoni a disdoro del coraggio del magistrato monocratico, evitare le problematiche che possono scaturire dall'accentramento di competenze, come, per esempio, pressioni, anche ambientali, sul singolo giudice. Lo spostamento di competenza dal magistrato al tribunale di sorveglianza consentirebbe, infine, la partecipazione e il contributo specifico del pubblico ministero presso il tribunale distrettuale alle udienze per la concessione dei benefici.

In conclusione, avanza il quesito se questa disciplina - di sostanziale equiparazione (a parte la differenza tra collegamenti con la criminalità organizzata e "contesto") tra le due fasce di reati rispetto ai requisiti, ma soprattutto l'identità di procedure ai fini della concessione dei benefici (comma 2) - riesca a superare i rilievi di incostituzionalità espressi dal Giudice delle leggi: la Corte costituzionale, peraltro, giustifica la procedura aggravata dall'inversione dell'onere della prova sulla scorta di una presunzione, ancorché relativa, di una mantenuta appartenenza all'organizzazione criminale di origine anche in costanza di detenzione.

Si riserva - nel corso dell'esame in commissione e mediante gli emendamenti - di avanzare ulteriori rilievi; richiede di distribuire ai commissari, unitamente al suo intervento, copia della relazione approvata sul tema dalla Commissione antimafia (Doc. XXIII, n. 21) il 12 aprile scorso.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara che, non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

## 1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 285 (ant.) del 27/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2022  
285ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

IN SEDE REFERENTE

**(1438)** *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

**(1516)** *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

**(1555)** *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

**(1582)** *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

**(1714)** *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il relatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente di aver predisposto una proposta di nuovo testo unificato e di rimanere in attesa di una risposta della sottosegretaria Macina.

Il sottosegretario SISTO si impegna a sollecitare la questione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(2574)** *Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia*, approvato

dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2022, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi, Bonafede, Ascari, Sarti, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Davide Aiello, Baldino, Caso, Migliorino, Palmisano, Dori ed Elisa Tripodi; Delmastro Delle Vedove, Butti, Ciaburro, Deidda, Donzelli, Ferro, Foti, Galantino, Lucaselli, Maschio, Montaruli, Prisco, Rotelli, Silvestroni, Varchi e Vinci; Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo e Tomasi

**(2465) GRASSO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il **PRESIDENTE** ricorda che la discussione generale è ancora aperta e chiede ai commissari di prenotarsi per eventuali interventi da svolgere martedì: dai Gruppi raccoglie l'indicazione dei senatori Pillon, Giarrusso, Balboni, Dal Mas e Caliendo come primi iscritti a parlare.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) ( [n. 374](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il **PRESIDENTE**, anche a nome della Relatrice, richiede se il Governo conferma la concessione di una proroga al 6 maggio per l'espressione del parere parlamentare.

Il sottosegretario SISTO conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 170 E CONNESSI (COGNOMI DEI FIGLI) E DEI DISEGNI DI LEGGE N. 922 E CONNESSI (ORIGINI BIOLOGICHE)*

Il **PRESIDENTE** comunica che, nel corso delle audizioni svoltesi ieri, martedì 26 aprile, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 170 e connessi (cognome dei figli) e dei disegni di legge n. 922 e connessi (origini biologiche), è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile, così come quella che perverrà in seguito, per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il senatore **CUCCA** (*IV-PSI*) auspica che per le prossime audizioni si possano contenere i tempi di

svolgimento ed eventualmente, quando il soggetto designato si limita alla mera lettura di un testo, sostituire le audizioni con la consegna di un contributo scritto.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione prende atto.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 aprile.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che sono in corso delle trattative con i rappresentanti del Governo alla ricerca di una più proficua intesa e ritiene che, la prossima settimana, il provvedimento possa essere oggetto di discussione in Commissione.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) osserva che non c'è stato ancora un confronto all'interno della maggioranza su tale testo e dubita, pertanto, che si possa chiudere la trattazione nella prossima settimana.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara che comunque i provvedimenti resteranno all'ordine del giorno anche nella prossima settimana.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) annuncia che la seduta di domani non avrà più luogo.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.  
*La seduta termina alle ore 9,30.*

## 1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 286 (pom.) del 03/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022  
286ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.*

*La seduta inizia alle ore 13,15.*

IN SEDE REFERENTE

**(2574) Deputati Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia**, approvato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2022, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi, Bonafede, Ascari, Sarti, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Davide Aiello, Baldino, Caso, Migliorino, Palmisano, Dori ed Elisa Tripodi; Delmastro Delle Vedove, Butti, Ciaburro, Deidda, Donzelli, Ferro, Foti, Galantino, Lucaselli, Maschio, Montaruli, Prisco, Rotelli, Silvestroni, Varchi e Vinci; Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo e Tomasi

**(2465) GRASSO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile.

In discussione generale interviene il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), che segnala alcune criticità nel testo licenziato dalla Camera dei deputati: in particolare si sofferma sulla questione del parere meramente facoltativo della Procura nazionale antimafia, paventando il rischio che, degradando in tal guisa il parere obbligatorio, vi sia un allentamento del sistema dei controlli nei confronti di soggetti particolarmente pericolosi. Ne beneficerebbero coloro che sono ancora legati alle associazioni di stampo mafioso di provenienza, rispetto alle quali non vi è la prova di una avvenuta rescissione dei collegamenti originari; invita pertanto i colleghi a riflettere sulla formulazione del testo, valutando la possibilità di introdurre un emendamento che renda obbligatorio il parere richiesto agli uffici della procura: ciò anche al fine di consentire una condivisione, della responsabilità di siffatte decisioni, tra gli uffici della procura ed il magistrato di sorveglianza.



Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*), dopo aver ricordato le premesse della sentenza della Corte costituzionale sul tema dell'ergastolo ostativo, dichiara che tuttavia la pena, secondo quanto previsto dalla Costituzione, deve tendere alla rieducazione del condannato: questo a suo dire non significa che si debbano obliterare le altre funzioni riconosciute alla pena e, soprattutto, le esigenze di difesa sociale e tutela delle vittime dei reati. Si tratta di beni di rango costituzionale che andrebbero contemperati con l'obiettivo del raggiungimento di una - non sempre possibile - finalità rieducativa della pena; non condivide pertanto, alla luce di questa premessa, la soluzione adottata dal disegno di legge della Camera e auspica che si possa passare da una presunzione assoluta di pericolosità sociale del condannato, vigente nell'attuale sistema normativo e giudicata illegittima dalla nota sentenza della Corte costituzionale, ad una presunzione relativa; naturalmente queste considerazioni dovrebbero valere, a suo avviso, limitatamente ai condannati per delitti di criminalità mafiosa. Suggestisce quindi un emendamento che consenta l'introduzione di un sistema di presunzione relativa di pericolosità, con onere della prova contraria gravante sul condannato.

Condivisa parte delle osservazioni fatte dal senatore Grasso, ricorda l'importanza della lotta alla mafia per garantire le libertà democratiche e politiche di tutti cittadini, l'autonomia delle istituzioni e la serenità di ogni manifestazione della vita pubblica.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) ricorda come, sul tema, vi sia stata una florida giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo; ripercorre i temi centrali dell'ordinanza-monito della Corte costituzionale, che com'è noto ha già calendarizzato nel mese di maggio la discussione della questione di costituzionalità; critica l'inserimento - nell'ambito dei reati catalogo di cui all'articolo 4-*bis* della legge dell'ordinamento penitenziario - dei delitti dei pubblici ufficiali operati con la legge cosiddetta "spazza-corrotti" del 2019; condivide l'opinione del senatore Pillon sulla necessità di rendere obbligatorio il parere degli uffici della Procura, che nel disegno di legge è previsto solo come facoltativo.

Segnala poi il rischio che il parere venga richiesto ad un magistrato che non si occupa, a distanza di anni rispetto ai procedimenti in questione, di quel tipo di problematiche, essendo passato ad altre funzioni o ad altro ufficio; critica l'innalzamento del limite per poter aspirare alla liberazione anticipata; sul tema dei permessi-premio propone che si garantisca un secondo grado, di fronte alla pronuncia di primo grado sulla istanza premiale.

Chiede che possa rimanere aperta la discussione generale, per consentire al senatore Caliendo, oggi assente, di poter intervenire.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che provvederà a sentire i senatori Caliendo e Giarrusso, oggi assenti, per ottenere un eventuale assenso a chiudere la discussione generale e poter successivamente, sin dalla seduta di domani, procedere alla fissazione del termine degli emendamenti.

Dopo interventi del senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) (sulle migliori modalità con cui rendere noto alla Corte che il disegno di legge è ormai in dirittura di arrivo) e del relatore [MIRABELLI](#) (*PD*) (che acconsente alla segnalazione alla Corte, a patto che non diventi un alibi per dilatare ulteriormente la trattazione di un disegno di legge che è particolarmente urgente), il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) preannuncia il proprio intervento in discussione generale nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14.*

## 1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 287 (ant.) del 04/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2022  
287ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina e il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 10,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) ( [n. 374](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) chiede un rinvio della trattazione al 10 maggio prossimo, per poter presentare una bozza di parere che tenga conto di tutte le osservazioni pervenute.

La sottosegretaria MACINA non ha obiezioni alla richiesta: il Governo non prevede di emanare il decreto legislativo prima di quella data.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia**, approvato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2022, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi, Bonafede, Ascari, Sarti, Cataldi, Di Sarno,

D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Davide Aiello, Baldino, Caso, Migliorino, Palmisano, Dori ed Elisa Tripodi; Delmastro Delle Vedove, Butti, Ciaburro, Deidda, Donzelli, Ferro, Foti, Galantino, Lucaselli, Maschio, Montaruli, Prisco, Rotelli, Silvestroni, Varchi e Vinci; Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo e Tomasi  
**(2465) GRASSO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il senatore **CUCCA** (*IV-PSI*) interviene in discussione generale ricordando i numerosi interventi della Corte costituzionale in materia; prende atto della differenza di vedute sul punto tra le diverse forze politiche presenti in Commissione, ma ribadisce la funzione necessariamente rieducativa della pena: la distinzione presente nel nostro sistema penitenziario tra la criminalità comune e la criminalità mafiosa secondo il sistema del doppio binario avrebbe dovuto suggerire di evitare l'equiparazione - operata nel 2019 attraverso l'intervento legislativo noto come "spazza-corrotti" - tra la criminalità terroristicomafiosa e la criminalità dei "colletti bianchi".

Ritiene tuttavia che molte critiche esposte dai colleghi nella discussione di ieri sul disegno di legge approvato dalla Camera siano ingenerose; dà atto del fatto che sono stati realizzati numerosi miglioramenti al provvedimento, nel corso della discussione presso la Camera dei deputati. Sottolinea l'importanza di mantener ferma la distinzione nel trattamento penitenziario tra coloro che rifiutino volontariamente la collaborazione e le ipotesi di collaborazione impossibile. Critica l'innalzamento del limite per ottenere i benefici penitenziari, della cui costituzionalità dubita: ciò alla luce della disciplina in materia di successioni di norme penali, posta l'introduzione di una modifica *in peius* di una norma comunque destinata ad avere un impatto su misure limitative della libertà personale. Auspica pertanto che siano apportati i necessari aggiustamenti al provvedimento in esame.

Il **PRESIDENTE**, in riferimento al fatto che nel ruolo di udienza del prossimo martedì 10 maggio compare la trattazione della questione di legittimità costituzionale di cui all'ordinanza n. 97 del 2021, auspica che la Corte costituzionale possa rinviare la trattazione per consentire la prosecuzione e la conclusione dei lavori di Commissione.

Dopo interventi dei relatori **MIRABELLI** (*PD*) e **PEPE** (*L-SP-PSd'Az*) e dei senatori Alessandra **MAIORINO** (*M5S*) e **GRASSO** (*Misto-LeU-Eco*), la comunicazione del Presidente è accolta all'unanimità dalla Commissione e con il favore del rappresentante del governo SISTO.

Il **PRESIDENTE**, su richiesta del senatore **GRASSO** (*Misto-LeU-Eco*) e uditi i RELATORI, propone che vengano individuati entro domani alle 12 i soggetti cui chiedere, in forma documentale, valutazioni in ordine al testo del disegno di legge licenziato dalla Camera.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale**  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 aprile.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede un rinvio alla prossima settimana.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) fa notare tuttavia che la prossima settimana sarà piuttosto impegnativa, in ragione della discussione sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) assicura comunque il massimo spazio affinché la prossima settimana la trattazione possa avere luogo, impegnandosi a sollecitare anche l'emanazione dei necessari pareri da parte della quinta commissione, nella parte ancora non completata della relativa sede consultiva su emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2595) Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura**, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) illustra il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera dei deputati: esso contiene una delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare e introduce nuove norme, immediatamente precettive, in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Il Capo I (articoli da 1 a 6) prevede una "delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura". In particolare, l'articolo 1 prevede la delega e le procedure per il suo esercizio (da realizzare entro un anno dall'entrata in vigore della legge) e definisce l'oggetto dell'intervento: la delega mira alla riforma dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, alla revisione del numero degli incarichi semidirettivi, alla revisione dei criteri di accesso alle funzioni di legittimità, del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e al riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

L'articolo 2 presenta un triplice contenuto. Il comma 1 detta principi e criteri direttivi per la revisione, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi. Il disegno di legge detta principi per lo svolgimento delle procedure comparative per l'attribuzione degli incarichi (dalla pubblicità delle stesse, al divieto per ciascun magistrato di presentare contemporaneamente più di due domande, all'ordine di definizione dei procedimenti, alle audizioni dei candidati) e interviene sulla valutazione delle attitudini e del merito dei candidati. In particolare, il legislatore delegato dovrà tenere conto delle specifiche competenze richieste per l'incarico al quale il candidato aspira, considerando le esperienze fatte in posizione di fuori ruolo solo se idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni direttive e semidirettive. In caso di parità di valutazione degli indicatori del merito e delle attitudini, subentrano due criteri residuali: anzitutto il criterio del genere meno rappresentato (se a livello nazionale e distrettuale emerge nella copertura dei posti direttivi o semidirettivi, una significativa sproporzione tra i generi) e, infine, il criterio dell'anzianità. Ulteriori principi sono dettati per la conferma dei magistrati che già svolgono le funzioni direttive e semidirettive e, infine, il Governo è delegato a ridurre il numero degli incarichi semidirettivi.

Il comma 2 detta principi e criteri direttivi per la riforma del procedimento di approvazione delle

tabelle organizzative degli uffici giudiziari, disciplinando la documentazione che il presidente della Corte d'appello dovrà allegare al progetto inviato al Consiglio superiore della magistratura e semplificando le successive fasi di approvazione. Il comma 3 individua principi e criteri direttivi per la revisione dei criteri di accesso alle funzioni di consigliere di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Il provvedimento, in primo luogo, consente l'accesso alle funzioni di legittimità dopo 10 anni di esercizio effettivo delle funzioni di merito (in luogo degli attuali 16). Inoltre, detta criteri per la valutazione delle specifiche attitudini e del merito richiesto per l'accesso a queste funzioni e specifica i parametri dei quali dovrà tenere conto la Commissione tecnica chiamata a valutare la capacità scientifica e di analisi delle norme dei magistrati che aspirano alle funzioni di legittimità.

L'articolo 3 attiene alla valutazione di professionalità dei magistrati e contiene principi e criteri direttivi in merito: al funzionamento dei consigli giudiziari, nei quali è esteso il ruolo dei componenti laici ed è soprattutto consentito agli avvocati di esprimere un voto unitario sul magistrato in verifica (si ricorda che sul punto è pendente un *referendum* abrogativo giudicato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 59 del 2022); ai criteri di valutazione della professionalità, tra i quali sono inseriti il rispetto dei programmi annuali di gestione dei procedimenti e l'esito degli affari nelle successive fasi del giudizio; alla semplificazione della procedura di valutazione in caso di esito positivo della stessa; al rapporto tra procedimento disciplinare e valutazione di professionalità, stabilendo che i fatti accertati in via definitiva in sede disciplinare debbano comunque essere oggetto di valutazione ai fini della progressione della carriera; all'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, da tenere in considerazione oltre che in sede di verifica della professionalità anche in sede di attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi; agli effetti sulla progressione economica e sull'attribuzione delle funzioni di reiterati giudizi non positivi.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina dell'accesso in magistratura, dettando principi e criteri direttivi volti ad abbandonare l'attuale modello del concorso di secondo grado, così da ridurre i tempi che intercorrono tra la laurea dell'aspirante magistrato e la sua immissione in ruolo. Il Governo è altresì delegato: a consentire lo svolgimento del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari anche ai laureandi in giurisprudenza; a prevedere che la Scuola superiore della magistratura organizzi corsi di preparazione al concorso destinati a coloro che abbiano svolto il predetto tirocinio formativo oltre che a coloro che abbiano prestato la propria attività nell'ambito dell'ufficio del processo, in attuazione dell'investimento previsto dal PNRR; a riformare tanto le prove scritte (tre, volte a verificare le capacità di inquadramento teorico sistematico del candidato) quanto quelle orali, nell'ottica di una riduzione delle materie.

L'articolo 5 detta principi e criteri direttivi per il riordino della disciplina del fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. In particolare, il legislatore delegato dovrà individuare tra i vari incarichi extragiudiziari, quelli che determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo e quelli che possono invece essere svolti ponendosi in aspettativa, e dovrà dettare una regolamentazione specifica per gli incarichi da svolgere a livello internazionale. La riforma dovrà essere volta a un complessivo ridimensionamento dell'istituto del collocamento fuori dal ruolo organico, riducendo il numero dei magistrati che possono accedervi e contenendo tanto la durata del periodo quanto la tipologia degli incarichi che i magistrati potranno assumere. In particolare, il Governo dovrà: prevedere che il magistrato possa essere collocato fuori ruolo solo dopo aver svolto le funzioni giudiziarie per almeno 10 anni (inoltre, rientrando dopo 5 anni di fuori ruolo, il magistrato non potrà essere nuovamente collocato fuori ruolo se non dopo aver svolto le funzioni giudiziarie per almeno 3 anni: complessivamente, il magistrato non potrà restare fuori ruolo per più di 7 anni, prolungati a 10 per specifici incarichi presso gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, gli organi del Governo e gli organismi internazionali); consentire il collocamento fuori ruolo solo quando per l'incarico che il magistrato intende assumere risulti necessario lo specifico grado di preparazione, competenza ed esperienza del magistrato, e l'incarico stesso corrisponda a un interesse dell'amministrazione, dovendo valutare l'organo di autogoverno le possibili ricadute dell'incarico sull'imparzialità e l'indipendenza del magistrato. Inoltre, a valorizzazione dell'interesse

dell'amministrazione di provenienza, il fuori ruolo non potrà essere autorizzato se il magistrato esercita le proprie funzioni in una sede che presenta una rilevante scopertura di organico. L'articolo 6 chiude il Capo I del disegno di legge, relativo alla riforma di specifici profili ordinamentali della magistratura, delegando il Governo a provvedere anche al coordinamento delle disposizioni vigenti con quelle introdotte in sede di riforma.

Il Capo II del disegno di legge (articoli da 7 a 14) novella alcune disposizioni dell'ordinamento giudiziario. Diversamente dal Capo I, quindi, su alcuni specifici argomenti il disegno di legge non procede con una delega al Governo, ma modifica direttamente le norme in vigore. In particolare, l'articolo 7 riscrive l'articolo 115 del regio decreto n. 12 del 1941, relativo ai magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione. Il nuovo articolo 115, nel confermare l'attuale pianta organica dell'ufficio, che prevede 67 magistrati, interviene sui requisiti che devono possedere i magistrati chiamati a comporlo richiedendo che essi: abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità; abbiano non meno di 8 anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado; abbiano una capacità scientifica e di analisi delle norme valutata dalla Commissione tecnica del Consiglio superiore della magistratura competente per la valutazione ai fini dell'attribuzione delle funzioni di legittimità. La riforma sopprime la disposizione che attualmente consente al Primo Presidente della Cassazione di destinare, anno per anno, fino a trenta magistrati dell'ufficio del massimario alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. La metà dei componenti dell'ufficio potranno infatti essere destinati dal Primo Presidente alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità. La riforma sul punto modifica la disciplina vigente, che già attualmente consente lo svolgimento di tali funzioni da parte dei componenti dell'ufficio del massimario, prevedendo: che possano essere applicati "la metà dei magistrati addetti all'ufficio"; che tale applicazione non sia più "temporanea", per un periodo non superiore a 3 anni e non rinnovabile; che possano essere applicati soltanto i magistrati che abbiano conseguito la quarta valutazione di professionalità (attualmente è sufficiente la terza).

L'articolo 8 introduce ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario in materia di organizzazione degli uffici di giurisdizione, di incompatibilità di sede per ragioni di parentela o coniugio e di tramutamenti ad altra sede o ufficio. Più nel dettaglio, la disposizione: interviene sull'articolo 7-bis del regio decreto n. 12 del 1941 prevedendo che le tabelle degli uffici giudicanti siano adottate per un quadriennio (attualmente sono, invece, triennali); aggiunge un ulteriore comma all'articolo 7-ter del regio decreto n. 12 del 1941, prevedendo che il dirigente dell'ufficio debba verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi; modifica la disciplina delle incompatibilità di sede dei magistrati per ragioni di parentela o coniugio di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario; modifica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, in materia di tramutamento ad altra sede o ufficio, dettando una disciplina speciale relativa ai trasferimenti dei magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione, per i quali viene subordinato il trasferimento ad altra sede (o l'assegnazione ad altre funzioni) ad un periodo di permanenza triennale (anziché quadriennale).

L'articolo 9 interviene sul regio decreto legislativo n. 511 del 1946 (*Legge sulle guarentigie della magistratura*), ampliando i casi di collocamento in aspettativa dei magistrati, attraverso l'inserimento dell'ipotesi in cui al magistrato sia stato già accertato uno stato di infermità incompatibile con lo svolgimento delle funzioni giudiziarie, malgrado non sia ancora concluso il procedimento volto alla verifica della natura permanente dell'infermità ai fini della dispensa dal servizio.

L'articolo 10 modifica il decreto legislativo n. 26 del 2006, relativo alle funzioni della Scuola superiore della magistratura. Attraverso alcune novelle all'articolo 26-bis del decreto legislativo, in tema di corsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi, è esteso il campo d'applicazione della disposizione, riferendola anche al conferimento degli incarichi semidirettivi e dettagliando le caratteristiche dei corsi di formazione, che dovranno avere una durata non inferiore a 3 settimane e prevedere una prova finale.

L'articolo 11 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 109 del 2006, in materia di illeciti

disciplinari dei magistrati. Sono, in particolare, oggetto di intervento: gli illeciti commessi nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, il cui elenco viene integrato con nuove condotte tra le quali, in particolare, il mancato rispetto delle nuove misure relative alla funzionalità degli uffici e allo smaltimento dell'arretrato: la condotta dell'omessa collaborazione del magistrato all'attuazione di tali misure costituisce illecito disciplinare punito con una sanzione non inferiore alla censura; la violazione reiterata dell'obbligo di adozione - da parte dei capi degli uffici giudiziari - delle suddette misure costituisce specifico illecito per gli stessi dirigenti, punito con la temporanea incapacità di esercitare le funzioni direttive o semidirettive (tra i nuovi illeciti disciplinari sono inoltre inserite le condotte relative alla violazione dei divieti concernenti i rapporti tra organi requirenti ed organi di informazione nonché l'aver indotto l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo di trasmettere al giudice, per negligenza grave ed inescusabile, elementi rilevanti); gli illeciti commessi fuori dell'esercizio delle funzioni (anche in questo caso l'elenco viene integrato con nuove fattispecie, tra le quali il condizionamento indebito dell'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri).

L'articolo introduce inoltre, nel predetto decreto legislativo, due nuovi istituti: l'estinzione dell'illecito per il magistrato cui sia stata addebitata la condotta di "reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni", a condizione che lo stesso rispetti il piano di smaltimento dell'arretrato adottato dal capo dell'ufficio; la riabilitazione. Quest'ultima è operante quando siano state comminate le sanzioni disciplinari dell'ammonizione e della censura e: siano trascorsi, rispettivamente, almeno 3 o 5 anni dall'irrevocabilità dell'accertamento disciplinare; il magistrato abbia conseguito una successiva positiva valutazione di professionalità ovvero, se gli sia già stata attribuita la settima valutazione, sia positivamente valutato il suo successivo percorso professionale.

L'articolo 12 modifica il decreto legislativo n. 160 del 2006. Sulle disposizioni in materia di indizione del concorso in magistratura, si prevede che il Ministero debba ogni anno determinare il numero di posti che si renderanno vacanti nel successivo quadriennio e conseguentemente bandire il concorso annuale (entro il mese di settembre). Sul passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, la regola generale è che tale passaggio possa essere effettuato una volta nel corso della carriera entro 9 anni dalla prima assegnazione delle funzioni. Trascorso tale periodo, è ancora consentito, per una sola volta: il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, purché l'interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali; il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro, in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, purché il magistrato non si trovi, neanche in qualità di sostituto, a svolgere funzioni giudicanti penali o miste. Disposizioni specifiche sono dettate quando il passaggio di funzioni avviene mediante conferimento delle funzioni di legittimità (resta fermo che al magistrato che svolge funzioni requirenti possono essere conferite le funzioni di consigliere di cassazione e di presidente di sezione della cassazione solo se non si tratta di funzioni giudicanti penali). Si ricorda che sul tema del passaggio tra le funzioni è pendente un *referendum* abrogativo giudicato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 58 del 2022. Sui limiti di età per il conferimento di funzioni direttive, il disegno di legge prevede che - anche per l'assunzione delle funzioni direttive di legittimità e delle funzioni direttive superiori di legittimità - sia necessario che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, gli aspiranti assicurino almeno 4 anni di servizio prima della pensione. Per l'assunzione delle funzioni direttive apicali di legittimità (primo presidente della Cassazione e procuratore generale presso la Cassazione) gli aspiranti dovranno assicurare almeno due anni di servizio prima della pensione.

L'articolo 13 modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 106 del 2006, in tema di attribuzioni del Procuratore della Repubblica, per definire i contenuti necessari del progetto organizzativo della Procura e l'iter per la sua adozione. Sostituendo i commi 6 e 7 dell'articolo 1, il provvedimento prevede che il progetto debba necessariamente contenere, anzitutto, le misure organizzative dell'ufficio e i criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale. Questi ultimi dovranno essere elaborati sulla base dei criteri generali espressi con legge dal Parlamento, e dovranno consentire di individuare le notizie di

reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenuto conto del contesto territoriale e criminale, del carico complessivo degli affari da trattare e delle risorse a disposizione dell'ufficio. Dovranno altresì essere previsti: i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti e i criteri per designare il procuratore vicario; i criteri di assegnazione e di revoca dell'assegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali l'assegnazione possa essere automatica; i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane sia tale da non consentire la costituzione.

Quanto al procedimento, la riforma prevede che il Progetto abbia una durata di 4 anni. Esso è adottato ogni quattro anni, sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio.

L'articolo 14 apporta una serie di modifiche all'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, recante disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie. In particolare, il disegno di legge specifica che nel programma annuale che deve redigere il capo dell'ufficio giudiziario dovranno essere indicati, per ciascuna sezione o, in assenza, per ciascun magistrato, dei risultati attesi, e si dovrà dare altresì conto del conseguimento degli obiettivi prefissati l'anno precedente. La disposizione, inoltre, prevede puntuali obblighi per i capi degli uffici per assicurare la funzionalità degli uffici stessi e lo smaltimento degli eventuali procedimenti arretrati. In particolare, inserendo nell'articolo 37 tre nuovi commi il disegno di legge: impone ai capi degli uffici giudiziari, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, di accertare le cause degli stessi e di adottare ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, attraverso la predisposizione di piani mirati di smaltimento, che possono anche prevedere, se necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro; impone un analogo onere di controllo e di intervento al capo dell'ufficio, il quale, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente, o comunque in presenza di andamenti anomali, deve accertarne le cause e adottare ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative che hanno determinato quell'aumento; prevede che i presidenti di sezione, in caso di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione o di un rilevante aumento delle pendenze della sezione, abbiano l'obbligo di segnalare i fatti al capo dell'ufficio. La segnalazione dei ritardi può essere effettuata anche dai difensori delle parti.

Il Capo III del disegno di legge, composto dagli articoli da 15 a 20, interviene con disposizioni puntuali - e immediatamente precettive - sulla disciplina dello *status* dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, con particolare riferimento alla loro eleggibilità, all'assunzione di incarichi di governo e al loro ricollocamento al termine del mandato.

In particolare, l'articolo 15 detta disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati realizzando una più accentuata separazione tra politica e magistratura. Il disegno di legge, infatti (comma 1): esclude l'eleggibilità a parlamentare nazionale ed europeo, a consigliere regionale o presidente di regione (o di provincia autonoma), nonché l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale, dei magistrati che prestano servizio, o l'hanno prestato nei 3 anni precedenti la candidatura, in uffici giudiziari aventi giurisdizione, anche parziale, sulla regione nella quale è inclusa la circoscrizione elettorale; esclude l'eleggibilità a sindaco o consigliere comunale, nonché l'assunzione dell'incarico di assessore comunale, dei magistrati che prestano servizio, o l'hanno prestato nei 3 anni precedenti la candidatura, in uffici giudiziari aventi giurisdizione, anche parziale, sulla provincia in cui è compreso il comune o sulle province limitrofe.

Il provvedimento, inoltre, specifica che l'ineleggibilità non opera per i magistrati che da almeno 3 anni prestino servizio presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale nazionale; per coloro che svolgono tale servizio da meno di 3 anni si deve valutare, ai fini dell'ineleggibilità, la sede presso ha



quale hanno svolto le precedenti funzioni (comma 2). La disciplina dell'ineleggibilità si applica anche ai magistrati in posizione di fuori ruolo, avendo anche in questo caso riguardo alla sede in cui hanno prestato servizio in precedenza (comma 3). La riforma richiede in ogni caso al magistrato che intenda candidarsi di trovarsi al momento dell'accettazione della candidatura in aspettativa senza assegni (comma 4). Infine, il comma 5 esclude l'eleggibilità a parlamentare nazionale ed europeo, a consigliere regionale o presidente di regione (o di provincia autonoma), a sindaco o consigliere comunale, nonché l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale e di assessore comunale, al magistrato che alla data di indizione delle elezioni sia componente del Consiglio superiore della magistratura, o lo sia stato nei 2 anni precedenti. Sulla menzione della carica di sottosegretario regionale, esprime l'auspicio che la Prima Commissione permanente si soffermi, nell'ambito dell'espressione del parere di competenza.

L'articolo 16 prescrive che i magistrati - ordinari, amministrativi, contabili e militari - non possano assumere l'incarico di componente del Governo (Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), o di sottosegretario o assessore regionale, o di assessore comunale, se non siano collocati in aspettativa senza assegni all'atto dell'assunzione dell'incarico.

L'articolo 17 stabilisce che durante il mandato elettivo - tanto nazionale quanto locale - e durante lo svolgimento di incarichi di governo - tanto nazionali quanto locali - il magistrato deve obbligatoriamente trovarsi in aspettativa, in posizione di fuori ruolo. Quanto al trattamento economico, il disegno di legge prevede che il magistrato possa scegliere tra la conservazione del trattamento economico in godimento in magistratura, senza possibile cumulo con altra indennità, e la corresponsione della sola indennità di carica, salvo, in entrambi i casi, il rispetto dei limiti di reddito attualmente previsti per i componenti del Governo. La possibilità di optare per la conservazione del trattamento economico in godimento in magistratura è peraltro esclusa per i magistrati che assumono una delle cariche previste dall'articolo 81 del TU enti locali (sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali, presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, membri delle giunte di comuni e province).

L'articolo 18 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano candidati alle elezioni europee, politiche, regionali o amministrative, senza essere stati eletti, prevedendo che essi non possano, per i successivi 3 anni, essere ricollocati in ruolo: con assegnazione ad un ufficio avente competenza, anche parziale, sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui sono stati candidati; con assegnazione ad un ufficio situato in una regione nel cui territorio ricade il distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura; con assegnazione delle funzioni di giudice per le indagini preliminari o dell'udienza preliminare o delle funzioni di pubblico ministero; con assunzione di incarichi direttivi o semidirettivi. Per quanto riguarda i magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, spetterà agli organi di autogoverno individuare attività non giurisdizionali alle quali destinare tali magistrati per i 3 anni successivi alla candidatura.

L'articolo 19 disciplina il ricollocamento dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che abbiano svolto il mandato elettorale al Parlamento europeo o al Parlamento nazionale ovvero abbiano ricoperto la carica di componente del Governo, di consigliere regionale o provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di Presidente o assessore nelle giunte delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, a prescindere dalla durata del mandato o dell'incarico. Il disegno di legge prevede che, alla cessazione del mandato o dell'incarico, i magistrati possano essere: collocati fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza (per i magistrati ordinari e militari) o la Presidenza del Consiglio (per i magistrati amministrativi e contabili) o l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni, con trattamento economico a carico dell'amministrazione di appartenenza; ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti (previsione analoga a quella inserita nell'articolo 15). La nuova disciplina è destinata a trovare

applicazione unicamente con riguardo alle cariche assunte dai magistrati successivamente all'entrata in vigore della riforma.

L'articolo 20 disciplina il ricollocamento dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi politico-amministrativi apicali a livello nazionale o regionale e incarichi di governo non elettivi. In particolare, per quanto riguarda i magistrati che hanno svolto incarichi politico-amministrativi apicali (capo e vicecapo dell'ufficio di gabinetto; segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o di un Ministero; capo e vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri; capo e vicecapo di dipartimento presso i consigli e le giunte regionali) il provvedimento prevede due alternative (comma 1): collocamento per un anno in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza o la Presidenza del Consiglio, oppure presso l'Avvocatura dello Stato o altre amministrazioni, senza che derivino posizioni soprannumerarie, in un ruolo non apicale (trascorso l'anno il magistrato potrà tornare a svolgere le funzioni giudiziarie ma non potrà per i 3 anni successivi assumere incarichi direttivi o semidirettivi); ricollocamento in ruolo e destinazione ad incarichi non direttamente giurisdizionali, individuati dagli organi di autogoverno. In questa seconda ipotesi, la disposizione non specifica se si tratta di uno status che il magistrato debba conservare fino alla maturazione dell'età per il pensionamento obbligatorio. Anche i magistrati che abbiano svolto incarichi di governo non elettivi (componente del Governo; assessore regionale o nelle giunte delle province autonome; assessore comunale) hanno a disposizione due possibilità (comma 2): il collocamento in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza o la Presidenza del Consiglio, oppure presso l'Avvocatura dello Stato o altre amministrazioni, senza che derivino posizioni soprannumerarie e con trattamento economico a carico dell'amministrazione di appartenenza (diversamente dai magistrati che hanno svolto incarichi apicali, per coloro che hanno svolto incarichi di governo il collocamento in fuori ruolo non ha durata limitata ad un anno); il ricollocamento in ruolo e la destinazione, fino alla pensione, ad incarichi non direttamente giurisdizionali, individuati dagli organi di autogoverno. Le disposizioni sul ricollocamento non si applicano se l'incarico è cessato prima che sia trascorso un anno dall'assunzione, sempre che la cessazione non dipenda da dimissioni volontarie non conseguenti a ragioni di sicurezza, motivi di salute o altra giustificata ragione (comma 3). Una norma transitoria (comma 4) prevede l'applicazione della riforma solo agli incarichi assunti dopo l'entrata in vigore della legge.

Il Capo IV del disegno di legge, composto dagli articoli da 21 a 39, contiene disposizioni immediatamente precettive, con le quali si modifica la legge n. 195 del 1958, recante *Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura*. Si tratta di un intervento organico che investe tutti i Capi della suddetta legge, incidendo sulla composizione ed organizzazione, sulle attribuzioni e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, sul sistema elettorale per la nomina dei componenti togati nonché sulla sul loro ricollocamento al termine del mandato. In particolare, l'articolo 21 contiene modifiche al numero dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura (articolo 1 della legge n. 195 del 1958), che vengono portati dagli attuali 24 a 30, di cui 20 magistrati ordinari (in luogo degli attuali 16) e 10 eletti dal Parlamento (in luogo degli attuali 8). L'articolo 22 interviene sulla composizione delle commissioni del Consiglio superiore (articolo 3 della legge n. 195 del 1958), prevedendo: che tali commissioni siano nominate ogni 16 mesi dal Presidente del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Comitato di Presidenza e in conformità ai criteri di composizione previsti nel regolamento generale; l'incompatibilità tra l'appartenenza alla sezione disciplinare e quella alle commissioni per conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni della professionalità, in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di trasferimento in caso di incompatibilità ambientale o funzionale.

L'articolo 23 modifica la composizione della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (articolo 4 della legge n. 195 del 1958), portando da 4 a 5 il numero dei componenti supplenti e specificando che la presidenza della sezione dura per l'intera durata della consiliatura. Si riconosce, inoltre, la possibilità di eleggere ulteriori supplenti nel caso in cui sia impossibile formare il collegio. Infine, il disegno di legge demanda al Consiglio superiore della magistratura la

determinazione dei criteri per la sostituzione dei componenti della sezione (esclusivamente in caso di incompatibilità, astensione o altro impedimento motivato) e domanda invece al Presidente della sezione disciplinare (vice presidente del Consiglio superiore della magistratura) la determinazione dei criteri per l'assegnazione degli affari tra i componenti effettivi della sezione stessa.

L'articolo 24 reca modifiche alla disciplina del quorum per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore (articolo 5 della legge n. 195 del 1958), in conseguenza dell'aumento del numero dei componenti del Consiglio: per la validità delle deliberazioni del Consiglio sarà necessaria la presenza di almeno 14 togati (invece degli attuali 10) e di 7 laici (in luogo degli attuali 5).

L'articolo 25 interviene sull'articolo 7 della legge n. 195 del 1958 in merito alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura, ponendola alle dipendenze funzionali del Comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura e ponendo al suo vertice un magistrato con funzioni di segretario generale (in carica per massimo 6 anni), coadiuvato, ed eventualmente sostituito, da un vicesegretario generale.

L'articolo 26 sostituisce l'articolo 3 del decreto legislativo n. 37 del 2000, in materia di contratti di collaborazione continuativa presso il Consiglio superiore della magistratura. Il provvedimento prevede che tali contratti possano essere stipulati: per un contingente massimo di 32 unità di collaboratori del Vicepresidente e dei singoli componenti; per massimo 18 unità, per coprire le posizioni di componente esterno della segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura; per massimo 12 unità per coprire le posizioni di componente esterno dell'ufficio studi e documentazione.

Con l'articolo 27 incide sulla disciplina dell'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura (articolo 7-bis della legge n. 195 del 1958), introducendo la possibilità di stipulare contratti di collaborazione con personale esterno (massimo 12 unità, selezionate tramite una specifica procedura di valutazione, affidata a una apposita commissione). I magistrati assegnati all'ufficio dovranno essere collocati in posizione di fuori ruolo e potranno svolgere l'incarico per massimo 6 anni. Con l'articolo 28 viene coordinato il disposto dell'articolo 10-bis della legge n. 195 del 1958 che si occupa del procedimento di approvazione delle tabelle degli uffici, con la disposizione che ha elevato la durata di efficacia delle tabelle a quattro anni. L'articolo 29, intervenendo sull'articolo 20 della legge n. 195 del 1958, demanda al Consiglio superiore della magistratura l'adozione di un regolamento generale per disciplinare la propria organizzazione e il proprio funzionamento. L'articolo 30 interviene in materia di eleggibilità dei membri laici, di cui all'articolo 22 della legge n. 195 del 1958. In particolare, nel modificare il quarto comma dell'articolo 22, si afferma che il Parlamento, nella scelta dei componenti da eleggere, dovrà tenere conto degli articoli 3 e 51 della Costituzione, per quanto riguarda il rispetto della parità di genere, e dell'articolo 104, per quanto riguarda i titoli che devono possedere professori universitari e avvocati.

Gli articoli da 31 a 35 delineano il nuovo sistema per eleggere i 20 componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, attualmente disciplinato dagli articoli da 23 a 27 della legge n. 195 del 1958. In particolare, l'articolo 31 individua una nuova articolazione dei collegi elettorali, così delineata: un collegio unico nazionale per 2 componenti che esercitano funzioni di legittimità in Cassazione e relativa Procura Generale, maggioritario, in cui vengono eletti i due candidati più votati, a qualunque genere appartengano; 2 collegi territoriali binominali maggioritari per 5 magistrati che esercitano funzioni di pubblico ministero presso uffici di merito e presso la Direzione Nazionale Antimafia, in ciascuno dei quali vengono eletti i 2 candidati più votati nonché il "miglior terzo" per percentuale di voti presi sul totale degli aventi diritto al voto; 4 collegi territoriali binominali maggioritari per l'elezione di 8 magistrati con funzioni di merito o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, in ciascuno dei quali vengono eletti i due candidati più votati; un collegio unico nazionale, virtuale, in cui vengono eletti 5 magistrati con funzioni di merito o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, con ripartizione proporzionale dei seggi. I collegi territoriali - formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori - sono determinati con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, emanato almeno commo 4 mesi prima del giorno fissato per le elezioni. In ogni collegio devono esserci almeno sei candidati, e ogni genere deve essere rappresentato in misura non inferiore alla metà dei candidati

effettivi.

L'articolo 32 interviene in materia di elettorato attivo, per modificarne la disciplina in conseguenza dell'introduzione del nuovo sistema elettorale, e in materia di elettorato passivo dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura, modificando la causa di ineleggibilità relativa all'anzianità di servizio che viene collegata al mancato conseguimento della terza valutazione di professionalità e introducendo nuove cause di ineleggibilità, tra cui quella relativa ai magistrati che, alla data di inizio del mandato, non assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. L'articolo 33 disciplina la convocazione delle elezioni, la costituzione degli uffici elettorali e la verifica delle candidature, apportando significative modifiche all'articolo 25 della legge n. 195 del 1958. In particolare, per la presentazione delle candidature non è richiesta alcuna sottoscrizione ed essa può avvenire anche con modalità telematiche (si ricorda che sul punto della sottoscrizione delle candidature è pendente un referendum abrogativo giudicato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 60 del 2022). Inoltre, le candidature devono essere espresse in un numero non inferiore a 6 per ciascun collegio, nonché rispecchiare la rappresentanza paritaria tra generi. Viene quindi introdotto un meccanismo di integrazione delle candidature quando le stesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettato il rapporto tra i generi, che consiste nell'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili e che non abbiano previamente manifestato la loro indisponibilità alle candidature. Nei collegi territoriali per i magistrati giudicanti di merito è inoltre previsto che le candidature possano essere individuali ovvero collegate con quelle di altri: per l'ipotesi di candidature collegate si specifica che ciascun candidato non può appartenere a più di un gruppo e che il collegamento opera soltanto ove intercorra tra tutti i candidati del medesimo gruppo (reciprocità) e se è garantita - all'interno del gruppo - la rappresentanza di genere. La scelta concernente la dichiarazione di collegamento non rileva ai fini dell'assegnazione degli 8 seggi dei collegi territoriali maggioritari, ma rileva ai fini dell'accesso al riparto proporzionale, su base nazionale, dei 5 seggi assegnati nel collegio unico nazionale. L'articolo 34 interviene sulla disciplina delle operazioni di voto di cui all'articolo 26 della legge n. 195 del 1958, modificandola per adeguarla al nuovo sistema elettorale. Al riguardo la riforma: individua il seggio presso i quali votano i magistrati; specifica in ragione del nuovo sistema elettorale che ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuno dei collegi (di legittimità, di merito requirente e di merito giudicante) ed esprime il proprio voto per un solo magistrato su ciascuna scheda elettorale; conferma la nullità del voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi ed inserisce quella riferita al voto espresso in conformità a quanto previsto dalle nuove disposizioni.

L'articolo 35 interviene sulla disciplina dello scrutinio e dell'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 27 della legge n. 195 del 1958. Le novelle delineano, in combinato disposto con le modifiche dell'articolo 29, il nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura prevedendo un meccanismo maggioritario a turno unico, caratterizzato dall'elezione immediata di due candidati per ogni collegio e dai seguenti correttivi: il recupero su base nazionale del miglior terzo per i magistrati requirenti; il recupero su base nazionale di cinque candidati attraverso il metodo proporzionale per i magistrati giudicanti di merito.

L'articolo 36 modifica l'articolo 39 della legge n. 195 del 1958, in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati, in caso di cessazione degli stessi dalla carica, per qualsiasi ragione, prima della scadenza del Consiglio. L'articolo 37 interviene sull'articolo 40 della legge n. 195 del 1958, che stabilisce il diritto ad alcune indennità a favore dei membri del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento; la modifica concerne l'applicazione anche ai componenti del Consiglio superiore della magistratura del limite massimo retributivo onnicomprensivo di 240.000 euro annui, fissato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014. L'articolo 38 novella la disciplina del ricollocamento in ruolo dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura alla cessazione dell'incarico intervenendo sulle disposizioni di attuazione della legge sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958), per escludere che tali magistrati possano: essere nominati a funzioni direttive o semidirettive prima che siano trascorsi 4 anni dalla data di cessazione dall'incarico (la limitazione non

opera se il magistrato, prima di divenire membro del Consiglio superiore della magistratura, era già titolare di un incarico direttivo o semidirettivo); essere nuovamente collocato fuori ruolo prima che siano trascorsi 2 anni dalla data di cessazione dell'incarico (la limitazione non opera quando il fuori ruolo è disposto a seguito dell'assunzione di funzioni elettive). La disposizione precisa che le nuove restrizioni non si applicano ai membri togati che facciano parte del Consiglio superiore della magistratura prima dell'entrata in vigore della riforma.

L'articolo 39 detta disposizioni per lo svolgimento delle prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura che si terranno dopo l'entrata in vigore della riforma prevedendo che il decreto con il quale il Ministro della giustizia determina i collegi elettorali debba essere emanato entro un mese dall'entrata in vigore della legge. La disposizione prevede inoltre la riduzione di alcuni termini relativi al procedimento elettorale.

Il Capo V, recante la delega al Governo per il riassetto delle norme dell'ordinamento giudiziario militare, si compone del solo articolo 40, nel quale sono indicati i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi nell'esercizio della delega, da esercitarsi entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge. Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà adeguare la disciplina concernente i magistrati militari a quella dei magistrati ordinari di grado corrispondente, nei limiti di compatibilità tra i due ordinamenti di riferimento, in particolare in materia di accesso alla magistratura, stato giuridico, conferimento di funzioni e requisiti per la nomina, progressione nella valutazione di professionalità. Inoltre, il Governo è delegato: pur confermando la scelta di Verona, Roma e Napoli quali sedi dei tribunali e delle procure militari, ad adeguare le rispettive circoscrizioni territoriali; a riorganizzare le circoscrizioni dei tribunali militari basata sui carichi pendenti e maggiormente aderente alla dislocazione degli enti e dei reparti militari sul territorio nazionale; a istituire in ciascuna procura militare di un procuratore militare aggiunto; a prevedere l'applicazione delle disposizioni che regolano il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura al Consiglio della magistratura militare, ove compatibili, e che in quest'ultimo il componenti eletti siano 4 (attualmente sono 2); a prevedere il mantenimento, per quanto compatibile, dell'equiparazione tra magistrati militari e magistrati ordinari. Il Capo VI contiene, rispettivamente all'articolo 41 e all'articolo 42, le disposizioni finali e finanziarie. L'articolo 43 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(45) DE POLI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi**

**(118) DE POLI. - Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi**

**(735) PILLON ed altri. - Norme in materia di affidamento condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità**

**(768) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare**

**(837) BALBONI ed altri. - Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio**

**(1224) Licia RONZULLI e Maria Alessandra GALLONE. - Modifiche al codice civile in materia di affidamento condiviso**

**(1863) Julia UNTERBERGER. - Modifica all'articolo 709-ter del codice di procedura civile in materia di tutela dei minori nel loro diritto alla bigenitorialità**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 ottobre 2020.

Il relatore **PILLON** (L-SP-PSd'Az) illustra la proposta di testo unificato, pubblicata in allegato al resoconto, chiedendo che sia assunta a testo-base cui riferire gli emendamenti.

Su richiesta dei Gruppi, il [PRESIDENTE](#) dispone che la discussione sulla proposta abbia luogo in altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle 11,15.*

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE  
N. [45](#), [118](#), [735](#), [768](#), [837](#), [1224](#), [1863](#)

**NT**

Il Relatore

**Art. 1.**

*(Principi generali)*

1. La Repubblica riconosce l'importanza del ruolo di entrambi i genitori nelle diverse fasi della crescita psico-fisica dei figli e promuove tutte le azioni necessarie a tutelare il rapporto dei minori con il padre e la madre anche nel caso in cui i genitori vivano separati.

**Art. 2.**

*(Modifica dell'articolo 337-ter del codice civile)*

1. All'articolo 337-ter del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

-Al comma 1, dopo le parole «mantenere un rapporto» aggiungere la seguente: «paritetico,»

-Al comma 2, dopo le parole «presso ciascun genitore» aggiungere le seguenti: «garantendo, ove non contrario all'interesse del minore, tempi paritetici di frequentazione con entrambi i genitori, compresi i pernottamenti»

-Al comma 4, dopo le parole «ciascuno dei genitori provvede» aggiungere le seguenti: «direttamente e per capitoli di spesa»

-Al comma 4, dopo le parole «ove necessario» aggiungere le seguenti «e in via del tutto residuale»

**Art. 3.**

*(Modifica dell'articolo 337-sexies del codice civile)*

1. All'articolo 337-sexies del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

-Al comma 1, dopo le parole «titolo di proprietà» aggiungere le seguenti: «evidenziando il corrispettivo della eventuale assegnazione e deducendolo dagli oneri di mantenimento eventualmente posti a carico del genitore che sia anche proprietario o comproprietario dell'immobile.»

-Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «Ogni cambiamento di residenza del figlio minore deve essere, a pena di nullità, preventivamente concordato per iscritto da entrambi i genitori o da tutti coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.»

**Art. 4.**

*(Modifica dell'articolo 337-septies del codice civile)*

1. L'articolo 337-septies del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337-septies. - *(Disposizioni in favore dei figli maggiorenni)*. - Il giudice, in caso di disaccordo tra le parti, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e su loro richiesta il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i genitori. Tale assegno è versato da entrambi i genitori direttamente all'avente diritto, fermi per il figlio gli obblighi di cui all'articolo 315-bis.

Ai figli maggiorenni portatori di disabilità grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, nei confronti dei figli maggiorenni cessa ogni obbligo di mantenimento qualora la mancanza di una loro occupazione o impiego lavorativo sia dipesa da negligenza o rifiuto ingiustificato di opportunità di lavoro offerte ovvero si dimostri la colpevole inerzia nel prorogare il proprio percorso di studi senza alcun effettivo rendimento».

**Art. 5.**

*(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132)*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.162, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le parti e i rispettivi legale devono in ogni caso applicare le disposizioni di cui agli articoli 337-ter e seguenti del codice civile.»

**Art. 6.**

*(Introduzione dell'art. 337-novies del Codice Civile)*

1. Al Titolo IX del Capo II del Libro I del Codice Civile, dopo l'articolo 337-octies è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 337-novies. - *(Consulenze tecniche e indagini del servizio sociale professionale territoriale)*  
- Solo qualora sia strettamente necessario all'emissione dei provvedimenti di cui agli articoli 330, 333, 337-ter e 337-quater, il giudice, con provvedimento analiticamente motivato, tenendo prioritariamente conto dei diritti dei figli di non subire le conseguenze della conflittualità dei genitori e di non essere sottoposti a trattamenti sanitari contro la loro volontà, può avvalersi di un consulente tecnico esclusivamente per l'accertamento delle condizioni dei genitori e del rapporto tra questi e i figli. Al consulente tecnico non può in ogni caso essere demandata la decisione sul regime di affidamento o sulla domiciliazione o sui tempi di permanenza. Solo qualora sia strettamente necessario all'emissione dei provvedimenti di cui agli articoli 330, 333, 337-ter e 337-quater, il giudice, con provvedimento analiticamente motivato, tenendo prioritariamente conto dei diritti dei figli di non subire le conseguenze della conflittualità dei genitori e di non essere sottoposti a trattamenti sanitari contro la loro volontà, può avvalersi dei servizi sociali professionali territorialmente competenti e delle strutture ospedaliere pubbliche, esclusivamente per l'accertamento delle condizioni dei genitori e del rapporto tra questi e i figli. All'incaricato non può in ogni caso essere demandata la decisione sul regime di affidamento o sulla domiciliazione o sui tempi di permanenza. Le indagini e gli approfondimenti di cui al secondo comma devono sempre svolgersi nel rispetto del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Si applicano integralmente le disposizioni di cui agli articoli 62, 192, 194, 195, 196, 197 e 201 del codice di procedura civile».

**Art. 7.**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della medesima.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

3. Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione della perdita del diritto alla bi-genitorialità in capo ai minori.

**Art. 8.**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



## 1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 288 (pom.) del 10/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022  
288ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) ( [n. 374](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

La relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) deposita lo schema di parere pubblicato in allegato sull'atto del governo relativo al codice della crisi d'impresa.

La sottosegretaria MACINA fa presente l'esigenza di attendere il parere del Consiglio di Stato, prima di completare l'*iter* parlamentare: pertanto invita a non chiudere l'esame, garantendo - per parte del Governo - che il decreto legislativo non sarà emanato prima del 17 maggio prossimo.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce dell'esigenza manifestata dalla Sottosegretaria, propone il rinvio della trattazione al 17 maggio prossimo.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia**, approvato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2022, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi, Bonafede, Ascari, Sarti, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Davide Aiello, Baldino, Caso, Migliorino, Palmisano, Dori ed Elisa Tripodi; Delmastro Delle Vedove, Butti, Ciaburro, Deidda, Donzelli, Ferro, Foti, Galantino, Lucaselli, Maschio, Montaruli, Prisco, Rotelli, Silvestroni, Varchi e Vinci; Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo e Tomasi

**(2465) GRASSO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) dà atto dell'accoglimento da parte della Corte costituzionale dell'istanza finalizzata ad ottenere un rinvio della trattazione dell'udienza di stamattina, che sarà riconvocata per l'8 novembre prossimo; comunica poi che sono pervenuti, dai tribunali di sorveglianza indicati dai Gruppi, documenti che saranno resi disponibili sulla pagina *web* della Commissione, così come quelli che perverranno in futuro.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), intervenendo in discussione generale, esprime perplessità sul testo approvato alla Camera dei deputati; in particolare ne critica l'ispirazione "giustizialista", comprovata dalla problematica applicazione rispetto ai reati contro pubblica amministrazione (che sono stati accomunati dalla legge del 2019 ai delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso). Occorre perciò trovare una soluzione ragionevole per il sistema dei reati contro pubblica amministrazione, rispetto ai quali non è possibile ipotizzare una forma di dissociazione o di decontestualizzazione, trattandosi prevalentemente di reati monosoggettivi che operano in un contesto diverso da quello mafioso o terroristico. Si sofferma poi sulla previsione che rinvia il giudizio, sull'accessibilità dei benefici penitenziari, al parere del pubblico ministero che ha istruito il processo.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto-IpI-PVU*) ritiene che, in realtà, la sentenza della Corte costituzionale non abbia tenuto in debito conto la realtà mafiosa e la sua pericolosità; riferendosi alla realtà della sua città di provenienza ricorda, a titolo esemplificativo, come il predominio pluridecennale di alcune famiglie - espressione del potere mafioso - non sia stato scalfito neanche da misure penitenziarie rigide come l'ergastolo, non sempre idoneo a recidere i collegamenti con le cosche di appartenenza. Pertanto auspica l'assunzione di necessarie cautele volte a bilanciare un sistema che, altrimenti, finirebbe con il vanificare i risultati raggiunti negli anni nella lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Si rammarica per il fatto che il disegno di legge non preveda il necessario potenziamento di uomini, mezzi e strutture che debbono affiancare i magistrati che operano nei tribunali di sorveglianza: costoro saranno gravati dall'ulteriore indagine finalizzata ad accertare l'assenza attuale di collegamenti con l'organizzazione di provenienza. Il sistema disegnato dalla proposta normativa è eccessivamente garantista nei confronti di soggetti, già condannati all'ergastolo con sentenza passata in giudicato, per i quali la presunzione di innocenza è già venuta meno. Auspica pertanto che vi sia un potenziamento delle strutture per consentire agli organi competenti di esprimere il richiesto parere attraverso una valutazione ed un'istruttoria accurata; un approfondimento istruttorio, ai fini del rilascio del parere, sarebbe doveroso sia nel caso in cui questo possa essere ostativo al beneficio penitenziario, sia nel caso in cui esso possa invece consentire la concessione.

Invita a far tesoro del tempo concesso dalla Corte costituzionale e auspica che il governo possa trovare, nei fondi destinati alla giustizia, la copertura finanziaria necessaria per rinforzare gli organici dei tribunali di sorveglianza; auspica quindi l'adozione dei necessari miglioramenti al testo, soprattutto attraverso il potenziamento della copertura finanziaria, ritenendo che il sistema non possa funzionare ad invarianza di risorse umane e strutturali. Condivide la proposta del senatore Grasso di distinguere all'interno dell'elencazione normativa le varie categorie di reati, separando quindi i reati di criminalità organizzata di tipo mafioso dagli altri.

In replica agli intervenuti in discussione generale, il correlatore [MIRABELLI](#) (PD) auspica che le questioni sollevate vengano discusse in sede di presentazione degli emendamenti ed anzi, al fine di accelerare la trattazione, chiede fin da subito la fissazione di un termine per gli emendamenti; ritiene tuttavia che, al di là delle critiche espresse dai colleghi, il disegno di legge possa rappresentare un ottimo punto di partenza. Infatti, nel corso della discussione alla Camera dei deputati si è cercato di conciliare posizioni originariamente molto lontane; il sistema ipotizzato dal disegno di legge garantisce già apposite verifiche di congruità volte ad accertare l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Ricorda che i pareri previsti dalle competenti autorità sono infatti obbligatori e non meramente facoltativi; ritiene che la tempistica concessa agli organi deputati a rendere i pareri sia congrua e comunque possa essere oggetto di proroghe ove necessario.

Il correlatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) si associa alla richiesta di fissazione del termine per emendamenti e ribadisce la necessità di cogliere l'opportunità, data dal rinvio dell'udienza della Corte costituzionale, per migliorare il testo.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene che il disegno di legge n. 2574 sia assunto a testo base (cui riferire i successivi emendamenti) e che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato al prossimo 25 maggio alle 12.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [PIARULLI](#) (M5S) dichiara che, nella veste di correlatrice sui disegni di legge sulla magistratura onoraria, attende l'incontro richiesto al Governo.

Il senatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara che, nella medesima veste, ha sinora condiviso soltanto delle linee di indirizzo cui informare il successivo testo, ma di attendere anche lui la predetta riunione più volte sollecitata.

La sottosegretaria MACINA si impegna a convocare al più presto la riunione richiesta dai correlatori.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2595) Delegha al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Si apre la discussione generale, in cui il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) lamenta che la vicenda elettorale del Consiglio superiore della magistratura sia stata complicata dall'orientamento interpretativo che fa decorrere i tre mesi all'indietro rispetto alla scadenza della vecchia consiliatura, e non in avanti. Ciò oggi costringe il Senato all'approvazione del disegno di legge a tappe forzate, per via dell'incombente svolgimento delle elezioni del Consiglio superiore della magistratura; tutto ciò comporta la rinuncia alla possibilità di presentare emendamenti, ma non esclude la possibilità di un approfondimento che segnali le criticità (che potranno essere risolte con i successivi interventi legislativi, anche nella prossima legislatura). Sui fuori ruolo, stigmatizzati sulla stampa come "sistema delle porte girevoli", esprime alcune critiche in quanto - dal meccanismo di prevenzione - non verrebbero esonerati figure di spicco quali i capi degli uffici legislativi; il sistema prescelto per la valutazione professionale dei magistrati, poi, può ripristinare un ormai superato sistema carrieristico che - così com'è disegnato - non garantirebbe gli elevati standard di professionalità auspicabili; critica inoltre la previsione del meccanismo dell'audizione personale nell'ambito del giudizio di valutazione. Segnala come sarebbe stato sufficiente spostare le elezioni del Consiglio superiore della magistratura di qualche mese, per consentire al Parlamento di eliminare tutte le criticità di questo testo e valorizzare appieno la funzione bicamerale del Parlamento consentendo, quindi, anche al Senato di esprimersi con correttivi ed emendamenti necessari. Ricorda, per esempio, che la sua personale battaglia - per l'inserimento del criterio della temporaneità di tutte le funzioni svolte dal magistrato - tendeva proprio al fine di evitare accentramenti di potere ed aspirazioni carrieristiche: tutte cose che contrastano con lo spirito di servizio che, sempre, dovrebbe ispirare l'esercizio della funzione del magistrato.

Dopo aver raccolto le iscrizioni a parlare dei Gruppi per la seduta che avrà luogo domani, e la cui ora di inizio sarà modulata in relazione al calendario dell'Assemblea, il [PRESIDENTE](#) dà conto delle intese tra i Gruppi della settimana scorsa che hanno comportato la convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato, per attività conoscitiva da svolgere in relazione al disegno di legge in titolo: i Gruppi hanno avuto facoltà di designare, entro le 12 di venerdì 6 maggio scorso, non più di due soggetti ciascuno, da audire nella sedute programmate per non oltre questa settimana.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) prega di considerare in aggiunta il nominativo del dottor Giancarlo Dominjanni, in relazione alle audizioni già contemplate. Il [PRESIDENTE](#), seguendo lo stesso criterio *per relationem*, indica l'avvocato generale dello Stato Palmieri Sandulli.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il senatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*), che indica ulteriori nominativi, accorda il suo consenso - su richiesta del [PRESIDENTE](#) - alla trasformazione dell'istanza in richiesta di memorie scritte, da far pervenire alla Commissione quanto prima; di tali testi, come degli altri inerenti alla trattazione fatti pervenire, sarà data pubblicazione sul sito del Senato nell'area condivisa *Theca*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle 15,50.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.  
374**

La 2a Commissione Giustizia Senato, esaminato l'Atto del Governo n. 374, auspicando una adeguata azione di comunicazione istituzionale, volta alla piena conoscenza della normativa in via di introduzione, sottolineando la esigenza di maggiore ordine e chiarezza tra i numerosi strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, giudiziali e stragiudiziali, che hanno discipline autonome e separate, al fine di rendere il quadro di riferimento più intellegibile per tutti i soggetti a vario titolo coinvolti - debitori, creditori, professionisti e magistrati;

auspicando che, anche attraverso ulteriori confronti con il Parlamento, basati sulla analisi della concreta attuazione della normativa in materia di insolvenza, siano evitate strumentalizzazioni tese a favorire imprese plasticamente decotte a discapito di efficaci e adeguate tutele nei confronti dei creditori e dei lavoratori;

esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

-nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo l'opportunità di coordinare i criteri di grandezza della impresa alla Direttiva (art. 13, par. 1, lett. b) con le ragioni che hanno indotto ad individuare il criterio dimensionale dei quindici dipendenti;

-nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo se il piano di ristrutturazione omologato sia effettivamente necessario ai fini del recepimento della Direttiva;

- nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di introdurre una definizione normativa di insolvenza incolpevole, dovuta ad una situazione economica generale straordinaria, da distinguere rispetto a quella prodotta per negligenza nell'attività degli amministratori, la cui declinazione di dettaglio è demandata ad un Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Tale esigenza è fondata anche alla luce della riscrittura, già annunciata dal Governo, delle norme penali fallimentari, anche al fine eliminare l'incertezza riguardo la sindacabilità *ex post*, in sede giurisdizionale, circa le scelte operate dall'imprenditore nel caso in cui queste ultime non si siano rivelate sufficienti al superamento della crisi.

-all'art.6 dello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di intervenire sul comma 1, che riscrive l'art.16 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, prevedendo, nell'ambito della "composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa", che i soggetti dotati di specifica competenza nel settore economico in cui opera l'imprenditore, di cui l'esperto può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, siano scelti fra quelli indicati dalle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio;

.-all'art. 6 del dello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di monitorare costantemente l'effettivo temperamento degli interessi nell'ambito della disciplina del procedimento di protezione, con riferimento alla pubblicazione della istanza *nel registro delle imprese* e alle problematiche reputazionale connesse. Dal un lato l'imprenditore sarà indotto a subire, e spesso verosimilmente a cedere, alle pressioni dei creditori più aggressivi (anche a costo di violarne la pariteticità) piuttosto che ricorrere ad uno strumento protettivo così controproducente. Dall'altro ammettere la protezione del patrimonio e comunque garantire la riservatezza delle trattative porterebbe ad un sistema che tutela il solo debitore senza considerare la posizione dei suoi creditori, molti dei quali sono piccoli imprenditori e/o lavoratori, cioè soggetti non in grado di comprendere la situazione dell'impresa debitrice e di tutelare le loro ragioni;

-all'art.6 dello Schema di decreto legislativo valuti il Governo la possibilità ( fermi i criteri della direttiva e i obiettivi del PNRRR) di intervenire sul comma 1, che introduce l'art. 25-*novies* del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, aumentando a 35.000 euro l'importo dei debiti scaduti ai fini della segnalazione d'allerta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'Agenzia delle Entrate, nonché prevedendo che, con specifico riferimento al predetto Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del medesimo art. 25-*novies* si applichino in relazione ai debiti accertati a decorrere dalla

- data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame;
- nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di introdurre una graduale riorganizzazione degli esperti e delle competenze necessarie per la materia della crisi di impresa con riferimento alle figure professionali, stante la esigenza di esperti di comprovata esperienza e la richiesta di coinvolgimento di numerose categorie professionali (a titolo esemplificativo: Revisori Legali e Tributaristi Qualificati e Certificati; Esperti che, *pur non iscritti agli albi professionali, abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative e che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della crisi d'impresa, purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale;* Dottore Agronomo e Dottore Forestale, etc.);
  - Nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di introdurre una previsione, negli artt. 18, comma 3, e 55, comma 3, che consenta al debitore di riproporre l'istanza di relativa alle misure protettive e cautelari quando l'inefficacia sia dipesa da una inattività dell'ufficio giudiziario non imputabile al debitore.
  - Nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di modificare la previsione dell'art. 18, comma 5, precisando che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non sono quelli potenzialmente colpiti dalle stesse ma solo quelli in concreto destinatari del provvedimento di conferma delle misure e che, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'istanza e la conferma della misura, i creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti ma non provocarne la risoluzione né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1;
  - Nello schema di decreto legislativo valuti il Governo la formulazione dell'art 25-*quinquies* del Codice, (introdotto nel Titolo II dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo), in riferimento ad una disparità di trattamento che si determinerebbe tra le imprese agricole e le imprese minori da un lato e le imprese cd "sopra-soglia" con particolare riferimento alla liquidazione controllata;
  - Nello schema di decreto legislativo valuti il Governo valuti il coordinamento tra la disciplina dell'articolo 84, comma 9 del Codice (come modificato dall'articolo 19, comma 2 dello schema di d.lgs.) e il disposto dell'articolo 91, comma 1 al fine di evitare che ipotesi simili siano assoggettate a diverse discipline;
  - Nello schema di decreto legislativo valuti il Governo il termine decadenziale previsto dall'articolo 112, comma 3 del Codice, come modificato dall'articolo 24, comma 1, dello schema di d.lgs., con riferimento al diritto di difesa dei creditori. Detta decadenza, intervenendo in una fase in cui i creditori non hanno ancora contezza del contenuto della proposta e del piano, impedisce di fatto una consapevole difesa.

# 1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 289 (pom.) dell'11/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCLEDÌ 11 MAGGIO 2022  
289ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 17,15.*

IN SEDE REFERENTE

**(2574)** *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri

**(2465)** **GRASSO ed altri.** - *Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) propone che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2574, già fissato per il 25 maggio alle ore 12, sia anticipato al 23 maggio alle ore 19.

La Commissione concorda all'unanimità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

**(2419)** **Deputato Giorgia MELONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*, approvato dalla Camera dei deputati

**(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 4 maggio.

Pur nel permanere della necessità di attendere il completamento dei pareri su emendamenti della Commissione bilancio, il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di procedere all'illustrazione degli emendamenti, seppur consapevole del breve tempo a disposizione.

Il [PRESIDENTE](#) evidenzia le ragioni di economia dei mezzi che consigliano di rinviare la trattazione ad altra seduta, dal momento che tra qualche minuto l'odierna seduta dovrà essere sospesa per la ripresa dei lavori dell'Assemblea.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2595) Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) interviene sull'ordine dei lavori, ricordando che il senatore Balboni - già iscritto a parlare - ha chiesto di intervenire in argomento nella seduta di martedì prossimo.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) lamenta tuttavia che, per la trattazione di questo disegno di legge, era stato concordato tra i Gruppi un *timing* che rischia così di non essere rispettato: paventa il rischio che, raccogliendo in anticipo le richieste degli interventi in discussione generale, si costituisca un pericoloso precedente che - in assenza dell'iscritto a parlare, nella seduta successiva - finirebbe con il dilazionare sempre di più i termini di trattazione dei disegni di legge.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, al fine di accelerare la procedura di designazione dei soggetti da audire, la Presidenza ha attivato consultazioni informali proprio per evitare di attendere la deliberazione formale della Commissione plenaria, che ha poi regolarmente consacrato le scelte operate con il consenso di tutti. Quindi nulla, nelle presenti circostanze, può suonare a conferma delle tattiche defatigatorie paventate; l'unica cosa che sicuramente non può fare è fissare un termine di chiusura dei lavori in base a negoziazioni di maggioranza che, ovviamente, non possono vincolare la minoranza.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) chiede chiarimenti sui tempi di approvazione e di trattazione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario e biasima questo continuo slittamento dei tempi della trattazione. La prassi di rinviare gli interventi in discussione generale, a suo modo di vedere, finisce con il produrre effetti dilatori sul termine degli emendamenti, per cui insiste nella richiesta di sua fissazione al più presto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che non è possibile fissare il termine degli emendamenti quando è ancora aperta la discussione generale; questo periodo è stato caratterizzato da particolari urgenze, come le richieste di pareri su decreti-legge e la trattazione di disegni di legge impegnativi come quello



sull'ergastolo ostativo.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) chiede che si possa fissare la scadenza del termine degli emendamenti al 18 maggio prossimo.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della proposta del senatore Mirabelli e chiede in merito l'opinione dei rappresentanti dei Gruppi, precisando che - in ogni caso - la deliberazione formale non avrà luogo prima della chiusura della discussione generale.

*La seduta, sospesa alle ore 17,30, riprende alle ore 17,45.*

Dopo un ampio dibattito, in cui intervengono i senatori [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), Alessandra [MAIORINO](#) (M5S), [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), [MIRABELLI](#) (PD), [MALAN](#) (FdI) e [CUCCA](#) (IV-PSI), il Presidente raccoglie l'orientamento unanime dei Gruppi a favore della fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti alle ore 19 del 23 maggio prossimo. Tale orientamento sarà sottoposto alla ratifica della Commissione al termine della discussione generale, che avrà luogo presumibilmente martedì prossimo quando il senatore Balboni interverrà in discussione generale.

Anche il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) avverte che eserciterà il diritto di intervento, discendente dalla sua iscrizione a parlare, in quella seduta.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) - che invece chiede ed ottiene di svolgere subito il suo intervento in discussione generale - lamenta che l'articolo 3 del testo pervenuto dalla Camera dei deputati contiene dei principi di delega che riguardano la procedura per la valutazione di professionalità dei magistrati. In particolare si prevede l'istituzione di un fascicolo per la valutazione del magistrato che dovrà contenere, per ogni annualità, tra l'altro: dati statistici e documentazione sull'attività svolta inclusa quella cautelare ossia le richieste di custodia; dati sulla tempestività nell'azione dei provvedimenti ed eventuali anomalie all'esito degli affari trattati nelle fasi successive. Mentre è assolutamente condivisibile accertare le capacità del magistrato - ed in particolare la sua indipendenza, l'imparzialità, la diligenza e la laboriosità - tuttavia non è chiaro che cosa si intenda per "anomalia" in relazione alle fasi successive. Il rischio infatti è che le valutazioni fuoriescano dall'ambito di competenza del singolo magistrato, che verrebbe valutato anche a seconda del lavoro svolto da altri magistrati in relazione all'evoluzione di un fascicolo nelle fasi o nei gradi successivi. L'articolo 12, poi, apporta una serie di modifiche in materia di funzioni dei magistrati. Nella legge in vigore (articolo 13 del D.lgs. n. 160/2006) è già contenuta una limitazione al passaggio di funzioni: infatti è previsto che il cambio da giudicante a inquirente non è consentito né all'interno del distretto dove si presta servizio, né in altri distretti della Regione; ciò vale per tutta la durata della carriera. In altre parole attualmente un magistrato che vuole cambiare funzione deve prendere la sua famiglia e spostarla necessariamente in un altro luogo. Con la riforma proposta, il cambio di funzioni sarebbe incomprensibilmente reso ancora più complesso: viene previsto infatti, come regola generale, che il magistrato possa chiedere il cambio una sola volta nel corso della sua intera carriera. Dissente da questa modifica: svolgere funzioni diverse significa, per i magistrati, acquisire esperienze importanti che si portano appresso per tutta la carriera e che possono giovare di volta in volta alla funzione in corso. Questo discorso vale sia nel caso che un magistrato passi da funzioni requirenti a funzioni giudicanti che viceversa. Per le esperienze personali vissute in magistratura, si sente di affermare che dovrebbe essere previsto per i pubblici ministeri addirittura un periodo da giudicanti, per far loro acquisire la cultura della prova: ci deve essere la piena libertà da parte del magistrato di scegliere quale funzione ricoprire e - dopo aver assicurato un periodo minimo, come già previsto - di poter passare da una funzione all'altra. È inoltre incomprensibile la previsione secondo cui, trascorsi 9 anni dalla prima assegnazione, il passaggio di funzioni sarebbe ancora consentito per una sola volta ma, se si tratti del passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, solo purché l'interessato non sia mai stato

un giudice penale. Inoltre, se si tratti del passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o lavoro, ciò avverrebbe solo purché il magistrato non sia destinato a svolgere funzioni giudicanti penali. In altre parole, chi ha fatto il pubblico ministero non potrà mai essere un giudice penale e viceversa: è un compromesso assolutamente inutile, oltre che dannoso, volto a cercare di giungere, passo dopo passo, alla separazione delle carriere; sembra quasi una "bandierina" che qualche gruppo politico ha ritenuto di poter piazzare nel testo e rivendicare.

L'articolo 13 apporta modifiche in materia di progetto organizzativo della Procura. Una prima perplessità, per il vero già manifestata quando si licenziò la riforma del processo penale qui in Senato, riguarda il fatto che i criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale siano indicati con legge dal Parlamento: l'esercizio dell'azione penale deve essere riservato alla indipendenza ed autonomia della magistratura, ai sensi dell'articolo 104 della Costituzione, come espressione esclusiva del potere giudiziario; quindi deve sempre essere libero da ogni tipo di selezione preventiva dei reati da trattare, soprattutto se tale selezione è fatta da altri poteri dello Stato. Il Parlamento, espressione del potere legislativo, ha altri strumenti per dirigere la politica giudiziaria quali la creazione di nuove norme o l'abrogazione delle stesse, la depenalizzazione di reati ritenuti non più di particolare disvalore sociale, o viceversa, l'inasprimento di pene. Un'altra perplessità, per un verso collegata e resa più grave dall'esistenza della prima, è la previsione dell'obbligo di trasmettere i progetti organizzativi degli uffici requirenti al Ministro della giustizia per consentirgli eventuali osservazioni. Questo consentirebbe al Governo di potersi "intromettere" in una materia, quale è quella dei piani organizzativi delle procure, che è il cuore della attività giurisdizionale requirente, potendo incidere sulle modalità con cui il Procuratore organizza una funzione, di cui deve essere esclusivo titolare. Al Ministro della giustizia, il solo ministro ad avere rilievo costituzionale, l'articolo 110 della Carta fondamentale assegna il compito di curare l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; pertanto la conoscenza dei piani organizzativi redatti dai procuratori e approvati dal CSM dovrebbe essere utile solo per dotare gli uffici delle risorse necessarie al funzionamento senza entrare, neanche attraverso osservazioni, nel merito della organizzazione delle procure.

L'articolo 30 interviene in materia di eleggibilità dei componenti eletti dal parlamento, i cosiddetti membri laici. Le novità riguardano il rispetto della parità di genere e il richiamo alla trasparenza delle procedure di candidatura. Per evitare eccessive interferenze politiche o partitiche all'interno del Consiglio, è indispensabile prevedere esplicitamente anche talune condizioni di ineleggibilità. Sarebbe infatti opportuno prevedere che i componenti laici possano essere scelti, tra le categorie di professori universitari o avvocati indicati dall'articolo 104 Cost., purché non ricoprano, o abbiano ricoperto nei due anni precedenti l'elezione, le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti.

Un'ultima osservazione riguarda il sistema elettorale proposto (art. 31) per l'elezione dei 20 componenti togati che, pur nel rispetto della norma costituzionale che non può mai consentire il sorteggio, non raggiunge l'obiettivo, ampiamente condivisibile e dichiarato fin dalla prima stesura del disegno di legge, di contrastare il patologico fenomeno del "correntismo" nella magistratura, al punto da rendere nullo il controllo del contesto associativo sull'elezione dei consiglieri del CSM. Infatti i collegi maggioritari uninominali proposti per l'elezione dei magistrati provenienti dalle tre funzioni risulteranno di una numerosità talmente elevata, da eludere qualsiasi criterio di prossimità tra rappresentante e rappresentati. Infatti, consegnando tre schede a ciascuno dei magistrati elettori ci saranno circa 8 mila votanti per i rappresentanti della funzione di legittimità, 4 mila per ciascuno dei 2 collegi relativi ai magistrati del pubblico ministero e circa 2 mila per i quattro collegi per i magistrati di merito. Appare ovvio che il "peso sostanziale" dei consiglieri sarà, di fatto, molto diverso in relazione al bacino elettorale che ha eletto ciascuno dei tre diversi corpi elettorali. Né aiuta, nel perseguimento dell'obiettivo di limitare la forza delle "correnti", l'introduzione per l'elezione, peraltro per la sola componente di merito, della possibilità di collegamenti tra singoli candidati tra di loro o per il tramite di gruppi organizzati. Anche la successiva elezione con criterio proporzionale in un collegio

unico nazionale virtuale per effetto di tali collegamenti potrà rivitalizzare il peso dei gruppi associati. È palese che continuerà ad essere abusata, ancorché legittima, la gestione delle candidature da parte di tali gruppi, poiché è probabile che candidati "indipendenti" si colleghino, per avere qualche possibilità di successo, sfruttando la "lotteria" di questo tipo di elezione.

L'obiettivo originario di contrasto al correntismo poteva essere conseguito più agevolmente proponendo, come previsto nel disegno di legge n. 2119 a propria firma, un'elezione su due livelli che garantisse da una parte una capillare conoscenza diretta del candidato e dall'altra l'individuazione di consiglieri autorevoli e rappresentativi dei magistrati, indipendentemente dalle funzioni requirenti o di merito svolte, in quanto conosciuti e stimati nell'esercizio delle loro funzioni, anziché designati per meriti associativi di gruppi organizzati. Bastino alcuni numeri di confronto tra il sistema in esame e il disegno di legge n. 2119: nel primo si propongono 6 ampissimi collegi territoriali e un collegio unico nazionale (un secondo, come detto, è virtuale per il recupero di 5 consiglieri), a fronte dell'ipotesi da lui formulata di una prima fase con oltre 170 piccoli collegi territoriali, pressoché coincidenti con gli uffici di appartenenza, che, nella seconda fase, avrebbero prodotto 18 collegi uninominali e 1 binominale (quello di legittimità), con una media di 50 delegati per collegio. Peraltro, utilizzando meccanismi di maggioranze qualificate ed eventuali ballottaggi a tre, si sarebbe realizzata l'estrema difficoltà di qualsiasi concreta previsione o predeterminazione del risultato elettorale.

Il [PRESIDENTE](#) rileva, dall'intervento testé svolto, un interesse del senatore Grasso a coltivare il suo disegno di legge n. 2119, per connessione stretta con il disegno di legge approvato dalla Camera: invita pertanto i Gruppi ad essere conseguenti, propiziando l'esercizio del potere di impulso del cambio di sede da parte del quinto dei componenti della Commissione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1078 E CONNESSI (TUTELA ANIMALI)*

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nella seduta del 27 aprile 2022, la 5ª Commissione permanente si è dichiarata ancora in attesa della relazione tecnica del Governo sui disegni di legge riguardanti la tutela degli animali.

Anche a nome della Commissione giustizia, si unisce alla richiesta al Governo, trattandosi di elemento dirimente per sbloccare il parere che la 5ª Commissione permanente ancora non ha espresso.

Dopo che il sottosegretario SISTO ha preso nota della richiesta, la Commissione concorda all'unanimità.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) segnala che sono pervenute richieste di pareri urgenti dalla 6ª Commissione sul disegno di legge Gaudiano in materia di imposta di registro (892), nonché dalle Commissioni 1ª e 7ª riunite sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022, per l'attuazione del PNRR. Propone pertanto che tali due sedi consultive siano aggiunte all'ordine del giorno di domani, alle ore 9, unitamente al seguito della discussione sul disegno di legge n. 2499 (Dal Mas ed altri, in materia di impugnazione delle sentenze), per il quale occorre procedere nella discussione generale.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

*La seduta termina alle 18,20.*

## 1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 297 (pom.) del 21/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022  
297ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

IN SEDE REDIGENTE

**(2419) Deputato Giorgia MELONI e altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali**

**(1425) SANTILLO e altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività svolte per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 maggio.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az), uniformandosi alle posizioni espresse nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, testé svoltosi, si dichiara a disposizione per concertazioni ulteriori tra i Gruppi.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) ringrazia il Relatore ma ritiene che occorra un coinvolgimento del Governo (che in sede di maggioranza potrebbe anticipare i suoi orientamenti) e degli omologhi Gruppi della Camera dei deputati, per agevolare una celere seconda lettura in quel ramo del Parlamento.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) è favorevole ad una concertazione ulteriore, ma nella consapevolezza che - se non si raggiunge un'intesa - il disegno di legge approvato dalla Camera può essere approvato nel testo attuale.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) ribadisce a nome del suo Gruppo la disponibilità al ritiro di tutti gli emendamenti, se tutti i Gruppi convengono: ciò consentirebbe di approvare il testo della Camera senza ulteriori ritardi, visto che una seconda lettura in quel ramo potrebbe pregiudicare la promulgazione in questa legislatura.

Il sottosegretario SISTO concorda in ordine alla potenziale difficoltà di conclusione proficua della *navette* in questa legislatura, ricordando anche la severità del giudizio espresso su molti

emendamenti dalla 5a Commissione permanente.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara disponibile al ritiro degli emendamenti, nei termini già esposti in Ufficio di Presidenza integrato, mentre la senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) ribadisce la richiesta - avanzata già in quella sede - di una preventiva riunione di maggioranza.

Il [PRESIDENTE](#) conclude dichiarando che i disegni di legge in titolo restano all'ordine del giorno per consentire, in una seduta supplementare in questa medesima settimana, di verificare gli esiti delle concertazioni testé prefigurate.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(2499) DAL MAS ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazione delle sentenze**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 12 maggio.

In assenza del relatore, il [PRESIDENTE](#) chiede al Governo se ritiene che l'esercizio della delega processuale penale possa ritenersi assorbente o preclusivo rispetto alle proposte contenute nel disegno di legge in titolo.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) ricorda l'eziologia del provvedimento, tratto da una parte della relazione conclusiva della "Commissione Lattanzi", inerente proprio al processo penale; se il Governo non la condivide è questa la sede per dirlo, anche perché disattenderebbe la recentissima giurisprudenza costituzionale che parla di affievolimento del diritto di impugnazione del pubblico ministero.

Il sottosegretario SISTO prevede che gli schemi di decreto legislativo originati dalla delega processuale penale saranno sottoposti al parere parlamentare nel prossimo mese di settembre.

Il [PRESIDENTE](#) conclude rinviando al periodo dell'anno in corso, prefigurato dal Governo, la valutazione in ordine alla permanenza di attualità del disegno di legge, ovvero al soddisfacimento delle sue istanze nella diversa sede dell'esercizio della delega già conferita.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia**, approvato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2022, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi, Bonafede, Ascari, Sarti, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Davide Aiello, Baldino, Caso, Migliorino, Palmisano, Dori ed Elisa Tripodi; Delmastro Delle Vedove, Butti, Ciaburro, Deidda, Donzelli, Ferro, Foti, Galantino, Lucaselli, Maschio, Montaruli, Prisco, Rotelli, Silvestroni, Varchi e Vinci; Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo e Tomasi

**(2465) GRASSO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD), preso atto dell'annuncio del Presidente in ordine alla mancata espressione del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti proposti, sollecita il rappresentante del Governo all'espressione dei pareri governativi.

Il sottosegretario SISTO dichiara che il Governo non è ancora pronto all'espressione dei pareri di sua spettanza.

Prende atto il relatore [MIRABELLI](#) (PD), riservandosi un approfondimento di merito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria**

**(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali**

**(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale**

**(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo**

**(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile.

I correlatori [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) e Angela Anna Bruna [PIARULLI](#) (M5S) sollecitano un'espressione di giudizio, da parte della sottosegretaria Macina, in ordine alle linee guida da essi prefigurate per la trattazione del provvedimento.

Il sottosegretario SISTO si dichiara disponibile a ribadire alla sua collega al Dicastero della giustizia che un primo incontro va comunque organizzato, al più presto, sul punto con i correlatori: impregiudicata l'esigenza di affrontare la trattazione globale della tematica dopo la conclusione del lavoro, in corso, sull'esercizio delle deleghe processuali conferite al Ministero della giustizia (preventivata, come si è detto, per il mese di settembre prossimo).

Il [PRESIDENTE](#) prende atto degli impegni testé assunti dal Governo e richiede ai correlatori di verificarli il prima possibile.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 ( [n. 381](#) )**

(Parere alle Commissioni 9a e 12a riunite. Esame e rinvio.)

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) illustra il decreto legislativo in titolo, che è volto al recepimento delle disposizioni euro-unitarie relative all'ambito della sanità animale, riferite in particolare al sistema di tracciabilità delle diverse specie di animali terrestri e del materiale germinale, nonché dei prodotti di origine animale, finalizzato ad una più efficiente politica di prevenzione e controllo delle malattie di origine animale. Le più significative novità sono rappresentate dalla introduzione nella normativa nazionale di un obbligo per gli operatori di assicurare agli animali allevati regolari visite veterinarie allo scopo di prevenire e migliorare determinate condizioni sanitarie soprattutto negli allevamenti, individuando più dettagliatamente le responsabilità di allevatori, veterinari e altri soggetti che si occupano di animali, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie nelle attività di salute degli animali, come la sorveglianza delle malattie, l'identificazione elettronica e la registrazione degli animali. Gli articoli da 17 a 20 recano l'apparato sanzionatorio che si applica nei casi di inosservanza delle disposizioni contenute nello schema di decreto in esame (articoli 5 e 6, da 8 a 13 e 16). Le sanzioni previste riguardano fattispecie nella maggior parte dei casi equivalenti a quelle già punite dalla normativa abrogata dallo schema di decreto; tuttavia, mentre le precedenti direttive e i conseguenti decreti legislativi di attuazione disciplinavano sistemi diversi anagrafici per le singole specie animali, il regolamento (UE)2016/429 ha adottato un sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali applicabile, in tutto o in parte, a tutte le specie, rendendo quindi necessaria un'armonizzazione delle sanzioni riferite a determinate specie animali con la nuova impostazione. Nello specifico, l'articolo 17 stabilisce le sanzioni amministrative da comminare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 dello schema di decreto riguardanti, rispettivamente, l'obbligo di registrazione da parte degli operatori degli stabilimenti in cui sono detenuti animali o materiale germinale, degli operatori che effettuano operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento e dei trasportatori e l'obbligo di riconoscimento nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) e l'obbligo di riconoscimento per determinati operatori e stabilimenti: le sanzioni vanno da un minimo di 100 euro ad un massimo di 50.000 euro. L'articolo 18 prevede sanzioni per inosservanza delle norme di cui agli articoli 8 e 9 dello schema di decreto, riguardanti, rispettivamente, gli obblighi di conservazione della documentazione relativa agli animali e gli adempimenti relativi alla tracciabilità degli animali, attraverso la loro identificazione e la registrazione degli eventi che li riguardano: le sanzioni vanno da un minimo di 100 euro ad un massimo di 6.000 euro e sono normalmente irrogate per singolo documento non conforme/mancante o per ciascun animale la cui situazione risulti irregolare. L'articolo 19 commina sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute negli articoli da 10 a 13 dello schema di decreto in esame, riguardanti gli adempimenti per la tracciabilità degli animali oggetto di scambi e importazioni (articolo 10), l'utilizzo dei mezzi di identificazione degli animali ungulati detenuti (articolo 11), gli obblighi dei fornitori dei mezzi di identificazione (articolo 12), i compiti dei responsabili dei macelli (articolo 13): le sanzioni vanno da un minimo di 100 euro ad un massimo di 20.000 euro per ciascun inadempimento rilevato. L'articolo 20 sanziona gli inadempimenti degli obblighi stabiliti dall'articolo 16 dello schema di decreto in esame relativamente alla registrazione in apposita sezione della BDN degli animali da compagnia e all'attività di operatori di stabilimenti, rifugi e centri indicati dall'articolo 2, comma 3: le sanzioni vanno da un minimo di 100 euro ad un massimo di 600 euro per ciascuna irregolarità. L'articolo 21 individua nel Ministero della salute, nei Servizi veterinari delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e nelle ASL le autorità competenti all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni, secondo il procedimento previsto dalla legge n. 689 del 1981 (ove compatibile). È altresì prevista l'applicazione della diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. Al fine di stabilire l'entità della sanzione, le Autorità devono tenere conto della natura della non conformità all'obbligo prescritto e della commissione di precedenti infrazioni. In ogni caso, l'entità delle sanzioni deve essere aggiornata ogni due anni, attraverso un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Gli introiti derivanti dalle sanzioni confluiscono nel bilancio dello Stato qualora siano irrogate da amministrazioni centrali

perché ricadenti in materia di competenza statale.  
Si propone esito favorevole senza rilievi.

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD) richiede la posizione del Relatore in ordine ai suggerimenti fatti pervenire dal suo Gruppo alla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame alla seduta supplementare prefigurata per la giornata di domani, dichiarando che - in caso di impedimento del relatore - lo sostituirà il senatore Cucca.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 ( [n. 382](#) )**  
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) illustra il decreto legislativo in titolo che intende conformare il sistema veterinario italiano ai principi e alle norme generali dettate dal Regolamento 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili, individuando le autorità ed i soggetti destinatari di responsabilità e vincoli, oltreché le procedure e gli strumenti utilizzabili in ambito nazionale per la loro attuazione. Più nel dettaglio, l'articolo 23, che riguarda i casi di violazione delle misure di controllo delle malattie, sanziona fattispecie equivalenti a quelle già punite dalla normativa abrogata dal presente schema di decreto. Tuttavia, mentre la normativa nazionale ed europea in materia di sanità animale era precedentemente differenziata per malattia, il regolamento (UE) 2016/429 ha predisposto una disciplina applicabile a gruppi di malattie animali individuate in modo omogeneo, rendendo quindi necessaria un'armonizzazione delle sanzioni riferite a singole malattie con la nuova impostazione. Le sanzioni pecuniarie contenute nei 14 commi dell'articolo 23, che vanno da un minimo di 500 euro ad un massimo di 10.000 euro (ad eccezione del caso di mancato abbattimento di animali di cui al comma 12, quantificato da 15 a 150 euro per capo non abbattuto), sono comminate agli operatori o ad altra persona fisica o giuridica che: non si attenga agli obblighi di notifica delle malattie alle autorità competenti; non adotti le misure di biosicurezza; non partecipi ai programmi di formazione; non sottoponga i propri stabilimenti alle visite di sanità animale; non fornisca la necessaria collaborazione all'autorità competente; non rispetti le misure previste nei programmi di eradicazione o di sorveglianza della malattia; non ponga in essere le misure di controllo; contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali; non adotti le misure di controllo previste in caso di sospetto e conferma di malattia di categoria B e C.

Gli articoli da 24 a 30 prevedono sanzioni relative a violazione di norme del regolamento (UE)2016/429 di contenuto immediatamente precettivo. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di sanzioni di nuova introduzione: in particolare, sono di nuova introduzione le sanzioni che riguardano violazioni di disposizioni relative agli animali acquatici, di cui agli articoli 28 e 29, che non trovano corrispondenza nella normativa attualmente vigente. Le sanzioni concernono: violazioni relative alle prescrizioni per i movimenti di animali terrestri detenuti all'interno dell'Unione europea (articolo 24);violazioni delle condizioni per i movimenti di animali selvatici terrestri (articolo 25);violazioni delle prescrizioni per i movimenti di materiale germinale all'interno dell'Unione europea (articolo 26);inosservanza delle norme sulla produzione e distribuzione di prodotti di origine animale all'interno dell'Unione europea (articolo 27);inosservanza delle disposizioni relative al movimento di animali acquatici all'interno dell'Unione europea (articolo 28); violazioni nella produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi all'interno dell'Unione europea (articolo 29); violazioni per l'ingresso nell'Unione di determinate merci diverse da animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da



paesi terzi e territori (articolo 30).

Le sanzioni, che vanno da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 100.000 euro, sono comminate agli operatori che non rispettano le misure precauzionali volte a prevenire la diffusione di malattie animali trasmissibili all'uomo tanto nelle attività di spostamento di animali all'interno dell'UE quanto nelle attività di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale, mettendo in atto comportamenti che possono concretizzarsi nella mancanza delle autorizzazioni o dei certificati sanitari richiesti, nell'omessa notifica alle autorità sanitarie competenti di dati ed informazioni, nel mancato adempimento dei controlli e delle verifiche prescritti.

L'articolo 31 individua il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome, le aziende unità sanitarie locali e il Ministero della difesa, per quanto stabilito all'art. 3 dello schema, quali autorità competenti allo svolgimento delle attività di controllo ufficiale e all'accertamento ed irrogazione le sanzioni.

Le autorità competenti svolgono le attività di controllo anche su segnalazione di soggetti privati e sono tenute agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformità alla legislazione vigente. Viene fatta salva l'applicazione degli articoli 13 (atti di accertamento), 14 (contestazione e notificazione), 16 (pagamento in misura ridotta) e 17 (obbligo del rapporto in caso di mancato pagamento in forma ridotta) della legge n. 689 del 1981, e la competenza degli altri organi preposti all'accertamento delle violazioni previste dal provvedimento in commento. Per quanto non previsto, per le procedure sanzionatorie si applicano le disposizioni della citata legge n. 689 del 1981 ed è fatta salva la disposizione concernente l'istituto della diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 91 del 2014. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, accertate dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale per le violazioni di cui al decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Per la graduazione della sanzione amministrativa irrogata con ordinanza ingiunzione (atto della pubblica amministrazione con il quale si notifica al soggetto il tipo di violazione e l'ammontare di una sanzione pecuniaria per la stessa prevista), l'autorità competente, oltre ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, può tener conto del criterio relativo al grado di rischio di diffusione della malattia.

Si propone esito favorevole senza rilievi.

La senatrice [CIRINNA](#) (PD) richiede la posizione del Relatore in ordine ai suggerimenti fatti pervenire dal suo Gruppo alla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame alla seduta supplementare prefigurata per la giornata di domani, dichiarando che - in caso di impedimento del relatore - lo sostituirà il senatore Cucca.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette ( n. 383 )**

(Parere alle Commissioni 12a e 13a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) illustra il decreto legislativo in titolo che opera in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Ciò interviene a corredo del Regolamento (UE) 2016/249 che, oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia,

selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche. L'articolo 13 detta disposizioni relative alla custodia degli esemplari delle specie, di cui al provvedimento in esame, che siano oggetto di sequestro penale od amministrativo. Più in particolare il comma 1 prevede che gli animali oggetto di sequestro penale od amministrativo possono essere custoditi soltanto presso alcuni rifugi espressamente indicati, tra i quali: i centri di accoglienza per animali pericolosi attivati dal Ministero della transizione ecologica; i reparti per la biodiversità dell'Arma dei carabinieri; il centro di recupero per animali selvatici attivato dalle regioni; i centri di recupero per tartarughe marine di cui all'Accordo Stato-regioni del 10 luglio 2014.

Gli esemplari oggetto di sequestro, che non possono essere collocati in uno dei rifugi sopracitati, sono affidati per un periodo non superiore a dieci giorni ad un altro stabilimento pubblico o privato da individuare fra le collezioni faunistiche registrate in BDN (banca dati nazionale) in possesso delle autorizzazioni prescritte e in grado di assicurare l'impossibilità di fuga degli animali e misure per prevenire rischi sanitari ed assicurare condizioni di benessere (comma 2). Analoghe disposizioni sono previste in caso di confisca: in tal caso tra i rifugi espressamente indicati non figura il centro di recupero per animali selvatici (comma 3). Viene poi posto il divieto di far riprodurre gli animali sequestrati o confiscati (salve specifiche deroghe per la conservazione della specie disposte dal Ministero della transizione ecologica) (comma 4) e viene stabilito che, in caso di condanna penale o sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di movimentazione o mantenimento degli esemplari sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca (comma 5).

Quanto alle disposizioni sanzionatorie, l'articolo 1 dello schema specifica che l'intervento normativo è volto anche ad introdurre norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. A tal fine provvedono gli articoli 14 e 15 dello schema che, rispettivamente, introducono sanzioni amministrative e penali e modificano il codice penale. L'articolo 14 qualifica la violazione di alcune disposizioni dello schema di decreto legislativo come illecito amministrativo e altre come illecito penale. Quanto agli illeciti amministrativi, l'articolo 14 anzitutto attribuisce ai servizi veterinari delle ASL (e alle autorità competenti ai controlli elencate dall'articolo 2) il compito di verificare che negli stabilimenti siano adottate "misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione e di fuga degli esemplari" e che gli stessi "siano mantenuti in condizioni tali da garantirne il benessere" (così dispone il richiamato articolo 6, comma 1). Se nel corso dei controlli sono accertate violazioni, il comma 1 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.

Una sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da 10.000 a 60.000 euro) è inoltre prevista dal comma 3 per la violazione delle seguenti disposizioni dell'articolo 6 dello schema: obbligo di denunciare alla direzione generale del Ministero della transizione ecologica la detenzione di esemplari vivi di specie selvatiche in aree protette (articolo 6, comma 2, lett. b); obbligo di denunciare alla Prefettura la detenzione di esemplari vivi di specie selvatiche nell'ambito di mostre faunistiche permanenti ed esibizioni (articolo 6, comma 2, lett. c); obbligo di denunciare alla Prefettura la detenzione di animali di specie selvatiche al fine di ottenere l'autorizzazione prefettizia (articolo 6, comma 3); divieto per i circhi e le mostre faunistiche viaggianti di acquisire ulteriori animali delle specie selvatiche e obbligo per i medesimi soggetti di adottare misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione degli esemplari detenuti alla data di entrata in vigore dello schema (articolo 6, comma 6). Infine, è sanzionata come illecito amministrativo, con il pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro, anche la violazione delle disposizioni dell'articolo 11, in tema di vendita a distanza (comma 5); è questa una sanzione amministrativa per la quale si contempla la clausola di salvaguardia penale, che è metodo conforme alla *ratio* della sentenza della Corte costituzionale 10 maggio-16 giugno 2022, n. 149.

In base all'articolo 14, comma 2, costituisce invece un illecito penale, di natura contravvenzionale, punito con l'arresto fino a 6 mesi o l'ammenda da 20.000 a 300.000 euro: la violazione del divieto di importazione, detenzione e commercializzazione di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale (articolo 3, comma 1); la violazione del divieto di detenere animali vivi di specie selvatica, anche se nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la

salute e l'incolumità pubblica (articolo 4, comma 1) o delle prescrizioni dell'autorizzazione alla detenzione (articolo 4, comma 5). Infine, il comma 4 prevede la confisca degli esemplari, anche in assenza di condanna penale o di accertamento dell'illecito amministrativo, quando siano violati: i divieti concernenti gli esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche (articolo 3); le disposizioni in materia di specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità (articolo 4); le disposizioni per i detentori di animali di specie selvatica (articolo 6); le disposizioni per i detentori di scorte commerciali di animali di specie selvatiche ed esotiche (articolo 7).

L'articolo 15 dello schema interviene sull'articolo 727-*bis* del codice penale, relativo al reato di uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, per inserirvi un ulteriore comma. L'articolo 727-*bis* del codice penale contiene due distinti reati, di natura contravvenzionale, uno relativo a specie animali e l'altro relativo a specie vegetali. Per quanto riguarda i profili di interesse dello schema in esame, il primo comma dell'articolo 727-*bis* punisce con l'arresto da 1 a 6 mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. La contravvenzione si applica "salvo che il fatto costituisca più grave reato": i reati che vengono in rilievo, a tal proposito, sono il delitto di uccisione di animali (articolo 544-*bis* del codice penale) e le contravvenzioni previste dall'articolo 30 della legge n. 157 del 1992, che contiene le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Ai fini del codice penale, in base all'articolo 1 del decreto legislativo n. 121 del 2011 (che ha introdotto il reato nel codice), «per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'all. IV, della Direttiva n. 92/43/CEE e nell'all. I, della Direttiva n. 2009/147/CE»; la prima delle fonti richiamate contiene un lungo elenco di specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa, mentre la seconda contiene un elenco di uccelli per i quali sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

Lo schema di decreto legislativo inserisce un comma nell'articolo 727-*bis* del codice penale per punire con l'arresto da 2 a 8 mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione delle specie animali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa, previsti dall'articolo 8, comma 2, del DPR n. 357 del 1997. La disposizione richiamata vieta per tali specie (elencate in un allegato del DPR) il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. L'introduzione di questa nuova fattispecie penale pare da ricondurre all'articolo 14, comma 2, lettera *q*) della norma di delega (legge n. 53 del 2021), che invita il Governo a «prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette».

L'articolo 16 dispone le abrogazioni, che attengono, tra l'altro, all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che vieta chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, prevedendo e disciplinando le relative eccezioni.

Si propone esito favorevole senza rilievi.

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD) richiede la posizione del Relatore in ordine ai suggerimenti fatti pervenire dal suo Gruppo alla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame alla seduta supplementare prefigurata per la giornata di domani, dichiarando che - in caso di impedimento del relatore - lo sostituirà il senatore Cucca.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ( [n. 384](#) )**

(Parere alle 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) illustra il decreto legislativo in titolo. L'articolo 10 riguarda la vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione sul mercato dei dispositivi, disciplinando gli obblighi di segnalazione per i fabbricanti e per gli operatori sanitari, pubblici e privati, l'obbligo di svolgimento delle indagini necessarie da parte del fabbricante e le valutazioni da parte del Ministero della salute. L'obbligo di comunicazione, da parte dei suddetti operatori sanitari, è adempiuto secondo i termini e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della salute; il medesimo obbligo può essere adempiuto anche tramite la relativa struttura sanitaria. A quest'ultimo riguardo, si rileva che le norme sanzionatorie di cui al comma 45 del successivo articolo 27 richiamano - oltre ai referenti per la vigilanza (sui dispositivi medici) eventualmente previsti da disposizioni regionali - esclusivamente gli operatori sanitari e non anche i responsabili della struttura a cui gli operatori abbiano fatto eventualmente riferimento; la medesima norma sanzionatoria richiama, per gli operatori sanitari, solo l'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 10 e non anche gli obblighi di comunicazione di cui ai suoi commi 5 e 6.

L'articolo 27 reca l'apparato sanzionatorio, costituito da sanzioni amministrative pecuniarie. I commi da 1 a 47 comminano le singole sanzioni, mentre i commi da 48 a 54 recano norme comuni in materia. Si segnala che il comma 48 - recependo uno specifico principio della disciplina di delega - prevede che le misure delle sanzioni siano ridotte nella misura di un terzo qualora la violazione sia commessa da imprese rientranti nella nozione di microimpresa, di cui alla [raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione, del 6 maggio 2003. Si ricorda che, nello schema in titolo, la disciplina di alcuni degli obblighi oggetto delle sanzioni deve essere integrata mediante l'adozione di altri provvedimenti. Si propone esito favorevole senza rilievi.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) richiede ulteriori lumi in ordine al precetto, rispetto al quale operano le sanzioni oggetto dell'esame di competenza della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame alla seduta supplementare prefigurata per la giornata di domani, dichiarando che - in caso di impedimento del relatore - lo sostituirà il senatore Cucca.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ( [n. 385](#) )**

(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) illustra il decreto legislativo in titolo. L'articolo 13 riguarda la vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione sul mercato dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro*, disciplinando gli obblighi di segnalazione per i fabbricanti e per gli operatori sanitari, pubblici e

privati, l'obbligo di svolgimento delle indagini necessarie da parte del fabbricante e le valutazioni da parte del Ministero della salute. L'obbligo di comunicazione da parte dei suddetti operatori sanitari è adempiuto secondo i termini e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della salute; il medesimo obbligo può essere adempiuto anche tramite la relativa struttura sanitaria. A quest'ultimo riguardo, si rileva che le norme sanzionatorie di cui al comma 37 del successivo articolo 27 richiamano - oltre ai referenti per la vigilanza (sui dispositivi in oggetto) eventualmente previsti da disposizioni regionali - esclusivamente gli operatori sanitari e non anche i responsabili della struttura, a cui gli operatori abbiano fatto eventualmente riferimento; la medesima norma sanzionatoria richiama, per gli operatori sanitari, solo l'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 e non anche gli obblighi di comunicazione di cui ai suoi commi 5 e 6.

L'articolo 27 reca sanzioni amministrative pecuniarie: i commi da 1 a 39 comminano le singole sanzioni, mentre i commi da 40 a 46 recano norme comuni in materia. Si segnala che il comma 40 - recependo uno specifico principio della disciplina di delega - prevede che le misure delle sanzioni siano ridotte nella misura di un terzo qualora la violazione sia commessa da imprese rientranti nella nozione di microimpresa, di cui alla [raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione, del 6 maggio 2003. Si ricorda che, nello schema, la disciplina di alcuni degli obblighi oggetto delle sanzioni in titolo deve essere integrata mediante l'adozione di altri provvedimenti.

Si propone esito favorevole senza rilievi.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) richiede ulteriori lumi in ordine al precetto, rispetto al quale operano le sanzioni oggetto dell'esame di competenza della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame alla seduta supplementare prefigurata per la giornata di domani, dichiarando che - in caso di impedimento del relatore - lo sostituirà il senatore Cucca.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 14,30 e comunque alla prima sospensione dei lavori dell'Assemblea se successiva, sugli argomenti non conclusi mantenuti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## 1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 300 (pom.) del 29/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022  
300ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene il senatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*), rappresentando l'urgenza di affrontare alcune criticità emerse nella sede giudiziaria del tribunale di Nocera Inferiore dove, recentemente, il presidente del tribunale ha presentato le dimissioni. Essendo tale atto motivato dalla protesta contro le carenze strutturali del tribunale, l'oratore chiede, in proposito, un intervento della Commissione giustizia presso il Governo e produce documentazione relativa alla vicenda narrata.

Il rappresentante del governo SISTO si impegna a riferire alla Ministra e agli uffici del Dicastero di via Arenula, in modo da poter far avere una risposta in tempi ragionevoli rispetto alla urgenza presentata.

Il presidente [OSTELLARI](#), non facendosi osservazioni, ottiene mandato dalla Commissione per scrivere alla Ministra, rappresentando l'urgenza di svolgere comunicazioni in Commissione sulla questione.

La senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) insiste con il rappresentante del Governo perché vengano resi noti al più presto i relativi pareri sul disegno di legge, di cui è Relatrice, in materia di geografia giudiziaria.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) richiede la calendarizzazione del disegno di legge n. 2499 del senatore Dal Mas e di quello n. 2582 approvato dalla Camera in tema immunità parlamentari, deferito alle commissioni Prima e Seconda riunite.

### IN SEDE REDIGENTE

**(2419) Deputato Giorgia MELONI e altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1425) SANTILLO e altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività**

***espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale***

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Si riprende con l'esame dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti, già in precedenza dati per illustrati.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 9.4.

Previo parere contrario del Relatore, sull'emendamento 9.5 il Governo si rimette alla Commissione, che lo respinge a maggioranza.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 9.6 e 9.0.1, la Commissione conviene all'unanimità sull'articolo 9, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 10 e dei relativi emendamenti, già in precedenza dati per illustrati.

Essendo stato ritirato l'emendamento 10.1, l'emendamento 10.2 decade per assenza del proponente.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 10.3 e 10.4, il Relatore esprime parere contrario all'emendamento 10.5, sul quale il Governo si rimette alla Commissione.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 10.5.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 10.6 e 10.7, la Commissione conviene all'unanimità sull'articolo 10 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 11 e agli emendamenti ad esso proposti, già precedentemente dati per illustrati.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 11.1 e 11.2, la senatrice [PIARULLI](#) (M5S) ritira l'emendamento 11.3, che aveva ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7, la senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) ritira l'emendamento 11.8, che aveva ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione conviene all'unanimità sull'articolo 11 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 12; l'unico emendamento ad esso proposto, già dato per illustrato, è stato successivamente ritirato.

In sede di dichiarazione di voto favorevole sull'articolo 12, il senatore [DE BERTOLDI](#) (Fdl), a nome di tutti i professionisti, ringrazia i colleghi per la collaborazione prestata e la disponibilità manifestata. L'atteggiamento costruttivo di tutti i Gruppi, nel corso dell'iter che sta concludendosi con l'approvazione del disegno di legge, corrisponde alle istanze che ancora ieri sono state avanzate da ProfessionItaliane (l'associazione che riunisce CUP e RPT), da ConfProfessioni e da Adepp in ordine alla necessità di garantire al più presto ai professionisti italiani una legge organica sulla materia, al fine di eliminare il fenomeno delle prestazioni professionali gratuite, imponendo il rispetto del principio

dell'equo compenso, soprattutto ai committenti "forti"; si dice disponibile a migliorare in futuro il provvedimento e ringrazia a nome del suo Gruppo tutti i colleghi della Commissione.

Con separate votazioni, la Commissione unanime conviene sugli articoli 12 e 13, nei testi pervenuti dalla Camera dei deputati.

Si passa alla proposta del Presidente di conferire mandato al relatore, senatore Emanuele Pellegrini.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S), in sede di dichiarazione di voto, fa presente come - pur pronunciando il proprio voto favorevole - il suo Gruppo lamenta la persistenza di criticità del provvedimento che avrebbero potuto e dovuto essere eliminate in questa sede.

Attraverso l'accoglimento degli emendamenti proposti, si sarebbe ad esempio potuto estendere il disegno di legge anche alle professioni non ordinistiche: è realmente incomprensibile la condotta politica dei Gruppi che, pur dichiarando la fondatezza di questi rilevi, si sono spesi per un'approvazione *sic et simpliciter* del testo pervenuto dalla Camera, con il contraddittorio argomento secondo cui si spenderanno in altri provvedimenti (quali?) ed in un futuro (quanto prossimo?) per sanare dei vizi, che si sarebbero potuti più utilmente rimuovere qui ed ora.

Esprime quindi rammarico perché non si sia potuto migliorare il testo in questa sede.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdl) esprime il proprio voto favorevole, manifestando la soddisfazione per l'approvazione di un testo importante e particolarmente sentito dal mondo dei professionisti; ringrazia tutti i colleghi e i rappresentanti dei gruppi per aver, in maniera coscienziosa, ritirato gli emendamenti che avrebbero impedito una celere approvazione del testo.

Si dice consapevole di alcune imperfezioni del provvedimento che valuta tuttavia - nel complesso - come positivo, impegnandosi sin da adesso, appena ve ne sia occasione, a migliorare ulteriormente la disciplina della materia; condivide le opinioni espresse dal collega De Bertoldi e dà atto alla maggioranza di non aver avuto un atteggiamento preconcetto nei confronti di un disegno di legge che veniva da un testo che, alla Camera, ebbe come primo firmatario il *leader* del maggior partito di opposizione, Giorgia Meloni.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), pur salutando positivamente l'approvazione di tale disegno di legge, fa notare come si tratti di una problematica che era stata ampiamente discussa, già nella precedente legislatura; segnala alcune criticità che a suo avviso andranno poi modificate alla prima occasione utile, confermando la fiducia nel Relatore con il voto sul mandato per l'Aula.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD), pur preannunciando il proprio voto favorevole, manifesta rammarico per non aver avuto occasione di apportare i necessari miglioramenti al testo, in particolare per quanto concerne l'allargamento dell'ambito di applicazione del testo anche ad altre figure professionali a carattere non ordinistico; segnala poi le criticità relative al tema delle sanzioni.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI), pur esprimendo il proprio voto favorevole, condivide le opinioni manifestate da alcuni colleghi in merito alla necessità che il provvedimento venga quanto prima migliorato; esprime poi rammarico per il fatto che, sempre più spesso, la Commissione giustizia del Senato si vede costretta a lavorare in tempi ristretti, rinunciando quindi ad apportare i necessari miglioramenti ai provvedimenti che vengono portati alla sua attenzione.

Auspica un'inversione di rotta metodologica, almeno rispetto ai prossimi provvedimenti in materia di violenza domestica ed ergastolo ostativo su cui la Commissione sarà chiamata ad intervenire.

Il senatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) evidenzia come il gruppo della Lega sia stato protagonista nell'iter di approvazione del provvedimento, che reputa necessario in quanto viene a colmare un inaccettabile vuoto normativo; coglie l'occasione per ringraziare il Relatore del lavoro svolto, e che merita di



proseguire con un convinto voto favorevole al mandato per l'Aula.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*), pur esprimendo il proprio voto favorevole, auspica che vi sia un cambio di rotta nella metodologia di lavoro, che possa consentire di operare con maggiore serenità apportando le necessarie modifiche ai testi che giungeranno alla commissione Giustizia del Senato dopo l'approvazione della Camera.

La Commissione quindi conferisce all'unanimità mandato al relatore Emanuele Pellegrini a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2419, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, e a proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 1425, autorizzandolo alla richiesta dello svolgimento della relazione orale.

Prima dell'applauso di congedo, il rappresentante del governo SISTO esprime la propria soddisfazione per l'approvazione del testo, ringraziando i Gruppi parlamentari per l'atteggiamento coscienzioso e responsabile manifestato durante l'iter di approvazione.

**[\(2548\)](#) Paola BOLDRINI e altri. - Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche**

**[\(2607\)](#) Paola BINETTI e altri. - Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche**

(Discussione del disegno di legge n. 2548, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2607 e rinvio)

Il relatore [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra i provvedimenti in titolo, che recano ambedue disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche e che quindi, non facendosi osservazioni, proseguiranno congiuntamente il loro *iter*.

Il disegno di legge n. 2607 si propone di garantire il diritto all'oblio degli ex pazienti oncologici, mediante un solo articolo: esso, al comma 1, prevede che in sede di stipula o di rinnovo dei contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari non potranno essere richieste al consumatore informazioni sul suo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse, trascorsi dieci anni dalla data di conclusione dei trattamenti terapeutici, in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del diciottesimo anno di età. Al comma 2 si specifica che, una volta trascorsi i predetti termini, il consumatore non sarà tenuto a dichiarare alla banca o alla compagnia assicurativa la pregressa patologia oncologica e che sono inapplicabili gli articoli 1892 (dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave) e 1893 (dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave) del codice civile. Come precisa il successivo comma 3, le clausole che impongono al consumatore limiti, costi e oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti in via generale sono da considerarsi nulle. Infine, il comma 4 demanda al Ministro della salute - con atto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge - il compito di individuare e aggiornare le patologie per le quali possono variare i termini rispetto a quelli previsti al comma 1 (dieci e cinque anni).

Illustra poi il disegno di legge n. 2548, il cui articolo 1 enuncia le finalità della legge, stabilendo che essa riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica a non subire discriminazioni nell'accesso all'adozione di minori e ai servizi bancari e assicurativi.

L'articolo 2 declina gli obiettivi della legge nel settore dei contratti bancari e assicurativi. A tal fine, il comma 1 pone il divieto di richiedere informazioni concernenti lo stato di salute - e, in particolare, patologie oncologiche pregresse - in sede di stipula di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età. Il comma 2 specifica che - trascorso il medesimo periodo - tali

informazioni, ove legittimamente raccolte in sede di stipula prima del decorso del termine decennale o quinquennale, non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del cliente. Il comma 3 integra le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 prevedendo che, nei medesimi casi da essi disciplinati, non possono essere imposti al consumatore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. Il comma 4 impone uno specifico obbligo di informazione a carico degli operatori bancari e assicurativi, a beneficio del consumatore. Il comma 5 prevede infine che i termini e i requisiti terapeutici di cui al comma 1 possano essere derogati e integrati - sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dei protocolli - con decreto del Ministro della salute, da adottare ogni due anni, su proposta della Consulta istituita dall'articolo 4.

L'articolo 3 interviene in materia di procedure di adozione, modificando specifiche disposizioni della legge 4 maggio 1983, n. 184. In particolare, viene modificato il comma 4 dell'articolo 22: tale disposizione include, tra gli aspetti della personalità e della vita dei richiedenti che possono formare oggetto delle indagini funzionali alla verifica dell'idoneità all'adozione, anche lo stato di salute. La modifica proposta incide sul perimetro delle indagini riguardanti lo stato di salute, specificando che le stesse indagini non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della salute. Di conseguenza, specifici rinvii all'articolo 22, comma 4, secondo periodo, vengono inseriti all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c) - relativo alle verifiche di idoneità in sede di accesso all'adozione internazionale - e all'articolo 57, terzo comma, lettera a) - relativo alle verifiche di idoneità degli adottanti in sede di formulazione dei criteri di valutazione dell'interesse del minore all'adozione in casi particolari).

L'articolo 4 disciplina l'istituzione, le competenze e le modalità di funzionamento della Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, alla quale sono attribuite funzioni essenziali nell'attuazione della presente legge e, più in generale, nella promozione di una più matura consapevolezza delle situazioni problematiche che possono caratterizzare l'esperienza di vita degli ex pazienti oncologici. Infine, l'articolo 5 detta disposizioni transitorie. Il primo comma prevede, in particolare, che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) individuino con proprio provvedimento, sentita la Consulta, le modalità di attuazione dell'articolo 2, comma 1, se del caso predisponendo formulari e modelli. Il comma 2 prevede in ogni caso che, nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi, gli operatori bancari e assicurativi si adeguino, in sede di stipula dei contratti successivamente alla sua entrata in vigore, ai principi enunciati dalla legge, a pena di nullità delle clausole contrattuali da essi difforni.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(2530) Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica**

**(1564) Valeria VALENTE ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere**

**(1770) Alessandra MAIORINO ed altri. - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore**

**(1885) NENCINI ed altri. - Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**

**(1868) Donatella CONZATTI ed altri. - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere**

**(2377) Marzia CASOLATI ed altri. - Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi**

**(2594) Micheline LUNESU e altri. - Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1564, 1770, 1868, 1885 e 2377, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2594 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 aprile.

Il correlatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) dà per illustrato il nuovo disegno di legge n. 2594, sopraggiunto nella medesima materia, proponendone la congiunzione ai precedenti. Si tratta del disegno di legge della senatrice Micheline Lunesu e altri che reca disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita.

Con l'espressione «violenza di genere» si indicano tutte quelle forme di violenza maschile, di natura psicologica, fisica e sessuale che colpiscono le donne in quanto tali, costituendo non solo una discriminazione, ma anche, e soprattutto, una violazione dei diritti umani. Vi sono dei dati allarmanti in ordine alle violenze e ai femminicidi, i quali dimostrano che, nonostante le misure attuate siano molteplici, sia necessario prevedere una cospicua implementazione delle misure, in particolare in ordine alla prevenzione: le forme più gravi di violenza sono esercitate da *partner*, parenti o amici; oltre alla violenza fisica o sessuale le donne con un partner subiscono forme di violenza psicologica ed economica, cioè comportamenti di umiliazione, svalorizzazione, controllo ed intimidazione, nonché di privazione o limitazione nell'accesso alle proprie disponibilità economiche o della famiglia. Si ritiene indispensabile, dunque, intervenire tempestivamente, prima che i disagi subiti possano tramutarsi in veri e propri disturbi psicologici per il minore; affinché vi sia una pronta ed efficiente presa in carico già dalle prime fasi dell'emergenza, invero, tutti gli adulti che sono a contatto con i minori, a partire dalle scuole e dai servizi sanitari, devono assumere una responsabilità diretta per far emergere queste situazioni sommerse, attrezzandosi per riconoscere tempestivamente ogni segnale di disagio, senza trascurarlo o minimizzarlo. Allo stesso tempo, è necessario prevedere un sistema di protezione diffuso capillarmente che non lasci sole le donne ad affrontare il complesso percorso di liberazione dalla violenza domestica. Con il disegno di legge si intende intervenire con strumenti di supporto ancor prima che la violenza si sia concretamente perpetrata e, dunque, si intende delineare un sistema che sia capace di intercettare il malessere della donna già nel momento in cui questa individui i primi segnali dell'esistenza di un rapporto insano: ciò a partire dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato nel mese di aprile dello scorso anno, che prevede tra l'altro la realizzazione entro il 2026 delle Case della comunità.

Considerata la funzione che esse svolgono - come luogo fisico di prossimità e facile individuazione, dove la comunità (fondamentale per la prevenzione) può accedere per entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria e socio-sanitaria - il disegno di legge intende istituire degli sportelli di ascolto per le donne in difficoltà presso le presenti Case della comunità: ciò affinché siano garantiti interventi basati sull'unitarietà di approccio, centrati sulla donna ed orientati su una miglior organizzazione dei servizi con la piena integrazione e responsabilizzazione di tutti gli attori dell'assistenza, al fine di dare un supporto fattivo alle donne che si trovano in situazioni di difficoltà, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi socio-sanitari in termini di prevenzione ed assistenza delle donne al fine di prevenire ipotesi di violenza domestica e atti di femminicidio, assicurando uniformità, facilità ed equità di accesso.

L'articolo 1 è volto all'introduzione di azioni volte alla prevenzione della violenza sulle donne, attraverso l'istituzione di sportelli di ascolto per il supporto, l'accoglienza e l'informazione delle donne, attività didattiche per gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado volte alla prevenzione dei disagi legati alla violenza assistita, nonché la promozione di servizi a sostegno della responsabilità genitoriale: ciò affinché si forniscano alle famiglie degli elementi in ordine agli effetti della violenza assistita su minori e adolescenti. L'articolo 2 dispone che, all'interno dell'insegnamento

dell'educazione civica, siano tenuti incontri con professionisti psicologi volti all'intercettazione di disturbi dovuti alla partecipazione passiva ad atti di violenza da parte del padre nei confronti della propria madre. L'articolo 3 contiene un rafforzamento del rapporto tra la scuola e la famiglia, prevedendo un supporto ai genitori in ordine alla gestione dei rapporti a fronte della sensibilità di minori e adolescenti. L'articolo 4 prevede l'istituzione di un uno sportello di ascolto volto all'accoglienza, all'informazione e al supporto delle donne. L'articolo 5 dispone la copertura finanziaria.

Infine il correlatore Cucca, parlando anche a nome dell'altra relatrice, auspica una celere approvazione dei provvedimenti in titolo, che corrispondono tutti ad un'esigenza assai sentita dall'opinione pubblica in quanto pongono rimedio ad una grave emergenza sociale.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) concorda con quanto affermato dal correlatore Cucca.

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, dispone la congiunzione, convenendo con l'esigenza di non farsi distrarre dall'obiettivo di dare una risposta al Paese, dinanzi alla estrema gravità del fenomeno. Non intende quindi attardarsi in polemiche sterili, ricordando semplicemente che le audizioni in Ufficio di Presidenza integrato furono svolte grazie alla decisione della Commissione, del 13 aprile 2022, di aprire una fase conoscitiva con audizioni di soggetti, affidandone la designazione ai Gruppi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

#### IN SEDE REFERENTE

**(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia**, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri  
**(2465) GRASSO e altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si resta in attesa del parere della Quinta Commissione, che si provvederà a sollecitare anche per la prossima settimana.

Il correlatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) propone di organizzare un'opportuna riunione di maggioranza per discutere i temi più problematici del provvedimento.

Il correlatore [MIRABELLI](#) (PD) ricorda la necessità di prendere posizione sulla questione di tecnica normativa posta dal senatore Grasso, per la quale sarebbe utile che l'Ufficio legislativo del Dicastero offrisse il suo supporto.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) ricorda di aver presentato un documento scritto, a disposizione di tutti i commissari, con opportune osservazioni in merito alla questione cui allude il relatore Mirabelli: la riunione di maggioranza, che potrebbe non essere preclusa in una seconda occasione anche alle opposizioni, dovrebbe prendere atto della sovrapposizione delle due normative e trarne le

debite conclusioni, in termini di prosieguo dell'iter, sotto il profilo testuale.

Il correlatore [MIRABELLI](#) (PD) replica al senatore Grasso che la tecnica giuridica offerta dagli esperti ministeriali - che non si è mai pensato di coinvolgere in termini sostitutivi della decisione politico-parlamentare - potrebbe semplicemente essere di ausilio per addivenire a soluzioni diverse da quelle emendative, che rischierebbero di ritardare l'approvazione del provvedimento con probabile violazione del termine accordato dalla Corte costituzionale.

Il rappresentante del governo SISTO ricorda che il Governo, con i propri uffici legislativi, è a disposizione della Commissione per un leale confronto.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Relatori di farsi carico di convocare le riunioni testé prospettate e di riferirne al più presto alla Commissione gli esiti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(170) Laura GARAVINI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

**(286) Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli**

**(2102) Paola BINETTI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli**

**(2276) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome**

**(2293) Loredana DE PETRIS e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli**

**(2547) Danila DE LUCIA e altri. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 170, 286, 2102, 2276 e 2293, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2547 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

I relatori Alessandra [MAIORINO](#) (M5S) e [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) danno per illustrato il nuovo disegno di legge n. 2547, sopraggiunto nella medesima materia, proponendone la congiunzione ai precedenti. Si tratta del disegno di legge della senatrice Danila De Lucia (M5S) e altri, *Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli*. L'intervento normativo in parola prevede all'articolo 1 la sostituzione dell'articolo 143-bis del codice civile prevedendo la conservazione del cognome di ciascun coniuge, che può, quindi, aggiungere al proprio il cognome dell'altro coniuge, conservandolo fino allo scioglimento del matrimonio; nei casi di doppio cognome il coniuge indica quale intenda mantenere. Sono, poi, abrogati, per esigenze di coordinamento normativo: l'articolo 156-bis del codice civile; i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge sul divorzio (legge 1° dicembre 1970, n. 898).

L'articolo 2 introduce nel codice civile l'articolo 143-*quater*, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome di entrambi nell'ordine concordato o quello del padre o della madre. In assenza di accordo tra i genitori, al figlio è attribuito il cognome di entrambi i genitori in ordine alfabetico. Ai figli degli stessi genitori, nati successivamente è attribuito lo stesso cognome del primo figlio; il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta. L'articolo 3 modifica la disciplina dell'articolo 262 del codice civile relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio, stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dall'articolo 143-*quater*. Se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome e, ove il riconoscimento da parte dell'altro genitore avvenga

successivamente, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché del figlio stesso (se già ha compiuto 14 anni). Spetta al giudice decidere in merito all'assunzione del cognome del genitore previo ascolto del figlio minore al compimento dei dodici anni di età e anche di età inferiore ove capace di discernimento, nei casi di disaccordo. Quest'ultima disposizione si applica anche nel caso di riconoscimento successivo alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità. In caso di figli nati successivamente dagli stessi genitori e di attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-*quater*, terzo comma.

L'articolo 4, comma 1, detta, anzitutto, una nuova formulazione dell'articolo 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età. La nuova disciplina prevede che l'adottato anteponga al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. Se l'adozione del maggiorenne è fatta da entrambi i coniugi, si applica l'articolo 143-*quater*. Il comma 2 dell'articolo 4 sostituisce l'articolo 27 della legge sull'adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184), confermando l'attuale previsione secondo cui, a seguito dell'adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, il nuovo articolo 27 rinvia - per l'attribuzione del cognome all'adottato - alla disciplina introdotta dal nuovo articolo 143-*quater* del codice civile. Il comma fa salvi i commi 2 e 3 dell'articolo 27 della legge sull'adozione che prevedono che nei casi di adozione disposta da moglie separata l'adottato ne assuma il cognome e la cessazione dei rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine ad esclusione dei divieti matrimoniali.

L'articolo 5 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. Si precisa, infine, che nelle ipotesi indicate non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome o del cognome prevista dagli articoli da 89 a 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

L'articolo 6 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile (il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000). L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria e, da ultimo, l'articolo 8 prevede disposizioni finali.

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, dispone la congiunzione. Avverte poi che, in riferimento ai disegni di legge in titolo, è sopraggiunto il fatto nuovo rappresentato dalla pronuncia della Corte costituzionale 31 maggio 2022, n. 131, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità di una serie di norme nella fase in cui prevedono "che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che assumi i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo il diverso accordo". Si segnala peraltro che, al paragrafo 15 del *Considerato in diritto*, la medesima sentenza contiene un duplice invito al legislatore: impedire "un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome", da un lato; pronunciarsi sull'eventuale vincolatività della prima scelta rispetto ai successivi figli, dall'altro lato. Stante la fase procedurale in cui la Commissione giustizia versa, che era quella dello svolgimento di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, si evidenzia l'opportunità di riaprire il termine per l'individuazione delle audizioni, in modo da consentire a tutti i Gruppi di indicare soggetti qualificati a dare una risposta a queste problematiche dalla Corte.

Concorda il correlatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) mentre dissente la correlatrice [MAIORINO](#) (*M5S*).

Si apre un breve dibattito, cui prendono parte i senatori Grazia [D'ANGELO](#) (*M5S*), [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), [CUCCA](#) (*IV-PSI*) e [MIRABELLI](#) (*PD*).

Indi la Commissione conviene di fissare a venerdì 1° luglio prossimo, alle ore 12, il termine per indicare gli auditi, nel limite di un nominativo per ciascuno Gruppo, ritenendo superate le precedenti indicazioni. Già in seduta i senatori [MIRABELLI](#) (PD) e [CUCCA](#) (IV-PSI) indicano, per i rispettivi Gruppi, il nominativo di Domenico Pittella, mentre il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) designa Rosanna Oliva e la senatrice [MAIORINO](#) (M5S) indica Daniela Monaco.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## 1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 301 (pom.) del 05/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022  
301ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

OSTELLARI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2548) Paola BOLDRINI e altri. - Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche**

**(2607) Paola BINETTI e altri. - Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 29 giugno.

Il PRESIDENTE preannuncia che nella seduta supplementare di domani sarà congiunto l'esame del disegno di legge n. 2656 testé assegnato. In quella sede si potrà anche aprire la discussione generale e valutare se sono necessarie procedure conoscitive di tipo incidentale, ad opera dell'Ufficio di Presidenza integrato.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(2530) Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica**

**(1564) Valeria VALENTE ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere**

**(1770) Alessandra MAIORINO ed altri. - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore**

**(1868) Donatella CONZATTI ed altri. - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere**

**(1885) NENCINI ed altri. - Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**

**(2377) Marzia CASOLATI ed altri. - Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi**

**(2594) Michelina LUNESU e altri. - Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 29 giugno.

Il PRESIDENTE, ad esordio di discussione generale, raccoglie dai commissari l'indicazione di coloro che intendono prenotarsi per intervenire nella presente o in altre sedute a ciò dedicate.

La senatrice MAIORINO (M5S) interviene sull'ordine dei lavori contestando il metodo prescelto dal Presidente, che non troverebbe riscontro in nessun'altra Commissione parlamentare: la discussione



generale deve potersi svolgere liberamente, senza alcuna preventiva prenotazione, che altrimenti si presterebbe a tecniche dilatorie laddove, nella seduta successiva, il prenotato adducesse impedimenti o non fosse presente.

Il [PRESIDENTE](#) replica che le esigenze organizzative dei lavori - sottese alla prassi parlamentare e positivizzate all'articolo 84 del Regolamento - non hanno mai compreso la piena libertà di richiedere l'intervento anche in corso di seduta ma, anzi, l'hanno rafforzata: accettando - con la prenotazione - anche la riserva del senatore che dichiara di voler decidere se intervenire *a posteriori* (come testé avvenuto, da parte del senatore Grasso), il metodo seguito non soltanto non ha mai inteso conculcare i diritti di intervento, ma neppure ha ridotto la possibilità di richiedere dilazioni dello svolgimento della discussione generale o di sue parti. Dato anzi atto che nessuno degli iscritti intende intervenire immediatamente nella presente seduta, rinvia l'apertura della discussione generale alla seduta supplementare di domani.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici**

**penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia**, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri

**(2465) GRASSO e altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) interviene esprimendo una sua preferenza per la legge proposta del senatore Grasso: desta perplessità l'inserimento dei delitti contro la pubblica amministrazione nel sistema dell'ergastolo ostativo, operata suo tempo dall'intervento legislativo noto come "spazzacorrotti" di cui auspica un correttivo.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) si riaggancia a quanto già detto dal senatore Caliendo, condividendo anche l'emendamento del senatore Grasso: dell'intervento legislativo operato a suo tempo sotto l'etichetta "spazzacorrotti" auspica un ripensamento e, pertanto, ritiene necessaria la riapertura del termine per gli emendamenti in modo da consentire di intervenire migliorando il testo.

Il relatore [MIRABELLI](#) (*PD*) ricorda che restano solo quattro mesi (incluso il periodo di sospensione dei lavori parlamentari per le ferie di agosto) per approvare il testo prima della scadenza del termine concesso dalla Corte Costituzionale: si dice pertanto contrario alla riapertura del termine per gli emendamenti testé prefigurata, mentre chiede al Governo di dare disponibilità ad una riunione di maggioranza che dirima le questioni controverse, anche a prescindere dal parere della 5ª Commissione. Anche il relatore [PEPE](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara di attendere i pareri della 5ª e le posizioni del Governo. Con l'invito del [PRESIDENTE](#) a sbloccare il prima possibile la questione, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(170) Laura GARAVINI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

**(286) Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli**

**(2102) Paola BINETTI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli**

**(2276) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome**

**(2293) Loredana DE PETRIS e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli**

**(2547) Danila DE LUCIA e altri. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sono terminate le audizioni e, non facendosi osservazioni, annuncia la pubblicazione sul sito *Intranet* dei documenti scritti che perverranno dai soggetti auditi e dagli altri interpellati su iniziativa dei Relatori e dei Gruppi.

La correlatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) propone di adottare come testo base quello presentato da ultimo a firma De Lucia. Dissente il correlatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*), secondo cui sarebbe più utile ascoltare prima gli indirizzi della Commissione nel corso della discussione generale: se utili a prefigurare un percorso condiviso, essi potrebbero più propriamente consentire l'elaborazione di un testo unificato.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la scelta del testo base può avvenire solo dopo la discussione generale che dichiara, quindi, aperta.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ricordando che qualsiasi soluzione si vorrà adottare non potrà prescindere dalla necessità di affiancare - al divieto di discriminazione di cui alla sentenza della Corte costituzionale - la tutela dell'interesse alla ricostruzione del proprio albero genealogico, alla conservazione della memoria storica delle famiglie e alla identità familiare. Esse tutte rischierebbero di andar perdute in un sistema che consentisse la proliferazione dei cognomi attribuiti ai figli di generazione in generazione.

Ammonisce, mercé l'esperienza pluridecennale maturata in una sede giudiziaria come Milano, circa il rischio che - in realtà - all'interno della famiglia non vi sia una vera libertà di scelta: la parte economicamente più forte ha sempre la possibilità, all'interno delle logiche familiari, di imporre il proprio cognome ai figli e, seguendo il principio meramente facultizzante, c'è il serio pericolo che all'interno delle famiglie prevalga sempre il fattore economico come preponderante nell'ambito degli equilibri familiari. Ritiene, quindi, necessario avviare una discussione che porti ad una soluzione in tempi brevi ma si dice contrario, proprio per le ragioni già esposte, a lasciare la libertà di scelta decisionale ai coniugi; rievoca poi la esperienza sul doppio cognome già in vigore in Spagna e che - a suo avviso - di consentirebbe di non perdere l'interesse alla ricostruzione del proprio albero genealogico.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) evidenzia che il legislatore, dopo la sentenza della Corte, deve risolvere problemi eminentemente pratici, come la collocazione dei due cognomi ovvero, nella dichiarazione di volontà, la differenza tra genitori coniugati e genitori non coniugati. Ma - nell'affrontare tali problemi - bisogna aver ben chiaro che la sottomissione della donna non solo non è una soluzione, ma è parte del problema: dalla sentenza della Corte costituzionale si ricava con palmare evidenza che è prioritario garantire sempre la possibilità di scelta.

Interviene il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) che, dopo aver rievocato i termini della questione come proposti dalla sentenza della Corte costituzionale, si dice sensibile al problema della proliferazione dei cognomi: esso si avrebbe nella generazione successiva qualora non si intervenisse, in via legislativa, per correggere tale situazione. Ritene tuttavia che in caso di mancato accordo la soluzione migliore, compatibile anche con il principio di non discriminazione fatto propria dalla Corte costituzionale, sia quella del sorteggio del cognome.

Interviene il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprimendo preliminarmente perplessità sulla sentenza della Corte costituzionale che avrebbe, a suo dire, travalicato i limiti delle proprie competenze in danno delle prerogative del Parlamento; auspica che si stabilizzi la linea di confine della divisione dei poteri dello Stato, stigmatizzando la prassi delle sentenze - monito e delle sentenze additive che darebbero alla Corte costituzionale il potere di sostituirsi al Parlamento e di influenzarne in ogni caso l'agenda dei lavori.

Esprimendosi nel merito della questione, che richiede comunque di tener fede al principio di tracciabilità in senso verticale attraverso le generazioni, concorda sull'importanza di evitare il rischio che si verifichi il fenomeno della proliferazione dei cognomi nelle epoche successive. Nel tentativo di offrire una soluzione che tenga conto della necessità di evitare ulteriori motivi di litigiosità, all'interno della coppia, non condivide la soluzione del sorteggio; ritiene che si debba privilegiare la strada dell'accordo tra i coniugi, incentivando il raggiungimento dell'accordo ed imponendo che il medesimo debba essere espresso nelle fasi meno conflittuali del rapporto, o potenzialmente tali. La scelta, per

esempio, potrebbe avvenire al momento del matrimonio, fase in cui i coniugi sono più disposti al raggiungimento dell'accordo su questioni familiari rispetto ad un momento successivo (in cui magari le divergenze della vita quotidiana possono renderlo più difficile); per quanto riguarda le coppie non sposate, propone che si possa far ricorso all'intervento del giudice ma, in ogni caso, ricorda che l'intervento legislativo deve tener presente anche la possibilità di mantenere un solo cognome come attualmente accade già.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) condivide l'opinione del senatore Pillon circa la necessità di favorire l'accordo nei momenti in cui sia più facile raggiungerlo; ritiene poi che, per le coppie non sposate, il momento in cui si debba esprimere un accordo sul cognome potrebbe essere quello in cui si procede alla registrazione del nascituro.

Dopo brevi interventi dei senatori [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*), [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) e [MIRABELLI](#) (*PD*), il [PRESIDENTE](#) ricorda che a questo punto non si tratta più di una soluzione giuridica ma di una soluzione pratica, tenendo comunque presente anche l'interesse di vista archivistico alla ricostruzione dell'albero genealogico come espresso dal senatore Caliendo.

Invita perciò i colleghi ad avanzare delle proposte il più possibile disancorate da pregiudizi di tipo ideologico ed affaccia l'ipotesi che, al termine della discussione generale, i Gruppi valutino la possibilità di costituire un Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ( [n. 392](#) )**

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il relatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di far pervenire dei documenti del Consiglio Nazionale Forense, del Consiglio di Stato e dell'ISTAT da lui acquisiti in funzione conoscitiva, pertinenziale all'espletamento del mandato.

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, annuncia la pubblicazione nell'area *Theca* - il sito *Intranet* condiviso tra i senatori della Commissione - dei documenti scritti che il relatore ha acquisito in sede conoscitiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) sollecita una ripresa dei lavori parlamentari sul disegno di legge in materia di tutela degli animali: esso giace nelle aule parlamentari fin dall'inizio della legislatura senza che si sia fatto alcun significativo passo in avanti. Ne ricorda l'importanza trasversale presso l'elettorato: il tema ha assunto negli ultimi anni un rilievo dovuto anche al ruolo che gli animali d'affezione hanno esercitato, nei lunghi mesi della clausura pandemica.

Proprio nella medesima logica dell'invito, testé rivolto dal Presidente in altro ambito, ad avanzare delle proposte il più possibile disancorate da pregiudizi di tipo ideologico, affaccia l'ipotesi che i Gruppi valutino la possibilità di costituire un Comitato ristretto in tema di disegni di legge sulla tutela degli animali.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*), pur con qualche perplessità, si dice favorevole alla costituzione di un comitato ristretto, sebbene ricordi che siano stati già fatti diversi (purtroppo vani) tentativi di mediazione per uscire dalla situazione di *impasse* che si è venuta a creare.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il presidente [OSTELLARI](#) dichiara che nella seduta supplementare di domani si inserirà all'ordine del giorno anche il gruppo dei disegni di legge congiunti sulla tutela degli animali affinché la Commissione, se lo ritiene, possa valutare la proposta di creazione di un apposito Comitato ristretto.

Prende atto la Commissione.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione - per la trattazione degli affari non conclusi e degli altri di cui si è dato annuncio in seduta - è ulteriormente convocata domani, mercoledì 6 luglio, alle ore 14,30 o comunque alla sospensione dei lavori dell'Assemblea se successiva.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## 1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 302 (pom.) del 06/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022  
302ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

OSTELLARI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2548) Paola BOLDRINI e altri. - Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche**

**(2607) Paola BINETTI e altri. - Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche**

**(2656) Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di «diritto all'oblio oncologico»**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2548 e 2607, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2656 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 29 giugno.

Il relatore PRESIDENTE illustra il disegno di legge n. 2656, che, sulla stessa materia dei disegni di legge nn. 2607 e 2548, non facendosi osservazioni si intende congiunto ad essi.

Il testo affronta un tema al centro dei recenti dibattiti, cioè la necessità di garantire alle persone affette da patologie oncologiche il diritto di non dichiarare informazioni in merito alla propria malattia pregressa, trascorso un certo periodo di tempo dalla data di conclusione dei trattamenti terapeutici, e in assenza di recidive o ricadute. Tra gli ostacoli più rilevanti, che gli *ex* malati oncologici, persone clinicamente guarite, devono fronteggiare, vi è sicuramente la forte discriminazione burocratica e l'iniquità nell'accesso ai servizi finanziari e bancari, come l'ottenimento di mutui, la stipula di polizze assicurative, quali le assicurazioni sulla vita, e nelle richieste di adozioni di minori, in quanto per la fruizione di questi servizi è necessario dichiarare se si è avuta una patologia oncologica. Con il Piano europeo e le successive raccomandazioni e risoluzioni, l'Unione europea mira ad affrontare le disuguaglianze in materia di cancro tra gli Stati membri e al loro interno, con azioni di sostegno, di coordinamento e di integrazione degli sforzi degli Stati membri. Essa richiede inoltre un impegno da parte degli Stati membri a prevedere norme in supporto del «diritto all'oblio» che modifichino le pratiche nel settore dei servizi finanziari. In Italia, ad oggi, non è presente ancora nessuna legge che si muove nella stessa direzione degli altri Stati membri: ci sono circa 3,6 milioni di persone che hanno avuto in passato una diagnosi di tumore ed il 27 per cento, circa un milione di persone, può essere considerato guarito in quanto non necessita di ulteriori trattamenti. Tuttavia, seppur clinicamente guarite, queste persone incontrano ostacoli burocratici per la ripresa e sono discriminate nell'accesso di molti servizi.

Vi è quindi la necessità di tutelare anche tutte queste persone, che terminano con successo un percorso di terapie, attraverso norme che consentano loro un reale ed effettivo ritorno alla vita dopo il cancro, alla pari delle persone sane. Il disegno di legge mira a sanare questa situazione. L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione, che prevedono rispettivamente il diritto di uguaglianza formale e sostanziale per tutti i cittadini e la tutela del diritto

alla salute; inoltre esso esplicita la definizione di guarigione oncologica. L'articolo 2 riguarda l'accesso ai servizi bancari e finanziari e prevede che, una volta trascorsi cinque anni dall'avvenuta guarigione, il consumatore non sarà tenuto a dichiarare alla banca o alla compagnia assicurativa la pregressa patologia oncologica, e quest'ultimi non potranno in nessun modo discriminare il consumatore sulla base della malattia pregressa. L'articolo 3 affronta il tema dei requisiti necessari all'adozione di minori e, anche in questo caso, si prevede che i requisiti e le indagini per l'adozione non possano avere ad oggetto una patologia oncologica, se trascorsi due anni dalla guarigione.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), in discussione generale, ringrazia il Presidente ed i membri della Commissione per la celere trattazione, mettendo in evidenza la gravità del problema della discriminazione di cui possono essere vittime i malati oncologici. Ciò può avvenire rispetto all'accesso all'istituto dell'adozione di minori, oppure per quanto riguarda la stipula di un contratto di mutuo o di assicurazione sulla vita; da ultimo va portata l'attenzione sulle discriminazioni rispetto allo svolgimento di attività sportive.

L'oratrice ricorda inoltre gli obblighi derivanti, in materia, dalla normativa europea che impone agli Stati di legiferare entro il 2025; stante l'importanza del tema nel dibattito pubblico e nella società civile, auspica un lavoro corale che possa far sentire - una volta per tutte - la politica vicina alle esigenze dei cittadini.

Per il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) è gravissimo che alcuni provvedimenti della magistratura minorile, *si vera sunt exposita*, in passato abbiano negato l'accesso all'adozione, per ragioni di salute, ai malati oncologici: si tratterebbe di materia *de plano* da illecito disciplinare.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha fornito ulteriori lumi all'oratore sui comportamenti che i disegni di legge intendono prevenire e sulle soluzioni con cui si può farvi fronte, il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**[\(2530\)](#) Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica**

**[\(1564\)](#) Valeria VALENTE ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere**

**[\(1770\)](#) Alessandra MAIORINO ed altri. - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore**

**[\(1885\)](#) NENCINI ed altri. - Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere**

**[\(1868\)](#) Donatella CONZATTI ed altri. - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere**

**[\(2377\)](#) Marzia CASOLATI ed altri. - Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi**

**[\(2594\)](#) Michelina LUNESU e altri. - Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), intervenendo in discussione generale, sollecita l'approvazione del provvedimento, soffermandosi sulle peculiarità che mirano a rafforzare il momento della prevenzione rispetto a quello della repressione; illustrati brevemente gli aspetti più significativi del disegno di legge, ricorda come vi sia stata in questa legislatura un particolare impegno sul tema della lotta alla violenza di genere, che non può tollerare abbassamenti della guardia.

Il senatore [DAL MAS](#) (FIBP-UDC) solleva perplessità sul provvedimento, denunciando un uso improprio dello strumento del diritto penale; la violenza di genere non dovrebbe, peraltro, necessariamente essere intesa come la violenza a danno delle donne, visto che una categoria seppur minoritaria di uomini è vittima di violenze da parte delle donne, sia dirette sia mediante l'attivazione di

procedimenti che si concludono con sentenze iugulatorie sotto il profilo economico. Invita quindi ad una riflessione sulla efficacia prodotta, fino ad oggi, dal provvedimento denominato "codice rosso" e solleva alcuni dubbi in merito al ricorso allo strumento dell'ammonimento del questore; denunciata una certa bulimia normativa, lamenta l'inefficacia dei sistemi normativi vigenti e si riserva di intervenire ulteriormente nella discussione sui singoli articoli.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ritiene inopportuno - da un punto di vista del metodo - intervenire modificando provvedimenti legislativi approvati così recentemente: riferendosi al cosiddetto "codice rosso", ritiene anzi necessario dare il tempo necessario per produrre un qualche effetto nell'ordinamento giuridico. Si sofferma poi sul tema dei "braccialetti elettronici" (articolo 2 del testo governativo) chiedendo chiarimenti al Governo circa il loro approvvigionamento: fino a qualche tempo fa tale strumento era considerato quasi introvabile, da parte dei soggetti che ne facevano richiesta anche al fine di evitare la custodia cautelare in carcere. Si sofferma infine su alcuni aspetti dell'articolo 4, ugualmente assai oscuri in ragione della fattura "novellatoria" prescelta per il *drafting* del disegno di legge.

La senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) sottolinea l'importanza del ricorso allo strumento del "braccialetto elettronico", nonché della predisposizione di strumenti di supporto anche psicologico alle vittime: ad esse vanno garantite anche forme di tutela quali il patrocinio gratuito.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) è tornato ad affacciare l'ipotesi di un testo unificato, da assumere a base per la fase emendativa, il correlatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) si riserva di avanzare, con la collega Unterberger, una proposta di testo dei Relatori al termine della discussione generale.

La sottosegretaria MACINA rinvia ai dati numerici che, sui braccialetti elettronici, il Governo offrì all'Assemblea della Camera l'11 febbraio scorso in sede di risposta all'interpellanza 2-01417.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha disposto che il testo dell'atto parlamentare testé richiamato, corredato della risposta, sia messo a disposizione dei commissari, i senatori [BALBONI](#) (*FdI*) e [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiedono di poter svolgere il loro intervento nella prossima seduta.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito della discussione congiunta è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1078) PERILLI ed altri.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali*

**(76) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali*

**(81) Loredana DE PETRIS.** - *Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora*

**(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri.** - *Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali*

**(845) URSO ed altri.** - *Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto*

**(1030) Rosellina SBRANA.** - *Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali*

**(1344) Julia UNTERBERGER ed altri.** - *Disposizioni in materia di tutela degli animali*

**(1356) BRUZZONE ed altri.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione*

**(2016) Assuntela MESSINA.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali*

- e delle petizioni nn. 406, 464, 622, 913, 1045 e 1062 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) propone la costituzione di un Comitato ristretto che consenta di riesaminare testi ed emendamenti, nella prospettiva di una semplificazione dell'ulteriore trattazione.

Accedono alla proposta i correlatori [CIRINNA'](#) (*PD*) e [LOMUTI](#) (*M5S*).

La Commissione conviene all'unanimità di costituire un Comitato ristretto che, sotto la presidenza dei correlatori, sia composto da un senatore per Gruppo: i capigruppo presenti in seduta indicano, per i

Gruppi pluripersonali, i nominativi Balboni, Perilli (per il quale si preannuncia l'invio, da parte del suo Gruppo, della designazione in sostituzione della senatrice Piarulli), Pillon, Mirabelli, Giammanco (già titolare di una designazione in sostituzione, ai sensi dell'articolo 31 secondo comma del Regolamento, per l'intero corso dei disegni di legge in titolo) e De Petris (per la quale il senatore Grasso preannuncia l'invio, da parte del suo Gruppo, della designazione in sostituzione); per gli altri si intende che il designato sia l'unico componente di Gruppo.

Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.

**(922) PILLON e URRARO. - Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche**

**(1039) CUCCA ed altri. - Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita**

**(1979) SANTANGELO e Elvira Lucia EVANGELISTA. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche**

- e delle petizioni nn. 837, 839 e 840 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il relatore **URRARO** (L-SP-PSd'Az) - a conclusione della fase conoscitiva, svoltasi con le audizioni informali dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato - ricorda che dai soggetti designati contributi scritti sono pervenuti ed altri ne sono stati preannunciati.

Il **PRESIDENTE** - preavvertito che per questi testi e per gli altri che perverranno, non facendosi osservazioni, si provvederà alla pubblicazione sul sito *Internet* del Senato - dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore **PILLON** (L-SP-PSd'Az) ricorda l'importanza del provvedimento, sollecitato da una sentenza monito della Corte costituzionale: poiché non vi sono "sentenze di serie A" (alle quali si debba immediatamente ossequio) e "sentenze di serie B" (che possono essere trascurate, ignorandone i contenuti anche dopo diversi anni), assume che come tutte le sentenze della Corte costituzionale, che invitano il legislatore ad un intervento, abbiano la medesima dignità. Svolta questa premessa metodologica, si sofferma nel merito del provvedimento ed illustra il proprio disegno di legge - sul tema della ricerca delle origini biologiche - rifacendosi ad un episodio che lo ha visto come protagonista nella veste di avvocato nelle contrade tra l'Umbria e l'Alto Lazio.

Rispetto poi ai disegni di legge in titolo, condivide in linea di massima anche la proposta del senatore Cucca, che parte anch'essa dal riconoscere il fatto innegabile che attualmente il sistema, nei fatti, non consente di realizzare il diritto a rintracciare le proprie origini biologiche, nemmeno in presenza di gravi motivi di salute quali - per esempio - malattie genetiche: molte di queste potrebbero essere curate, ove si riuscisse ad effettuare una mappatura genetica del paziente mercé la ricostruzione della sua ascendenza. Si potrebbe utilmente sperimentare addirittura un metodo alternativo, come la centralizzazione della gestione del sistema dei dati, in capo a quello che considera un modello di efficienza vale a dire l'Ospedale degli Innocenti di Firenze; ma si potrebbe anche valorizzare la possibilità che il consenso della donna all'anonimato con il tempo vada scemando, ad esempio chiedendole all'atto del parto se esclude la possibilità di essere contattata dopo vari decenni da chi ricerchi le sue origini.

Tale soluzione (così come qualunque altra che ricalchi le prassi seguite in passato per l'agnizione reciprocamente desiderata) è resa tuttavia impossibile dall'assolutismo del sistema del parto anonimo, che non bilancia efficacemente i valori in campo: occorre invece trovare un punto di equilibrio tra il diritto inviolabile della donna al parto in anonimato e la garanzia del nascituro di potere, in futuro, realizzare la propria legittima aspirazione a ricostruire le proprie origini biologiche.

Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.

**(170) Laura GARAVINI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

**(286) Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli**



**(2102) Paola BINETTI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli**

**(2276) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome**

**(2293) Loredana DE PETRIS e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli**

**(2547) Danila DE LUCIA e altri. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Su proposta del [PRESIDENTE](#) la Commissione conviene all'unanimità di costituire un Comitato ristretto che, sotto la presidenza dei correlatori, sia composto da un senatore per Gruppo: i capigruppo indicano, per i Gruppi pluripersonali, i nominativi Balboni, D'Angelo, Pillon, Cirinnà, Caliendo e Grasso; per gli altri si intende che il designato sia l'unico componente di Gruppo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia**, Approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri

**(2465) GRASSO e altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Su proposta del [PRESIDENTE](#) i proponenti danno per illustrati tutti i loro emendamenti, il cui testo è pubblicato in allegato al presente resoconto.

Dopo che i CORRELATORI hanno rammentato al rappresentante del Governo l'impegno ad una riunione di concertazione da svolgere già nella prossima settimana, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ( [n. 392](#) )**

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Dopo che il RELATORE ha confermato la fine delle sue attività conoscitive, con il deposito dei documenti avvenuto ieri, il rappresentante del GOVERNO si dichiara pronto a ricevere il parere della Commissione sin dalla prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2574](#)

Art. 1

1.1

[Grasso](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso numero 1), dopo le parole "pene concorrenti", inserire le seguenti: «, anche se esecutive di un medesimo disegno criminoso.»*

1.2

[Giarrusso](#)

*Al comma 1, lettera a), punto 2), capoverso "1-bis", sopprimere le parole: "anche in assenza di*

collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter della presente legge".

### 1.3

#### [Giarrusso](#)

*Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: "l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento".*

### 1.4

#### [Balboni, Ciriani](#)

*Al comma 1, lett a), numero 2), capoverso 1 -bis, sostituire le parole da «purchè gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili» fino a «sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa» con le seguenti: « purché sia fornita la prova dell'assenza di collegamenti attuali del detenuto o dell'internato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e dell'assenza del pericolo di ripristino dei medesimi collegamenti. A tale fine, anche a riscontro delle allegazioni dell'istante, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce dettagliate informazioni in merito al perdurare della operatività del sodalizio criminale; al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione; alla capacità eventualmente manifestata nel corso della detenzione di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni, reti o coalizioni anche straniere; alle ragioni della mancata collaborazione; alla sopravvenienza di nuove incriminazioni o significative infrazioni disciplinari; all'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e rapporti intrattenuti; alla valutazione critica del vissuto in relazione al ravvedimento; alle disponibilità economiche del detenuto o dell'internato all'interno degli istituti penitenziari nonché a quelle dei suoi familiari; al tenore di vita e alla situazione patrimoniale del detenuto o dell'internato e dei suoi familiari; alla verifica che l'istante abbia già avviato percorsi di giustizia riparativa, anche di natura non economica; all'applicazione di una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), del codice penale, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, e delle circostanze previste dall'articolo 114 o dall'articolo 116, primo comma, del citato codice penale; all'intervenuta adozione di provvedimenti patrimoniali e al loro stato di concreta esecuzione»;*

### 1.5

#### [Cucca](#)

*Al comma 1, lettera a), punto 2), capoverso «1-bis.», sostituire le parole "l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria" con le seguenti: "riparazione dei danni"*

### 1.6

#### [Cucca](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis.» sostituire le parole «e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali» con le seguenti: «e possa escludersi con ragionevole probabilità l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, o il pericolo che tali collegamenti siano ripristinati, anche sulla base dell'allegazione, ad opera del condannato, di elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla dichiarazione di dissociazione dall'associazione criminale di appartenenza»*

### 1.7

#### [Grasso](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso numero 2), al comma 1-bis, dopo le parole "è stato commesso",*

*inserirle le seguenti: «ed è ancora operativa l'organizzazione» e all' ultimo periodo, sostituire le parole "accerta altresì la", con le seguenti: «tiene conto altresì della».*

### **1.8**

#### Giarrusso

*Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere le parole: "Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa".*

### **1.9**

#### Cucca

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis», dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, la seguente: "I benefici di cui al comma 1 possono comunque essere concessi nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano impossibile un'utile collaborazione con la giustizia per ragioni che non dipendono dal condannato nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante."*

### **1.10**

#### Grasso

*Al comma 1, lettera a), capoverso numero 2), apportare le seguenti modifiche:*

*1) sostituire i commi 1-bis.1 e 1-bis.2, con i seguenti:*

*«1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter della presente legge o dell'articolo 323-bis del codice penale, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-octies, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e purché sia fornita la prova dell'assenza dell'attuale pericolosità sociale del condannato e dei rischi connessi al suo reinserimento sociale. A tal fine i richiedenti devono allegare elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo nonché le ragioni della mancata collaborazione e ogni altra informazione disponibile in funzione di una revisione critica della condotta criminosa. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza tiene conto altresì della sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.*

*1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati nonché ai detenuti e agli internati per i delitti di cui all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis e 609-quater del codice penale e dall'articolo 12, commi 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del comma 1-bis.*

*2) dopo il capoverso numero 2), aggiungere il seguente: «2) -bis il comma 1-ter è soppresso.»».*

### **1.11**

#### Balboni, Ciriani

*Al comma 1, lett a), numero 2), capoverso 1 -bis.1, sostituire le parole «dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento» con le seguenti: «intraprendano iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa, e contribuiscano alla realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime, ai loro familiari e all'intera collettività sui fatti che costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali».*

### **1.12**

[Balboni](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1, lett a), numero 2), dopo il capoverso 1 -bis.1, inserire il seguente:*

"1-bis.1.1 Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tali fini il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato, e che si adoperi in iniziative pubbliche di contrasto della criminalità organizzata»;

### **1.13**

[Grasso](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso numero 3) con il seguente:*

«3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei casi di cui al comma 1, ai fini della concessione dei benefici il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. Nei casi di cui al comma 1-bis e 1-bis.2, il giudice, prima di decidere sull'istanza, chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. Ai fini della valutazione sull'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, il magistrato di sorveglianza o tribunale di sorveglianza tiene altresì conto del perdurare dell'operatività del sodalizio criminale; del profilo criminale del detenuto o internato e della sua posizione all'interno dell'associazione; della capacità di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni o coalizioni anche straniere; della sopravvenienza di nuove incriminazioni o infrazioni disciplinari; dell'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e dei rapporti intrattenuti e della permanenza dei familiari nel contesto socio-ambientale in cui è ancora operativa l'organizzazione. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide all'esito degli accertamenti richiesti. Nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri motivati e degli accertamenti acquisiti. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis della presente legge solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato. »».

#### 1.14

##### [Caliendo, Dal Mas](#)

*Al comma 1, lettera a), n. 3), sostituire le parole da «chiede altresì il parere» fino a «nei confronti del medesimo» con le seguenti:*

«acquisisce una relazione del direttore dell'istituto penitenziario dove il condannato è detenuto o internato e i pareri circa gli elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo di un loro ripristino:

a) della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisite informazioni per il tramite delle direzioni distrettuali antimafia territorialmente competenti sia in relazione al luogo di emissione della sentenza, sia in relazione al luogo di detenzione o internamento, sia in relazione al luogo di origine e operatività del gruppo criminale di riferimento, nonché in relazione al luogo dove si attua il beneficio richiesto;

b) del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, acquisite informazioni per il tramite dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica territorialmente competenti sia in relazione al luogo di emissione della sentenza, sia in relazione al luogo di detenzione o internamento, sia in relazione al luogo di origine ed operatività del gruppo criminale di riferimento, nonché in relazione al luogo dove si attua il beneficio richiesto. Dispone altresì nei confronti dell'istante»

#### 1.15

##### [Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 3), apportare le seguenti modifiche:*

a) al primo periodo, dopo le parole «chiede altresì il parere», aggiungere la seguente: «obbligatorio»;

b) al secondo periodo, sostituire la parola «sono» con le seguenti: «devono essere»;

c) sopprimere il seguente periodo: «Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti.».

#### 1.16

##### [Cucca](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da "è stata pronunciata la sentenza di primo grado" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "è stato commesso il fatto oggetto di condanna"*

#### 1.17

##### [Cucca](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 3) apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole da "e dispone" fino a "patrimoniali" con le seguenti: "e dispone, nei confronti del medesimo, accertamenti in ordine alla definitività di misure di prevenzione personali e patrimoniali."

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice, dopo l'accoglimento dell'istanza, su richiesta del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dispone nei confronti del soggetto, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza di misure di prevenzione personali o patrimoniali. L'esito dell'accertamento è trasmesso entro trenta giorni dalla richiesta. Quando dall'istruttoria emergono elementi tali da ritenere sussistenti collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero il pericolo di ripristino di tali collegamenti, il giudice può disporre la revoca dei benefici concessi, indicandone specificamente le ragioni."

### 1.18

#### [Giarrusso](#)

*Al comma 1, lettera a), punto 3), sostituire le parole: "sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti" con le seguenti: "sono obbligatori ma non vincolanti. Il giudice non può decidere in assenza dei suddetti pareri".*

### 1.19

#### [Balboni, Ciriani](#)

*Al comma 1, lett a), numero 3), secondo periodo, sostituire le parole da «entro sessanta giorni dalla richiesta» fino a «e degli esiti degli accertamenti richiesti.» con le seguenti: « senza ritardi»*

### 1.20

#### [Balboni, Ciriani](#)

*Al comma 1, lett a), numero 3), quinto periodo, sostituire le parole «, entro un congruo termine,» con le seguenti: «, entro il termine assegnato dal giudice,»*

### 1.21

#### [Grasso](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso numero 4) con il seguente:*

«4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Nei casi di cui al comma 1-bis.1, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce una relazione dal direttore dell'istituto penitenziario dove il condannato è detenuto o internato e decide acquisite dettagliate informazioni circa l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi al suo reinserimento sociale dal procuratore della Repubblica e dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competenti in relazione al luogo ove è stata pronunciata la sentenza di condanna. La relazione e le informazioni sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogabili in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide all'esito degli accertamenti richiesti. Ai fini della valutazione il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza tiene altresì conto del contesto ambientale ove viene eseguita la misura; della sopravvenienza di nuove incriminazioni o infrazioni disciplinari; dell'esito del trattamento penitenziario e dell'essersi distinti per comportamenti particolarmente meritevoli. I procuratori della Repubblica e i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica competenti per territorio possono comunicare, anche di propria iniziativa, elementi utili circa l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale del detenuto o internato, in tal caso è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. Nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri motivati acquisiti. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis della presente legge solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato. »».

### 1.22

#### [Grasso](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso numero 5), al comma 2-ter, sostituire le parole "primo grado", con le seguenti: «condanna»*

### 1.23

#### [Balboni, Ciriani](#)

*Al comma 1, lett a), numero 5), dopo il capoverso 2-ter inserire il seguente: "2-quater. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o*

che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tali fini il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato, e che si adoperi in iniziative pubbliche di contrasto della criminalità organizzata."»

#### 1.24

##### [Giarrusso](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 6).*

#### 1.25

##### [Grasso](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 6), con il seguente:*

«6) al comma 3-bis dopo le parole "criminalità organizzata", sono inserite le seguenti «o il pericolo di un loro ripristino» e, all'ultimo periodo, le parole "2 e 3" sono soppresse.

#### 1.26

##### [Grasso](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 6), aggiungere il seguente:*

«6-bis) dopo il comma 3-bis è aggiunto in fine il seguente: «3-bis.1 Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1, il giudice può disporre l'obbligo o il divieto di permanenza dell'interessato in uno o più comuni o in un determinato territorio e il divieto di svolgere determinate attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati o ripristinare rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. »».

#### 1.27

##### [Cucca](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

#### 1.28

##### [Grasso](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste", con le seguenti: «indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale ».*

#### 1.29

##### [Grasso](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste", con le seguenti: «indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale ».*

### Art. 2

#### 2.1

##### [Grasso](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole "nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'" con le seguenti: «nell'» e sostituire le parole "indicate nello stesso articolo 4-bis", con le seguenti: «indicate nello stesso articolo».*

#### 2.2

##### [Cucca](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire le parole "trenta anni di pena" con le seguenti:  
"ventisei anni di pena".*

Art. 3

**3.1**

[Giarrusso](#)

*Sopprimere il comma 1.*



## 1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 307 (pom.) del 04/08/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
GIOVEDÌ 4 AGOSTO 2022  
307ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Assuntela Messina.*

*La seduta inizia alle ore 17,30.*

IN SEDE REFERENTE

**(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia**, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri  
**(2465) GRASSO e altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti**  
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'esame congiunto potrà eventualmente riprendere alla luce delle determinazioni di competenza della Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata ( n. 407 )**  
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Esame e rinvio)

Il relatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che - con 52 articoli ed un'entrata in vigore prevista per il 30 giugno 2023 - è emanato in attuazione della legge delega n. 206/2021: esso interviene per ridisegnare, nella forma e nella sostanza, la disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti

alternativi di composizione delle controversie, resi attrattivi da sgravi fiscali individuati dalla legge delega.

Cuore della riforma è il processo ordinario, rivisto all'insegna della semplificazione. Nel primo grado, nell'ambito di una nuova ripartizione delle competenze degli organi giudiziari, viene innalzato il tetto del valore della controversia che può rientrare nella competenza del giudice di pace: elevata a 15 mila euro (e fino a 30 mila nel contenzioso da sinistri stradali). Prevista è pure una riduzione dei casi in cui il tribunale opera in composizione collegiale. All'insegna della semplificazione è la soppressione di alcune udienze, come quella per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio e quella di precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note scritte. Tempi tagliati sono previsti anche mercé l'obbligo del giudice di predisporre il calendario del processo alla prima udienza e con la previsione di un termine non superiore a 90 giorni dalla prima per l'udienza per l'assunzione delle prove. In appello è rivista la disciplina dei filtri nelle impugnazioni.

Corsia rapida ci sarà per il giudizio in Cassazione, per definire i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. Per i giudizi presso la Suprema corte, è introdotto anche il nuovo rinvio pregiudiziale per ottenere una decisione vincolante nelle questioni di puro diritto, nuove e di particolare importanza. Nei giudizi civili il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto nuova, di difficile interpretazione e suscettibile di reiterazione, sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, può in tal modo sottoporla direttamente alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto, troncando ogni questione sull'interpretazione della legge. La sentenza della Cassazione sarà vincolante nel procedimento nel cui ambito è stata rimessa la questione e conserverà tale effetto anche in caso di estinzione del giudizio, in ipotesi di riproposizione della domanda tra le stesse parti.

In materia di lavoro è previsto un unico procedimento per i licenziamenti con una corsia preferenziale per la trattazione dell'eventuale reintegrazione. Interventi vi sono anche nell'ambito della giurisdizione volontaria, con la possibilità di delegare determinate funzioni, oggi attribuite al giudice, anche a professionisti, principalmente ai notai. Sull'onda della pandemia sono stati inoltre rafforzati gli strumenti informatici e le modalità di svolgimento delle udienze da remoto.

Innovazioni sono previste anche nel diritto processuale della famiglia, che era contraddistinto da più modelli processuali, senza un disegno organico: la riforma ordinamentale della famiglia passa per l'istituzione del nuovo tribunale «per le persone, per i minorenni e per le famiglie». Il legislatore delegato va così verso un procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie, che valga per tutti i contenziosi che toccano gli aspetti della persona, dei minori o delle famiglie, con eccezioni individuate; passando tutto ciò per l'istituzione del nuovo organo giudiziario, necessitano tempi più lunghi rispetto alla restante parte della delega, per cui le nuove norme si applicheranno ai procedimenti introdotti dal 1° gennaio 2025.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

### **Schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134 ( [n. 406](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, 18, 19 e 24, lettere h) e i), della legge 26 novembre 2021, n. 206 e dell'articolo 1, commi 1, 2, 26 e 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Esame e rinvio)

La relatrice [D'ANGELO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto legislativo che attua, in unico contesto normativo, i criteri di delega previsti dall'articolo 1, comma 18 e comma 24, lettere h) e i), della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante "Delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata" e dall'articolo 1, comma 26, della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante "Delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa

e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari".

La disciplina vigente già prevedeva un ufficio per il processo (articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80; delibere del 13 ottobre 2021 del CSM relative all'ufficio per il processo), come una struttura organizzativa finalizzata a "garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione". La norma, tuttavia, prevede l'istituzione di uffici per il processo esclusivamente nelle corti di appello e nei tribunali ordinari. Rispetto a tale limitazione, tanto la legge delega n. 206 del 2021 quanto quella n. 134 del 2021 prevedono l'estensione dell'istituto alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Suprema corte.

Lo schema di decreto legislativo si articola in quattro capi. Il capo I contiene le disposizioni generali, applicabili agli uffici per il processo costituiti presso tutti gli uffici giudiziari per i quali l'istituzione è prevista. Il capo II elenca analiticamente i compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione costituiti presso i diversi uffici giudiziari, coerentemente con i criteri di delega, specifici per i diversi uffici. Il capo III disciplina l'ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, mentre il capo IV contiene le disposizioni finali e transitorie.

L'articolo 1, rubricato "Ufficio per il processo e ufficio spoglio, analisi e documentazione" prevede, al comma 1, primo periodo, la costituzione, presso i tribunali ordinari e le corti di appello, di una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile" e una o più strutture denominate "ufficio per il processo penale", in attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 18, lettera a) della legge n. 206 del 2021 e dell'articolo 1, comma 26, lettera a) della legge n. 134 del 2021. Tale periodo costituisce la sostanziale trasposizione dell'articolo 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2012, che già prevede queste strutture e che viene abrogato con il presente schema di decreto legislativo. Il secondo periodo del comma 1 prevede espressamente, in attuazione dell'articolo 1, comma 26, lettere a) e b) della legge n. 134 del 2021, la costituzione dell'ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza, al fine di evitare dubbi interpretativi in ordine all'istituzione di tali strutture anche presso gli uffici di sorveglianza. La legge delega, infatti, dopo aver fatto riferimento all'ufficio per il processo originariamente istituito solo presso i tribunali ordinari e le corti d'appello dall'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, ha previsto una compiuta disciplina organica dell'ufficio per il processo istituito negli uffici giudiziari di merito. Il tribunale di sorveglianza rientra tra questi ultimi, e non vi è dubbio che l'istituzione dell'ufficio per il processo sia perfettamente in linea con gli obiettivi perseguiti dalla riforma, posto che sarebbe incongruo assicurare l'efficienza del solo processo penale di cognizione, generando il paradosso di una condanna che arriva in tempi ragionevoli ma non viene poi eseguita oppure lo è a distanza di anni. Il comma 2 dispone che presso la Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione" e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione", in attuazione del comma 18, lettera c) della legge n. 206 del 2021 e del comma 26, lettera c) della legge n. 134 del 2021. Il comma 3 dispone che presso la Procura generale della Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate "ufficio spoglio, analisi e documentazione" e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione", in attuazione del comma 18, lettera d) della legge n. 206 del 2021 e del comma 26, lettera e) della legge n. 134 del 2021. Il comma 4 prevede la costituzione degli uffici per il processo presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, regolamentati nel successivo capo III.

L'articolo 2 detta la disposizione relativa alle finalità degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, prevedendo che siano costituiti al fine di garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione. La norma costituisce la trasposizione di quella dettata, in tema di finalità, dall'articolo 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2012, allo scopo di conservare inalterato il contenuto precettivo di tale articolo, che, come già rilevato, viene abrogato al fine di evitare duplicazioni di discipline.

L'articolo 3 detta le norme in materia di costituzione, direzione e coordinamento degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, prevedendo al comma 1 che nella predisposizione del progetto organizzativo (da effettuarsi nel rispetto delle circolari del Consiglio superiore della magistratura) il capo dell'ufficio, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità, definisce le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli e, conseguentemente, individua il personale da assegnare agli uffici, di concerto con il dirigente amministrativo (analogamente, quanto al concerto del dirigente amministrativo, a quanto attualmente previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 80 del 2021). Il comma 2 dispone quindi che il capo dell'ufficio, anche avvalendosi dei magistrati da lui individuati, dirige e coordina l'attività degli uffici per il processo e degli uffici spoglio, analisi e documentazione; promuove e verifica la formazione del personale addetto nel rispetto della normativa speciale relativa a ciascun profilo professionale.

L'articolo 4 contiene, al comma 1, l'elencazione delle figure professionali di cui si compongono gli uffici per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione, facendo riferimento alle figure già previste dalla legge, come disposto dall'articolo 1, comma 18, lettere a), c), n. 1 e d), n. 1, della legge n. 206 del 2021 e dall'articolo 1, comma 26, lettere a), c) ed e) della legge n. 134 del 2021. Vi si prevedono, in primo luogo, quanto agli uffici per il processo presso il tribunale, i giudici onorari di pace di cui agli articoli 10 e 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; quanto agli uffici per il processo presso le corti di appello, i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attualmente espressamente contemplati all'articolo 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2012, la cui abrogazione non incide pertanto sulla possibilità di includere tali giudici onorari nei componenti dell'ufficio per il processo. Tuttavia, in considerazione della necessità di tenere conto della pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 41 del 2021 della Corte costituzionale, l'inclusione dei giudici ausiliari negli uffici per il processo è stata temporalmente limitata al momento in cui non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nei tempi stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Ai magistrati onorari si aggiungono i tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie; il personale di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 (addetti all'ufficio per il processo e personale assunto a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR) e il personale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 26 novembre 2021, n. 206 e all'articolo 1, comma 27 della legge 27 settembre 2021, n. 134. Da ultimo, il comma 1 contiene una clausola di chiusura volta a consentire l'inserimento nell'ufficio per il processo di ogni altra figura professionale istituita dalla legge per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal presente decreto, in tal modo aprendo la composizione dell'UPP a possibili sviluppi normativi che dovessero intervenire. I successivi commi dettano regole generali in ordine ai compiti e alle facoltà dei componenti degli uffici per il processo: il comma 2 precisa che ciascun componente svolge i compiti attribuiti all'ufficio per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, e dalla contrattazione collettiva che regolano la figura professionale cui appartiene; il comma 3 prevede che, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli, i componenti dell'ufficio per il processo che assistono il magistrato hanno accesso ai fascicoli processali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, e hanno accesso alla camera di consiglio, nei limiti in cui è necessario per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge; possono

altresì essere ammessi alle riunioni indette dai presidenti di sezione.

Il comma 4 dispone che i tirocinanti e i magistrati onorari componenti dell'ufficio per il processo non possono accedere ai fascicoli, alle udienze e alla camera di consiglio relativi ai procedimenti rispetto ai quali sussistono le ipotesi previste dall'articolo 51, primo comma, n. 1), 2), 3), 4), in quanto applicabile, 5) del codice di procedura civile o dagli articoli 35 e 36, comma 1, lettere a), b), d), e), f), del codice di procedura penale, in materia di obbligo di astensione del giudice; quest'ultima disposizione, considerati i compiti attribuiti agli addetti, rappresenta una soluzione coerente con le osservazioni elaborate sul punto in ambito europeo e con le soluzioni adottate in altri ordinamenti (*Consultative Council of European Judges, Opinion n. 22 on the Role of Judicial Assistants*, 2019). Da ultimo, il comma 5 dispone che i componenti dell'ufficio per il processo sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite nel corso dell'attività prestata presso l'ufficio stesso, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale, analogamente a quanto disposto, per i tirocinanti, dall'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013.

L'articolo 5 elenca i compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali ordinari e le corti di appello, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 18, lettera b) della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è ripresa nella disciplina delegata. È stata inoltre espressamente prevista l'attività di supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall'introducendo articolo 171 bis del codice di procedura civile nonché nell'individuazione dei procedimenti contemplati dall'articolo 348 bis del medesimo codice.

L'articolo 6 elenca, al comma 1, i compiti attribuiti all'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti di appello, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 26, lettera b) della legge 27 settembre 2021, n. 134. Il comma 2 prevede che l'ufficio per il processo penale istituito presso la corte d'appello effettua prioritariamente uno spoglio mirato dei fascicoli al fine di individuare la prossima scadenza dei termini e la maturazione dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. L'articolo 8 elenca, al comma 1, i compiti attribuiti all'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 26, lettera d) della legge 27 settembre 2021, n. 134, di cui riprende la formulazione.

L'articolo 9 stabilisce, al comma 1, i compiti dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 18, lettera d) della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è interamente ripresa nella disciplina delegata. Al comma 2 è specificato che l'ufficio spoglio, analisi e documentazione opera sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, come previsto dall'articolo 1, comma 18, lettera d), n. 2.1) della legge n. 206 del 2021.

L'articolo 10 elenca, al comma 1, i compiti dell'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 26, lettera f) della legge 27 settembre 2021, n. 134, di cui riprende la formulazione. Il comma 2 precisa che l'ufficio opera sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, come espressamente disposto dalla medesima lettera f) del comma 26 della legge n. 134 del 2021.

L'articolo 11 attribuisce ai documenti organizzativi degli uffici giudiziari la possibilità di demandare agli uffici per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione ulteriori attività di supporto all'esercizio della funzione giudiziaria e di raccordo con le cancellerie e i servizi amministrativi degli uffici giudiziari. La disposizione esplicita che rimane fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, in tema di corrispondenza dei compiti dei componenti dell'ufficio per il processo alla normativa che regola la figura professionale cui appartiene.

L'articolo 12 prevede, al comma 1, che gli uffici per il processo costituiti presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono regolati dalle disposizioni di cui al medesimo capo III e da quelle di cui ai capi I e II, in quanto compatibili e, al comma 2, che gli uffici per il processo sono costituiti dal personale di cui all'articolo 4 e dai giudici

onorari esperti di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835. L'articolo stabilisce i compiti attribuiti all'ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 18, lettera c) della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è interamente ripresa nella disciplina delegata. Anche in tal caso, al fine di incentivare l'utilizzo degli uffici per il processo nella deflazione del carico giudiziario, è stata inoltre espressamente specificata l'attività di supporto al presidente della Corte di cassazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 363 bis, terzo comma, e nella formulazione delle proposte di definizione di cui all'articolo 380 bis del codice di procedura civile.

L'articolo 13 dispone, al comma 1, che nel costituire l'ufficio per il processo a norma dell'articolo 3, il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie attribuisce ai presidenti delle sezioni circondariali o, in mancanza, ai magistrati titolari di incarico di collaborazione, compiti di coordinamento e di controllo delle articolazioni dell'ufficio per il processo nelle relative sezioni circondariali e, al comma 2, che i componenti dell'ufficio per il processo possono essere autorizzati allo svolgimento di specifiche attività connesse all'esercizio dell'attività giudiziaria, e nei limiti della stessa, fuori dalla sede del tribunale, specificando che l'autorizzazione è concessa dal presidente della sezione o da altro magistrato da questi delegato, nell'ambito delle rispettive competenze.

L'articolo 14 disciplina le funzioni e i compiti dei giudici onorari di pace prevedendo, al comma 1, che i giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo istituito presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie svolgono, presso le sezioni circondariali, le funzioni e i compiti previsti dagli articoli 10, 11, 13 e 14 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. L'articolo 15 disciplina analiticamente le funzioni e compiti dei giudici onorari esperti. L'articolo 16 contiene le disposizioni finanziarie. Si segnala, in particolare, che il comma 2 disciplina i compiti del Consiglio superiore della Magistratura e del Ministero della giustizia con formulazione analoga - ad eccezione della clausola di salvezza relativa al comma 1 - a quella contenuta al comma 2 dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2012, del quale è prevista l'abrogazione, al fine di preservarne il contenuto precettivo. L'articolo 17 prevede che i giudici onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi per i minorenni e per le famiglie nella sezione distrettuale, sono assegnati all'ufficio per il processo, oltre che nella sua articolazione distrettuale in relazione alle sue competenze, anche nelle articolazioni circondariali, per lo svolgimento delle loro funzioni.

L'articolo 18 reca le modifiche e le abrogazioni. È prevista, al comma 1, lettera a), l'introduzione dell'articolo 58 bis del codice di procedura civile, rubricato "Ufficio per il processo", che prevede che l'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale e, alla lettera b), la conseguente sostituzione della rubrica del capo II del titolo I del libro I del codice. Il comma 2 apporta modificazioni al codice di procedura penale, inserendo le parole "e collaboratori" all'articolo 124, comma 1 del codice di procedura penale, al fine di includere, tra i soggetti tenuti all'osservanza delle norme processuali, anche i componenti dell'ufficio per il processo penale, ricompresi nella nozione sintetica di "collaboratori del giudice" e introducendo il comma 1-bis dell'articolo 126, al fine di prevedere che il giudice è supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge. Si introducono in tal modo, nei codici di rito, richiami agli uffici ivi regolamentati, al fine di sottolinearne la funzione nel supporto all'attività giudiziaria. Il comma 3 reca modifiche all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sostituendo il richiamo all'abrogato articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 con quello al presente decreto legislativo. Da ultimo, il comma 4 abroga l'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, divenuto superfluo alla luce della completa regolamentazione dell'ufficio per il processo nel presente decreto. L'articolo 19 disciplina l'entrata in vigore del decreto, specificando che le disposizioni di cui al capo III, in tema di Ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, acquistano efficacia dal

1° gennaio 2025.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale ( [n. 405](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), in temporanea sostituzione della relatrice Rossomando, illustra lo schema di decreto legislativo Atto del Governo n. 405 che reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, con il quale è stata recepita la Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, recante norme per la "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale". La direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, nota come "direttiva PIF", è stata recepita con il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75. Lo schema in esame, volto proprio ad apportare interventi correttivi al decreto legislativo n. 75, è sottoposto alle Camere ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ("Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"), e, per quanto concerne il termine per il relativo parere, le Commissioni giustizia di Senato e Camera sono chiamate ad esprimersi entro il 7 settembre 2022. La citata legge n. 234 del 2012 (cosiddetta "legge Moavero") consente al Governo di emanare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi adottati in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive. Tale potere va esercitato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, secondo la medesima procedura dettata per l'adozione di detti decreti e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea.

Tenuto conto che il decreto legislativo n. 75 è entrato in vigore il 30 luglio 2020 e che lo schema è stato assegnato il 29 luglio 2022 (il termine di delega per l'adozione di disposizioni integrative o correttive scadeva il 30 luglio 2022), ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 si dà luogo allo scorrimento: pertanto i termini di esercizio della delega sono prorogati fino al 30 ottobre 2022 (tre mesi).

L'articolo 1 modifica l'articolo 322-*bis* (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) del codice penale, inserendo fra le fattispecie ivi richiamate anche il reato di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 del codice penale; in proposito la relazione illustrativa osserva che "la completa trasposizione nell'ordinamento interno della già menzionata fattispecie di «appropriazione indebita» del funzionario pubblico, contemplata dall'articolo 4 della direttiva, passa - quanto all'ipotesi di cd. distrazione di beni pubblici per finalità diversa da quella prevista - anche per l'applicazione dell'articolo 323 codice penale: il cui ambito soggettivo di applicazione, conseguentemente, dev'essere adeguato alla nozione di «funzionario pubblico» dettata dall'articolo 4 della direttiva. Per tali ragioni, con la disposizione in esame le previsioni dell'articolo 322-*bis* del codice vengono estese al reato di cui all'articolo 323 codice penale".

L'articolo 2 dello schema modifica l'articolo 301 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, prevedendo anche per i reati di contrabbando lo strumento della confisca per equivalente, attualmente non utilizzabile. A ben vedere, con riguardo ai delitti di contrabbando, il comma 1 della richiamata disposizione del T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale (T.U.L.D.), nella sua formulazione vigente, prevede la confisca obbligatoria delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto, ma non contempla la possibilità di procedere a confisca per equivalente nel caso di mancato rinvenimento delle cose suddette. Il provvedimento in esame quindi integra l'articolo 301 TULD stabilendo che, quando non è possibile procedere alla confisca diretta delle cose suddette, è ordinata la confisca di

somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Per ragioni analoghe a quelle legate alle modifiche al TULD, l'articolo 3 dell'Atto del Governo in esame modifica l'articolo 2 della legge n. 898 del 1986. Il comma 1 di tale disposizione punisce l'indebita percezione, mediante esposizione di dati o notizie falsi, di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Lo schema aggiunge all'articolo 2 un ulteriore comma *3-bis*, con il quale si estende l'applicabilità degli articoli *240-bis* e *322-ter* codice penale, relativi alla misura della confisca (anche allargata e per equivalente) alle ipotesi di indebita percezione, mediante esposizione di dati o notizie falsi, di aiuti, premi indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni, a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, per le quali vi sia stata condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti.

L'articolo 4 dello schema modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 74 del 2000, in particolare riscrivendone il comma *1-bis*, con cui si era già integrata la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: nel 2000 si intervenne per introdurre una deroga alla non punibilità del tentativo qualora i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art 2 del medesimo decreto legislativo), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) e dichiarazione infedele (art. 4) siano compiuti anche nel territorio di un altro Stato facente parte dell'Unione, al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. Lo schema in esame modifica l'articolo 6, comma *1-bis* al duplice fine di rendere il testo normativo più chiaro e lineare e, soprattutto, maggiormente aderente alla direttiva con specifico riferimento alla corretta individuazione del profilo di transnazionalità unionale rilevante ai fini in questione. A tal fine l'originario riferimento alla sola circostanza che l'attività delittuosa fosse realizzata «anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea» è sostituito con il riferimento alla necessità che detta attività risulti «post[a] in essere nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea», formula che - oltre al requisito richiesto dall'articolo 2 della direttiva ai fini della «gravità» dei reati in materia di IVA, - riproduce altresì l'ulteriore condizione indicata dall'articolo 3, lettera d), ai fini della definizione di «frode», e in particolare - come detto - la circostanza che «l'azione od omissione [sia] commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri». A questi ultimi risulta, nella formulazione vigente, altresì causalmente riferito il «danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000», da quantificarsi - in conformità al considerando 4 della direttiva - tenendo conto sia degli interessi finanziari degli Stati membri interessati che dell'Unione. Attraverso lo schema in esame si è ritenuto quindi opportuno sopprimere l'avverbio "comunque" contenuto nel comma 1, superfluo per l'avvenuta introduzione di alcune ipotesi di tentativo, seppur in presenza delle specifiche condizioni ricordate e limitatamente alle violazioni in materia di Iva. Inoltre, è modificata la formula attualmente utilizzata nel comma *1-bis* per descrivere le caratteristiche della fattispecie tentata, avendo destato taluni dubbi l'utilizzo dell'espressione «atti diretti» (nella parte in cui sembrava poter essere interpretata nel senso dell'inapplicabilità degli ulteriori presupposti previsti dall'art. 56 cod. pen., ovvero l'idoneità degli atti e la non equivocità della loro direzione). Lo schema interviene anche su questo aspetto per rendere chiaro e diretto il richiamo della punibilità «a titolo di tentativo». Infine, è resa più esplicita la portata della clausola di salvezza di cui al comma *1-bis* («salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8»), chiarendosi che, per i delitti di dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo, la punibilità a titolo di tentativo operi unicamente «fuori dei casi di concorso» in detto reato, ovvero allorquando il (solo) potenziale utilizzatore di documenti o fatture per operazioni inesistenti già non concorra con l'emittente secondo le regole generali di cui agli articoli 110 e seguenti del Codice penale. Lo schema inoltre disgiunge le ipotesi di tentativo nel delitto di dichiarazione infedele, previsto dall'articolo 4 del decreto, cui la clausola di salvezza non ha ragione d'esser riferita.

L'articolo 5 modifica il comma *1-bis* dell'articolo *25-quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 231 del



2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti. Per meglio circoscrivere quelle condotte illecite da perseguire, perché connesse al territorio di altri Stati, si garantisce il rispetto del principio di transnazionalità unionale rilevante ai fini della responsabilità amministrativa. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione, viene così subordinata alla condizione che tali reati risultino commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro.  
L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,40.*

